



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE  
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE  
E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI  
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE  
NELL'ANNO 2023**

Articolo 1, comma 2, D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE  
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE  
E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI  
RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE  
NELL'ANNO 2023**

Articolo 1, comma 2, D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012

Relatore

Presidente Vincenzo Palomba

Supporto amministrativo

dott.ssa Anna Bianca Pierucci

Deliberazione n. 119/2024/RQ



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nell'Adunanza pubblica del 3 luglio 2024

composta dai magistrati:

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Vincenzo PALOMBA  | Presidente ( <i>relatore</i> ) |
| Renato CATALANO   | Consigliere                    |
| Fabio CAMPOFILONI | Primo Referendario             |
| Antonio MARSICO   | Primo Referendario             |

\*\*\*\*

VISTI gli articoli 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'articolo 1, comma 2, così come modificato dall'articolo 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le prime linee di orientamento per le relazioni sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di

quantificazione degli oneri delle leggi regionali;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state aggiornate le precitate linee di orientamento;

VISTA la deliberazione n. 15/2024/INPR del 15 febbraio 2024 di questa Sezione, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2024;

VISTA la nota prot. n. 847 del 26 marzo 2024, con la quale, nell'ambito dell'istruttoria avviata da questa Sezione di controllo, in merito alla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi pubblicate dalla Regione Marche nell'anno 2023, sono state trasmesse al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore al Bilancio della Regione, al Segretario generale della Giunta e al Direttore Dipartimento Programmazione integrata UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali della Regione Marche n. 26 (*ventisei*) schede contenenti osservazioni e richieste da riscontrare entro il 15 aprile 2024;

VISTA la nota prot. n. 846 del 26 marzo 2024, con la quale le predette schede sono state trasmesse al Presidente del Consiglio regionale della Regione Marche e al Segretario generale dell'Assemblea legislativa;

VISTE le osservazioni formulate in merito dal Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, con nota prot. n. 2748 del 15 aprile 2024, acquisita, in data 16 aprile 2024, al protocollo di questa Sezione con il n. 1158;

VISTA la nota prot. n. 694129 del 4 giugno 2024, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 1635 del 4 giugno 2024, con cui sono state presentate le controdeduzioni della Giunta regionale delle Marche, in ordine agli esiti dell'istruttoria avviata da questa Sezione di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 2/2024 del 24 giugno 2024, con la quale il Presidente di questa Sezione ha fissato l'adunanza pubblica per il giorno 3 luglio 2024 per la discussione della relazione;

VISTA la nota prot. n. 1847 del 24 giugno 2024, con la quale è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Assemblea legislativa delle Marche, al Presidente della Regione Marche, ai Segretari generali dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale lo schema di relazione contenente le risultanze del controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e

sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2023;

UDITI, nell'Adunanza del 3 luglio 2024, il relatore Presidente Vincenzo Palomba nonché, per la Giunta regionale, la dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie dott.ssa Monica Moretti e, per il Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, la dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle commissioni assembleari dott.ssa Elisa Moroni;

### **DELIBERA**

l'approvazione dell'allegata *"Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nell'anno 2023 dalla Regione Marche"*, riportandosi alle conclusioni ivi contenute

### **DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa della Regione Marche, al Presidente della Regione Marche nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Vincenzo Palomba

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 4 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente

**REGIONE MARCHE - RELAZIONE SULLA  
TIPOLOGIA DELLE COPERTURE E SULLE  
TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE  
DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI  
PUBBLICATE NELL'ANNO 2023**

## PREMESSA

Con la presente relazione la Sezione di controllo per le Marche riferisce al Consiglio regionale in merito agli esiti delle analisi delle tipologie di copertura e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali adottate e pubblicate nell'anno 2023; l'attività è stata espressamente prevista nel programma di controllo della Sezione per l'anno 2024, approvato con la Deliberazione n. 15/2024/INPR del 15 febbraio 2024.

La relazione viene redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato dal decreto-legge n. 91 del 2014 convertito nella legge n. 116 del 2014 (*"annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"*) e viene altresì trasmessa, oltre che al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economie e delle Finanze per le determinazioni di competenza (*articolo 1, comma 8, del decreto legge n. 174 del 2012*); detta normativa, finalizzata a fornire elementi utili conoscitivi sulle possibili ipotesi di criticità in materia, ha positivamente superato il vaglio della Corte costituzionale che, in particolare, ha significativamente qualificato tale controllo di natura collaborativa (*Corte Cost., n. 39 del 2014*).

Il Referto della Corte si configura pertanto quale tipologia di controllo referente, modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale, finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti.

Si tratta di un documento - che anche quest'anno (come opportunamente indicato nelle linee guida adottate dalla Sezione autonomie di questa Corte) precede il giudizio di parificazione - caratterizzato dalla spiccata relazione di ausiliarietà con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.) mirando ad "arricchire il patrimonio conoscitivo" dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali nonché ad evidenziare l'emersione di eventuali profili di criticità

che potranno essere di ausilio in sede di analisi della verifica operata dalla Corte nella sede propria del giudizio di parificazione.

Per questa ragione, nei confronti della Regione è stato assicurato il più ampio contraddittorio, allo scopo di acquisire, in via collaborativa, attraverso puntuali interlocuzioni, ogni elemento utile per la conclusiva definizione, da parte della Corte, delle indicazioni utili a migliorare la qualità della legislazione onerosa regionale, alla luce, in particolare, del peculiare contesto emergenziale che, anche nel 2023, ha reso necessario reiterare alcuni fondamentali interventi di sostegno finanziario all'economia marchigiana.

L'istruttoria sui procedimenti legislativi esitati nell'anno 2023 è stata avviata con la disamina degli atti pubblicati sul sito dedicato del Consiglio regionale (*Banche dati e documentazioni*).

Considerata la completezza della precitata documentazione, non si è resa necessaria l'attivazione di alcuna richiesta generalizzata di produzione di atti e di documenti.

Nel predetto ambito sono stati altresì riscontrati i correlati dati di "bilancio 2023-2025" resi fruibili attraverso il collegamento informatico dedicato messo a disposizione dalla Regione.

Sono state quindi predisposte specifiche osservazioni aventi ad oggetto n. 26 leggi regionali trasmesse, con note di pari contenuto, all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale cui hanno fatto seguito le controdeduzioni presentate dal Consiglio-Assemblea legislativa (*nota prot. n. 2748 del 15 aprile 2024, acquisita, in data 16 aprile 2024, al protocollo di questa Sezione con il n. 1158*) e dalla Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche (*prot. n. 694129 del 4 giugno 2024, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 1635 del 4 giugno 2024*).

In data 3 luglio 2024, si è svolta l'Adunanza di discussione della Relazione con la partecipazione della dott.ssa Monica Moretti, Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Giunta della Regione e della dott.ssa Elisa Moroni, Dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari del Consiglio-Assemblea legislativa.

La dott.ssa Moretti è intervenuta evidenziando, da un lato, lo sforzo di migliorare le relazioni tecniche soprattutto nelle parti concernenti le motivazioni relative all'esubero degli stanziamenti, alla realizzazione delle economie e alla morfologia degli oneri, e dall'altro la

decisione di non utilizzare, a differenza dei precedenti esercizi, il rinvio della copertura a risorse future e non determinate. Ha concordato, inoltre, sulla necessità di quantificare la copertura degli oneri obbligatori, come quelli di cui alla legge regionale n. 20/2023, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 118, definendone l'onere a regime.

La dott.ssa Moroni, Dirigente rappresentante del Consiglio, ha riferito che, al livello di proposte di legge di iniziativa consiliare, è stata predisposta una nuova scheda economico-finanziaria, ove sono stati inseriti elementi obbligatori quali: la morfologia ed il carattere occasionale, ricorrente o continuativo dell'onere; le nuove schede sono state predisposte ancora in via sperimentale ed affiancano quelle tradizionali. La dirigente ha evidenziato, inoltre, che il Consiglio ha più difficoltà, rispetto alla Giunta, nella predisposizione delle relazioni tecniche: un primo ordine di difficoltà dipende dalla mancanza di dati contabili sulla situazione aggiornata non avendo diretto accesso al sistema gestionale e al Cruscotto di Business Intelligence; un'altra difficoltà si riconduce alla mancanza di strutture in grado di effettuare la quantificazione degli oneri posto che molto spesso i dati contabili e statistici sono aggregati su base nazionale; un'ulteriore difficoltà si riscontra nella fase dell'approdo delle proposte di legge in aula, ove spesso vengono presentati dai Consiglieri emendamenti a ridosso delle votazioni.

E' stata, infine, evidenziata la necessità, a livello interpretativo, di distinguere i concetti di invarianza e neutralità finanziaria legati alla qualificazione delle norme "a carattere ordinamentale", nonché di adottare, per le proposte di iniziativa consiliare che introducono nuove spese, una procedura per l'individuazione dei capitoli di nuova istituzione.

Entrambi i dirigenti hanno concluso ribadendo l'intento di migliorare ulteriormente le relazioni tecniche, come già fatto in passato, anche grazie al controllo collaborativo della Corte dei conti.

## 1. IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 – che disciplina l'ordinamento contabile della Regione Marche e gli strumenti di programmazione - la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

In attuazione dell'articolo 3 ter, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnate dalla relazione illustrativa e sono corredate dalla relazione tecnico-finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa regionale proponente, illustra, articolo per articolo, la quantificazione delle nuove o minori entrate o degli oneri finanziari e delle relative coperture, indica i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione e fornisce ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni. La struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.

Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.

L'art. 23 della medesima legge n. 31/2001 – che prevedeva la possibilità di iscrivere nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio – è stato abrogato dall'art. 10, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (legge di bilancio 2019) in quanto ritenuto non necessario a fronte della specifica disciplina contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 118 del 2011, mentre con la legge regionale n. 38 del 31 dicembre 2021 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche - legge di stabilità 2022), sempre ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, è stato iscritto nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa il Fondo speciale per il finanziamento degli

oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

Ulteriori disposizioni si rivengono, infine, nell'art. 3 della legge regionale n. 13 del 16 giugno 2022 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022-2024" che ha istituito anche il Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente.

Ad esclusione di tali ultime disposizioni, l'Ordinamento contabile della Regione Marche, pur richiamando espressamente le finalità di efficientamento e di buon andamento dell'azione amministrativa nonché di miglioramento della qualità degli atti normativi, continua a non precisare gli strumenti per la quantificazione degli oneri da utilizzare nei procedimenti di approvazione delle leggi regionali, né a definirne la morfologia giuridica ("oneri inderogabili", "fattori legislativi" e "adeguamenti al fabbisogno") cui correlare le diverse forme di copertura.

Solo con il Regolamento interno del Consiglio regionale delle Marche, approvato con la deliberazione amministrativa n. 56 del 4 luglio 2017 - e con la pressoché contestuale legge n. 23 del 10 luglio 2017 - sono stati introdotti alcuni strumenti tecnici volti a determinare gli oneri e le tipologie di copertura delle leggi regionali.

La deliberazione n. 56 del 2017 ha infatti precisato, all'articolo 84 (*"Elementi tecnici dei testi normativi e amministrativi"*), che: *1. Con la relazione illustrativa il presentatore dà conto delle motivazioni che giustificano l'iniziativa normativa intrapresa e che dovrebbero fondare le scelte di politica suggerite al legislatore; 2. Nella scheda economico-finanziaria sono quantificate le spese relative ai singoli interventi previsti, la correlata allocazione di bilancio e la modalità di copertura delle spese stesse; 3. La relazione tecnico-finanziaria dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa; 4. L'ATN (Analisi Tecnico Normativa) e l'AIR (Analisi Impatto della Regolazione) sono effettuate secondo la disciplina adottata dall'Ufficio di presidenza, d'intesa con la Giunta regionale."*

La legge regionale n. 23 del 10 luglio 2017, all'articolo 2, ha invece inserito, nella legge n. 3 del 2015, l'articolo 3-ter (*"Qualità degli atti normativi"*) ai sensi del quale: *1. In tutte le fasi del procedimento legislativo e di approvazione di piani, programmi e regolamenti è assicurata la qualità*

*redazionale dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti; 2. Le proposte di legge sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa e, fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono corredate, all'atto di essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea, dalla relazione tecnico-finanziaria, che dà conto della quantificazione degli oneri finanziari recati da ciascuna disposizione ovvero indica, nel caso in cui le proposte non comportino spese o minori entrate, gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza della spesa; 3. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono accompagnate dalla relazione tecnico-finanziaria di cui al comma 2 all'atto della presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa; 4. Le proposte di regolamento sono redatte in articoli e accompagnate da una relazione illustrativa.; 5. Gli atti di programmazione devono consentire l'immediata identificazione dei diversi contenuti essenziali, quali le analisi del contesto, gli studi di settore, gli obiettivi, i destinatari, i soggetti o le strutture coinvolte nell'attuazione, gli strumenti di attuazione, i costi previsti e le fonti di finanziamento, i risultati attesi e le verifiche di attuazione. In tali proposte devono, inoltre, distinguersi le parti dispositive da quelle di differente valore; 6. La qualità della normazione regionale è inoltre assicurata dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR); 7. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa le modalità di redazione degli strumenti di cui al comma 6."*

Da ultimo il Consiglio regionale, con l'articolo 18 della deliberazione amministrativa n. 86 del 18 dicembre 2018 ("Modifiche al regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'assemblea legislativa regionale delle Marche") ha aggiunto, all'articolo 84 del nuovo Regolamento interno, il comma 4-bis in base al quale: *La relazione tecnico-finanziaria, aggiornata in ogni elemento, nonché le schede che danno conto dello svolgimento dell'ATN e dell' AIR e dei risultati delle stesse sono sempre allegate alla proposta della Commissione referente."*; ciò per garantire, per tutte le proposte di legge regionale, l'adeguata redazione della precitata Relazione.

## 2. LE LINEE DI ORIENTAMENTO DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE

L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116 dispone che: *«annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri»*.

Al riguardo, va ricordato che l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" estende alle Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013), il rispetto dell'obbligo di copertura delineato dall'art. 17 della medesima legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale ogni legge comportante oneri finanziari deve indicare *«espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa»*. Coerentemente, il successivo comma 10 precisa che *«le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi»*.

La Corte costituzionale ha chiarito che le due disposizioni sopra ricordate «non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica» (Corte cost., sent. n. 26/2013). Infatti, «quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa [...] il principio [...] di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte».

Da ciò discende l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella legge n. 196 del 2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica, stabilita dall'art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).

Le Regioni sono, inoltre, tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di

diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria sancito dall'art. 81 Cost.

Appaiono al riguardo di rilievo, anche al fine di dettare coordinate uniformi per lo svolgimento delle attività di controllo sul territorio regionale, le linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, definite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 10/2013 e aggiornate con la delibera n. 8/2021.

La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone l'analisi di tre distinti profili riguardanti: a) la morfologia giuridica degli oneri finanziari; b) la loro quantificazione e c) l'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura finanziaria.

In tale operazione ricostruttiva, come attestato dalla giurisprudenza costituzionale, assume rilevanza la c.d. Relazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili a descrivere, attraverso dati di dettaglio di carattere contabile e finanziario, i tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura.

Ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo in questione (art. 81, terzo comma, Cost.), occorre dunque, preliminarmente, muovere dall'individuazione della morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale), analizzarne la quantificazione (anche alla luce del corredo informativo recato dalla Relazione tecnica e da altre eventuali note informative) e, infine, valutare la congruenza della modalità di copertura cui faccia riferimento il legislatore; congruenza che, quale requisito indifferibile, richiede una valutazione *ex ante* credibile e ragionevolmente argomentata secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sentenza n. 26 del 2013).

L'art. 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in relazione alle caratteristiche di obbligatorietà e flessibilità, definisce tre diverse tipologie: a) *oneri inderogabili* (in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi) tra i quali rientrano le spese obbligatorie; b) *fattori legislativi* (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); c) *spese di adeguamento al fabbisogno* (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Una ulteriore distinzione deve essere poi effettuata tra spese ricorrenti o continuative e spese pluriennali le cui caratteristiche si riflettono sulla estensione temporale della copertura finanziaria che, al pari della legislazione nazionale, «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri».

In merito alle spese continuative o ricorrenti, soccorre l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, superando la più incerta definizione contenuta nel d.lgs. 76 del 2000, stabilisce: *«le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»*. La problematica in questione è stata risolta, pertanto, nel senso che la copertura deve essere comunque prevista nella legge istitutiva dell'onere, e non già nelle varie leggi di bilancio (Corte cost., sentenza n. 244 del 2020), a meno che non si tratti di oneri non obbligatori, in ragione del fatto che questi ultimi non creano un obbligo per i bilanci a stanziare risorse.

Per quanto invece attiene alle spese pluriennali, aventi componenti variabili e complesse, l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede al comma 2 che *“le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi complessivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa”*.

Vale evidenziare, da ultimo, un ulteriore profilo e cioè il rapporto che passa tra l'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 30, comma 6, della legge nazionale n. 196 del 2009, rispetto al quale non risulta del tutto armonizzato nella misura in cui omette di statuire che «nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere», come recita l'ultimo periodo della norma statale. Nella ricostruzione operata dalla Corte costituzionale (già citata Corte cost. n. 235/2020), proprio nello spirito dell'armonizzazione contabile (materia di competenza esclusiva dello Stato), è dato tuttavia ritenere che le due disposizioni possano essere intese (come sopra anticipato) in combinato disposto, nel senso cioè che la norma più completa (art. 30, comma 6) integri quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che

anche il legislatore regionale dovrà garantire la copertura “seguendo” nel tempo l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi.

Relativamente alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, tale operazione consiste in una valutazione dell’ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio.

Passando, infine, alle modalità di copertura, l’art. 17, comma 1, della più volte menzionata legge n. 196 del 2009, detta anche l’elenco delle “modalità” attraverso le quali il principio può attuarsi, che comprendono: a) l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale (restando precluso sia l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l’utilizzo di accantonamenti destinati a particolari finalità); a bis) la modifica o soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dai quali derivino risparmi; b) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata); c) le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l’utilizzo di entrate in conto capitale).

Per svolgere lo scrutinio finanziario della legislazione di spesa regionale è necessario disporre, come detto, di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti la “relazione tecnica”.

Anche il legislatore regionale, in base al citato art. 17 della legge n. 196 del 2009, è chiamato al rispetto dell’obbligo di redigere, per ogni disegno di legge che comporti conseguenze finanziarie, una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell’onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale: «gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di

copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost.. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria» (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021).

La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa.

Al riguardo, anche le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (Corte cost., sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015), in quanto il comma 6-bis del suddetto art. 17 impone, anche al legislatore regionale, di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. È da specificare, al riguardo, che il criterio di invarianza degli oneri finanziari è fissato con riferimento agli effetti complessivi della norma e non comporta in sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio sia "neutralizzato" con una compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate (*ex plurimis*, Corte cost., sentenza n. 132 del 2014). La giurisprudenza delle Sezioni regionali ha più volte correttamente affermato che le clausole di invarianza devono essere intese nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle ordinarie risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente, trattandosi di disposizioni normative che non precludono la spesa nuova, solo perché precedentemente non sostenuta, o maggiore, solo perché di importo superiore alle precedenti previsioni (laddove previste), ma la decisione di spesa – in contrasto con la clausola di invarianza – comporterà oneri nuovi e maggiori, se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie ( finanziarie, umane e materiali ) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio.

In ogni caso la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista ove si tratti di spese di natura obbligatoria, per espressa previsione della normativa in discorso.

Ha ulteriormente precisato la Sezione delle autonomie che «La relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, dato che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa».

Trattandosi di disposizione applicabile anche alle Commissioni facenti parte dell'Assemblea regionale, va ancora segnalato il comma 5 dell'art. 17 della legge n. 196, secondo il quale «Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».

In merito ai concetti di copertura finanziaria ed equilibrio si richiama la giurisprudenza costituzionale in base alla quale «la copertura economica (recte, finanziaria) delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle

pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano dunque una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale»: infatti «la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017).

Copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi. Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata *ex ante*, il principio dell'equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile *ex post* ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la Corte potrà valutare se la Regione abbia rispettato il vincolo dell'equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato l'obbligo di copertura degli oneri, segnatamente di quelli di natura pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo, e cioè oltre l'esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio, in modo permanente, i loro non comprimibili effetti di spesa.

Passando infine alla copertura con i mezzi di bilancio, centrale risulta il parametro della legislazione vigente che costituisce il presupposto dell'obbligo di copertura, come limite esistente da non peggiorare con la conseguenza che non possono costituire copertura i mezzi di bilancio già destinati dalla legislazione vigente, a meno di una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili, ovvero di una riduzione o abrogazione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa con contestuale riassegnazione delle risorse "liberate" a nuove finalità (Corte cost., sentenze n. 244 del 2020 e n. 141 del 2014).

Secondo prassi, i mezzi di copertura si distinguono in "mezzi interni", quando sono già considerati nel bilancio, e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive, precedentemente non considerate.

I mezzi interni, dunque, conseguono all'utilizzazione di voci di spesa già previste in bilancio. Le lettere a), a-bis) e b), dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009, costituiscono mezzi di copertura "interni", trattandosi di fondi speciali di bilancio (specificamente disciplinati dall'art. 18 della stessa legge), di modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa (che ne

determinano una riduzione) e di decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (nei limiti della quota parte non ancora impegnata).

Va precisato che, come si desume dall' art. 17, non è consentita la copertura dei nuovi e maggiori oneri con le disponibilità già appostate in bilancio, a meno che, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo articolo, non si provveda, contestualmente all'indicazione delle risorse di bilancio destinate alla copertura, a ridurre la portata delle autorizzazioni legislative di spesa sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie già indicate nel bilancio medesimo, modificando dunque il titolo giuridico sottostante lo stanziamento inciso e dunque la relativa finalità primigenia.

Con riguardo alla suddetta modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, va precisato che lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, oltre, ovviamente, alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento. Tale aspetto assume particolare rilievo per valutare l'impatto che tali risorse avrebbero avuto sull'indebitamento netto e sul saldo di cassa (fabbisogno) se fossero state lasciate a soddisfare le originarie finalità, nonché per confrontare tale impatto con quello che le stesse risorse avrebbero sui medesimi saldi con la nuova destinazione.

Quanto ai mezzi esterni, essi si sostanziano in maggiori risorse che affluiscono ai diversi titoli dell'entrata. La lettera c) dell'art. 17 li individua nelle modificazioni legislative che comportano nuove o maggiori entrate (restando comunque esclusa la possibilità di copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l'utilizzo di entrate in conto capitale, nonché l'utilizzo della semplice previsione di maggiori entrate non basata su innovazioni normative).

Occorre ricordare che gli interventi normativi in tema di entrate possono rilevare, a seconda dei casi, configurando un nuovo onere (previsione di minori entrate), oppure un mezzo di copertura (previsioni di nuovi o maggiori entrate): nel primo caso si registrerà un peggioramento del saldo di bilancio e nel secondo caso un suo miglioramento, creando così nuovi spazi finanziari. In entrambe le fattispecie dovrà essere attentamente valutata

l'attendibilità delle previsioni, anche attingendo elementi informativi dalla Relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento legislativo oggetto di esame. Nel caso di oneri consistenti in minori entrate occorre valutare l'impatto della nuova normativa sulla legislazione vigente, segnatamente dal punto di vista dell'effetto sostitutivo ovvero integrativo che deriva dalle nuove disposizioni e dei correlati effetti indiretti.

Con riguardo, infine, alla quantificazione della spesa operata con la tecnica del cosiddetto "tetto di spesa", con cui si procede ad individuare il limite massimo di stanziamento entro il quale vanno contenute le prestazioni disposte dalla norma legislativa, occorre escludere che la stessa possa riferirsi alla tipologia delle spese obbligatorie che radicano diritti nei soggetti destinatari. Appare, inoltre, necessario illustrare, in sede di relazione tecnica, il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il Legislatore sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto l'intervento avviato, vanificando in tal modo le insufficienti risorse inizialmente allocate.

Un ultimo aspetto affrontato dalla Sezione delle autonomie nelle linee di orientamento concerne leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico.

Va evidenziato che il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali» (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto 6 del diritto).

Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi

bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17». Al riguardo, la Corte costituzionale ha sul punto concluso che “Il principio generale dell'obbligo di copertura [si estende] oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sentt. nn.9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961)”.

### 3. IL QUADRO GENERALE

Nel corso dell'anno 2023, sono state pubblicate dalla Regione Marche n. 29 leggi, delle quali n. 12 a iniziativa di Consiglieri regionali e n. 17 su proposta della Giunta.

L'elenco completo, con l'indicazione delle modalità di iniziativa e delle date di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.), è riprodotto nella Tabella 01 allegata alla presente relazione.

Le leggi con clausola di invarianza finanziaria, n. 13 provvedimenti, sono riportate nell'allegata Tabella 02.

Nelle Tabelle 03 e 04 sono sinteticamente esposti, rispettivamente, gli oneri finanziari e le modalità di copertura delle leggi osservate dalla Sezione di controllo.

Le leggi esaminate quantificano oneri finanziari nettamente inferiori a quelli evidenziati nella relazione riferita al precedente esercizio, attestandosi, complessivamente, ad euro 238.073,55 (di cui euro 138.073,55 al titolo 1 ed euro 100.000,00 al titolo 2) per l'anno 2023, ad euro 4.461.553,25 (di cui euro 906.000,00 al titolo 1 ed euro 3.555.553,25 al titolo 2) per l'anno 2024 e ad euro 4.061.553,25 (di cui euro 631.000,00 al titolo 1 ed euro 3.430.553,25 al titolo 2) per l'anno 2025<sup>1</sup>.

La morfologia giuridica degli oneri derivanti dalle leggi esaminate, pur in assenza di specifici elementi informativi al riguardo nell'ambito delle relazioni tecniche, appare riconducibile in prevalenza alla fattispecie prevista dall'art. 21, comma 5, lett. b), della legge n. 196/2009: *"fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio"*. Per le leggi nn. 1, 7, 11, 14, 18/2023 si prende atto che la morfologia giuridica di fattori legislativi è stata confermata, in sede istruttoria, dal Consiglio-Assemblea legislativa con nota prot. 2748 del 15 aprile 2024.

Sotto il profilo della durata temporale delle spese, otto delle leggi pubblicate nel corso dell'anno 2023 (nn. 1, 7, 11, 14, 18, 19, 20 e 23/2023) recano oneri aventi un'incidenza

---

<sup>1</sup> Gli importi citati non includono gli oneri previsti dalla legge n. 16/2023 *"Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"*; dalla legge n. 22/2023 *"Variazione generale al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento)"*, dalla legge n. 25/2023 *"Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024) e dalla legge n. 26/2023 "Bilancio di previsione 2024/2026"*.

pluriennale<sup>2</sup>. In particolare, dette leggi quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione<sup>3</sup> e, per gli anni successivi, rinviano le autorizzazioni delle spese alle relative leggi di bilancio. Poiché detto rinvio è consentito dall'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 per le sole spese a carattere continuativo non obbligatorie, l'assenza di specifici elementi informativi, nell'ambito delle relazioni tecniche, riguardanti il carattere flessibile o obbligatorio degli oneri in questione, non ha consentito un puntuale riscontro circa la regolarità di detto rinvio; il tenore delle disposizioni ha tuttavia evidenziato la tendenziale obbligatorietà degli oneri riconducibili alle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 1, 11 e 18/2023.

Una sola legge (n. 12/2023) autorizza oneri di carattere occasionale, in quanto gravanti sulla sola annualità 2023.

Quanto alle modalità di copertura individuate dalle suddette leggi, si rileva che la quasi totalità delle disposizioni finanziarie contenute nelle leggi esaminate hanno individuato la copertura in *“mezzi interni”*, cioè in risorse già iscritte in bilancio.

I mezzi di copertura *“interni”* il cui utilizzo è consentito dall'articolo 17 della legge n. 196/2009 sono i seguenti: fondi speciali di bilancio (art. 17, co. 1, lett. a); modifiche ai parametri che regolano l'evoluzione della spesa determinando risparmi di spesa (art. 17, co. 1, lett. a-bis) e decurtazioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, nei limiti della quota parte non ancora impegnata (art. 17, co. 1, lett. b).

Riguardo alla modalità di copertura di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), tre leggi regionali hanno fatto ricorso, quale modalità di copertura degli oneri dalla stessa previsti, ad un fondo speciale, in particolare al *“Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi”* (leggi nn. 11, 14 e 18 del 2023) ed una legge (n. 19/2023) ha utilizzato il *“Fondo speciale per il finanziamento di oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi”*.

Nessuna legge regionale si è avvalsa della modalità di copertura di cui all' art. 17, co. 1, lett. a-bis.

---

<sup>2</sup> Le leggi di cui alla nota 1, per loro stessa natura, prevedono spese con incidenza sugli anni considerati nel bilancio.

<sup>3</sup> Solo la legge n. 19/2023 quantifica l'onere solo per l'anno 2024 e, per gli anni successivi, rinvia, anch'essa, le autorizzazioni della spesa alle relative leggi di bilancio.

Numerose sono state, invece, le disposizioni finanziarie contenute nelle leggi esaminate che hanno previsto la riduzione di stanziamenti iscritti in bilancio. Per una sola legge (n. 23/2023), l'utilizzo delle risorse già iscritte è stato, tuttavia, contestuale all'espresso azzeramento di una precedente autorizzazione legislativa di spesa sottostante lo stanziamento inciso, come previsto dall' art. 17, co. 1, lett. b), mentre in altre si è rilevato il ricorso, per la copertura di nuovi o maggiori oneri, a disponibilità già appostate in bilancio, come quelle relative al "Fondo di riserva per le spese impreviste" (legge n. 14/2023) o voci di spesa già previste in bilancio ma non riconducibili ai "*mezzi interni*" di cui all'art. 17 sopra elencati (v. leggi nn. 1, 12 e 20/2023).

Non si ravvisano, invece, nell'ambito delle leggi regionali pubblicate nell'anno 2023, mezzi di copertura "*esterni*", così come individuati dalla lettera c) del citato art. 17 della legge n. 196/2009 nelle "*modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate*".

Infatti, nell'unica legge regionale (art. 32 della legge n. 7/2023), in cui si fa riferimento a "*maggiori entrate*" (dovute alla ridefinizione, in attuazione di modifiche apportate alla normativa statale, della disciplina dei canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche), le entrate di cui trattasi, più che essere utilizzate a copertura di specifiche nuove spese, sono invece destinate a finalità stabilite dalla legge stessa con conseguente incremento delle Missioni e dei Programmi ivi indicati. Pertanto, si tratta di variazioni di bilancio consistenti in incrementi di stanziamenti in entrata compensati, ai fini del pareggio, con aumenti di stanziamenti di spesa.

## 4. LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Le considerazioni scaturenti dall'esame delle leggi approvate nel 2023 si riconducono essenzialmente alle osservazioni già formulate in occasione delle precedenti relazioni della Sezione regionale di controllo sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali di spesa e si soffermano sull'accuratezza delle relazioni tecniche, con particolare riferimento alle leggi ritenute non onerose, nonché sulle tecniche di copertura, alla luce del rispetto della programmazione regionale.

Va, al riguardo, ricordato che la Regione, nel 2021, ha partecipato al Gruppo di lavoro dell'Osservatorio legislativo interregionale riguardante "la ricognizione sulle prassi applicative e procedure interne adottate dalle Regioni in attuazione del principio di copertura finanziaria delle leggi regionali" e che nel programma triennale di attività e di gestione 2022-2024, approvato dal Consiglio regionale (deliberazione n. 27/2021), è stato inserito l'obiettivo di "accrescere la qualità e la completezza della copertura finanziaria delle leggi regionali".

In attuazione del citato obiettivo, a seguito della partecipazione al Gruppo di lavoro attivato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale, il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari ha predisposto i nuovi modelli della scheda economica/finanziaria a corredo delle proposte di legge di cui è stata avviata la prima sperimentazione.

Nel corso del 2023 il Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari ha proseguito nella sperimentazione dei nuovi modelli della scheda economico-finanziaria a corredo delle proposte di legge e nell'approfondimento in merito alle prassi applicative e alle procedure interne adottate nelle Regioni riguardo alla copertura finanziaria delle leggi regionali.

La finalità è quella di elevare, al di là delle criticità e delle variabili politiche e tecniche, la qualità delle coperture finanziarie e di garantire, insieme alle esigenze di celerità e di tensione al risultato, un ulteriore impegno sul tale versante.

## 4.1 L'accuratezza delle relazioni tecniche

Pur nell'ambito di un graduale e sensibile miglioramento medio della qualità e della tempestività delle relazioni tecniche, si rileva - anche nella legislazione di spesa oggetto di esame - il fenomeno di relazioni che spesso non consentono una completa ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, non pronunciandosi su specifiche disposizioni verosimilmente onerose, fornendo adeguati riscontri solo a seguito dell'istruttoria, ovvero limitandosi, il più delle volte, a fornire elementi di sintesi, spesso insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla stima dell'ammontare dell'onere.

Come più volte richiamato nella giurisprudenza costituzionale e nelle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo, l'operazione di quantificazione degli oneri, per non vanificare la reale portata del principio contenuto nell'art. 81 della Costituzione, deve essere oggetto di particolare attenzione da parte dell'amministrazione regionale, sia a livello normativo, con specifiche previsioni nella legge di contabilità, sia in sede attuativa, ogni qual volta viene approvata una legge che introduce nuovi o maggiori oneri.

In merito alla mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge, l'Amministrazione ha sottolineato che con le proposte di legge ad iniziativa dei Consiglieri regionali quasi sempre si implementa nell'ordinamento regionale una nuova politica pubblica che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo la sua prima attuazione, con la conseguenza che la relativa copertura risulta connessa più alle reali disponibilità di bilancio che all'applicazione di uno specifico metodo di quantificazione della spesa. Il tetto massimo di spesa, ha sottolineato l'Amministrazione, risulta tuttavia compatibile con la programmazione di bilancio, mentre una maggiore precisione verrebbe assicurata nelle annualità successive, dopo aver sperimentato i concreti effetti delle nuove disposizioni.

Pur prendendo atto delle motivazioni espresse, la Sezione, tuttavia, ribadisce - in coerenza con le precise indicazioni legislative (art. 8 della legge regionale n. 31 del 2001), in base alle quali la relazione tecnica dovrebbe indicare i criteri e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e fornire ogni altra informazione utile per la comprensione delle disposizioni - che tale operazione dovrebbe consistere in una più compiuta valutazione sull'ammontare delle nuove o maggiori spese derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio; stima che, al fine di

rispettare il principio costituzionale della copertura, non potrebbe prescindere da valutazioni economiche presuntive basate su calcoli matematici e statistici.

Tale quantificazione, ha ancora precisato il giudice delle leggi, sarebbe necessaria anche, e soprattutto, nel caso in cui una disposizione normativa non consenta una precisa determinazione delle spese che comporta nonché nelle ipotesi in cui l'intervento finanziato sia ritenuto sostenibile con l'eccedenza delle risorse rinvenibili nei relativi stanziamenti di bilancio.

L'esigenza di migliorare sensibilmente il corredo informativo delle Relazioni tecniche, non solo per i meri aspetti quantitativi, pur essenziali, ma anche ai fini dell'intellegibilità della reale portata innovativa, in primis finanziaria, del singolo testo rispetto all'ordinamento in vigore, è stata ribadita con fermezza dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 3/SSRRCO/RQ/21) con riguardo, in particolare, alle normative di revisione di settore, ai fini dell'individuazione dell'onerosità o meno degli interventi, essendo, a tale riguardo, essenziale la chiara comprensione degli aspetti effettivamente innovativi o meramente ripropositivi (ovvero ricognitivi), rispetto alla legislazione previgente (cfr. ad esempio la legge regionale n. 29/2022 "Modifiche alle leggi regionali in materia di Parchi Naturali Regionali, Aree protette Naturali, Ente parco regionale del Conero e Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi; la legge regionale n. 30/2022 "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze"; la legge regionale n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio")

Come sottolineato più volte dalle Sezioni Riunite di questa Corte, le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabile ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono rappresentare la premessa di evoluzioni negative della finanza pubblica (e, nel caso, regionale) in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero di grande rilevanza quantitativa.

Sempre sotto il profilo dell'accuratezza delle relazioni tecniche, con riferimento in particolare, alla mancata individuazione dei capitoli di nuova istituzione, si prende atto della precisazione formulata dalla Regione in base alla quale, al momento della redazione della relazione tecnica da parte della struttura consiliare, non risulta ancora disponibile il numero del nuovo capitolo, istituito con la delibera di variazione del bilancio finanziario gestionale conseguente all'approvazione della legge; il sistema informativo aggiornato dalla Regione ha comunque consentito alla Sezione di verificare, sulla base dell'esame delle variazioni di

bilancio allegate dall'Amministrazione all'esito dell'istruttoria, i capitoli di spesa ove le risorse sono state allocate.

Il fenomeno della scarsa chiarezza ed esaustività della documentazione continua a presentarsi, come si preciserà più avanti, anche in relazione alle coperture finanziarie, in quanto, in tali casi, le relazioni tecniche si limitano spesso a riprodurre la clausola finale di copertura senza esplicitare né i risvolti e le evidenze contabili sottostanti alle medesime coperture né il significato e le implicazioni delle innovazioni di natura ordinamentale.

A proposito dell'insufficienza delle relazioni tecniche, le cause sono molteplici, come è stato osservato nel passato, e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi estremamente brevi in cui sovente matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti.

Sotto tale ultimo profilo risultano nel 2023 due sole leggi regionali (n. 13/2023 "Modifiche alla legge regionale n. 3/2017"; n. 1/2023 "Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario") per le quali la Regione ha giustificato l'assenza di elementi idonei a quantificare gli oneri ed a suffragare l'invarianza finanziaria affermando che si trattava di disposizioni inserite con emendamenti consiliari nel corso dell'iter di approvazione della legge.

Al riguardo, va pertanto richiamato l'orientamento della Sezione delle autonomie, che, con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, ha evidenziato come "nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale" ed ha sottolineato il tenore del comma 5 dell'art. 17 della legge n. 196<sup>4</sup> quale disposizione applicabile anche alle Commissioni facenti parte dell'Assemblea regionale.

Il fenomeno, per quanto limitato, merita comunque segnalazione in quanto introduce un elemento di incertezza circa gli effettivi contorni finanziari della decisione legislativa, il che

---

<sup>4</sup> Secondo il quale «Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».

vale – come esaminato successivamente - anche nel caso in cui si ricorra alla tecnica del tetto di spesa, quando l'ammontare di risorse non risulti coerente con la dimensione dell'intervento e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci.

Al riguardo, il Consiglio – Assemblea legislativa, nella nota di risposta, nel sottolineare l'obbligo della relazione tecnica, prevista nella legge di contabilità, solo per gli emendamenti di iniziativa governativa, ha comunque fatto presente l'intenzione di valutare l'introduzione di una modifica in tal senso nel regolamento interno che preveda almeno una estensione di tale facoltà alle Commissioni consiliari.

Quanto, invece, alla quantificazione delle minori entrate, il problema della scarsa attendibilità delle stime riportate in genere nelle relazioni tecniche si manifesta soprattutto nella materia tributaria atteso che, di fronte a norme di agevolazione, non è sempre chiaro l'impatto sulle corrispondenti previsioni a legislazione vigente.

Molto dettagliate ed esaustive, anche a seguito delle integrazioni prodotte dall'Amministrazione in sede di contraddittorio, sono risultate, invece, le quantificazioni della perdita di gettito previste dalla legge regionale n. 25/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)" in attuazione dell'art. 6 (esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno) e dell'art. 7 (mantenimento del beneficio fiscale consistente nell'applicazione dell'aliquota Irap al 3,9 per cento, rispetto a quella ordinaria del 4,73 per cento, in favore di quegli enti che hanno perso o non possono più avere la qualifica di ONLUS per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, comprese le ODV di nuova costituzione, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del Codice Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

## **4.2 La legislazione non onerosa e le clausole di neutralità**

Con l'espressione "leggi non onerose" si suole fare riferimento alle leggi non comportanti oneri a carico della finanza regionale. In tale categoria, rientrano sia gli atti legislativi che non recano oneri, in quanto sotto il profilo contenutistico trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale, sia le leggi che, pur affrontando taluni aspetti finanziari, non comportano oneri a carico del bilancio regionale che necessitano di strumenti di copertura.

La legge di contabilità prevede, in tali casi, il ricorso alle clausole di neutralità finanziaria nonché l'obbligo di prevedere nella relazione tecnica una compiuta valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni normative, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo, peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria.

Malgrado la presenza in tutte le leggi c.d. non onerose della clausola di neutralità finanziaria continua a registrarsi la persistenza, nel periodo considerato, di clausole che si limitano a un mero enunciato testuale, senza essere suffragate da un'effettiva analisi concernente l'impatto delle disposizioni normative che si intende introdurre (vedi ad es. la legge regionale n. 30/2022 "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze"; la legge regionale n. 3/2023 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 - Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei"; la legge regionale n. 5/2023 "Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380)

Va inoltre segnalato che spesso dette clausole sono previste anche a fronte di compiti o attività che potrebbero presentare elementi innovativi.

A titolo esemplificativo si può evidenziare la legge regionale n. 29/2022 "Modifiche alle leggi regionali in materia di Parchi Naturali Regionali, Aree protette Naturali, Ente parco regionale del Conero e Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi" ove la necessità di una esplicita dimostrazione della neutralità finanziaria si riconduce alla sostituzione dell'ente gestore del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi con un nuovo ente di diritto pubblico, alla modifica della composizione del consiglio direttivo degli enti di gestione dei parchi naturali regionali mediante aumento del numero dei rappresentanti regionali da 1 a 3, tutti nominati dalla Giunta regionale, e alla previsione della partecipazione di un rappresentante per ciascun comune situato all'interno dell'area naturale protetta e ciò nella considerazione, come evidenziato dalla stessa amministrazione che il "carattere normativo" o "ordinamentale" della legge non esclude né giustifica di per sé l'invarianza della spesa.

Possono anche richiamarsi: la legge regionale n. 2/2023 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 - Disposizioni regionali in materia di apicoltura" che attribuisce specifiche funzioni all'agenzia regionale "Marche Agricoltura Pesca", funzioni di promozione e valorizzazione dei prodotti apistici alla Regione e specifiche funzioni di vigilanza e controllo al Servizio veterinario competente per territorio e alle competenti strutture del Servizio Sanitario Regionale; la legge regionale n. 7/2023 "Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" che pone a carico della struttura organizzativa regionale competente, rispettivamente, la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione, la verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione della concessione, la gestione della fase delle consultazioni, la convocazione della conferenza di servizi e l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi; la legge regionale n. 10/2023 "Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche" che pone a carico delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo la programmazione delle attività conseguenti l'attuazione della legge e che istituisce presso la struttura organizzativa regionale competente in materia l'elenco regionale degli operatori oleoturistici.

In tal caso, la mancata previsione di costi attuali non esclude che possano effettivamente derivare in futuro dalle norme maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio come nel caso di disposizioni dirette ad assicurare incentivi economici. E ciò alla luce anche della più recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 124 del 2022) che non ritiene sufficiente di per sé la presenza, nei dispositivi, della sola clausola di invarianza per escludere la possibilità della ricorrenza di oneri aggiuntivi nel corso dell'attuazione della legge.

In tale ambito si pone anche la legge statutaria regionale n. 9/2023 "Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche" nella parte in cui si consente al Presidente della Giunta regionale di nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale.

La precisazione contenuta nella relazione tecnico-finanziaria secondo la quale "la presente proposta di legge statutaria ha, per la sua stessa natura, carattere ordinamentale e, come tale, non comporta spese a carico del bilancio regionale" risulta espressamente smentita

dalla successiva legge regionale n. 20/2023 "Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto" la quale stabilisce che il Sottosegretario appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale mantiene il trattamento economico già percepito in qualità di consigliere, senza indennità aggiuntive, mentre al Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale spettano, dalla data di nomina e per la durata della carica, una indennità onnicomprensiva mensile pari al 75 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della l.r. n. 23/1995, nonché i rimborsi spese per missione di cui all'articolo 5 della medesima legge, senza ulteriori indennità o rimborsi.

Rinviando al paragrafo successivo, relativo alla legislazione onerosa, la valutazione delle tecniche di copertura utilizzate nella citata legge regionale n. 20/2023, va al riguardo, in primo luogo, stigmatizzata la tendenza a non applicare l'obbligo di copertura riferito a disposizioni onerose - sia che abbiano valenza di necessaria esecuzione/specificazione dell'indirizzo programmatico sia che rivestano portata innovativa rispetto alle singole destinazioni tendenziali - qualora attengano a materie rientranti nei flussi generali di spesa (quali la spesa per il personale o la spesa di funzionamento) prefissati a livello "macro".

Appare inoltre opportuno riportare le perplessità, già manifestate in sede di parifica del rendiconto regionale per l'esercizio 2022, riguardo alla natura e ai compiti di tale nuova figura, stante la difficoltà di individuare le ragioni funzionali e giuridiche sottese alla sua creazione sia nel quadro delle esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica sia in considerazione della contestuale previsione, nel vigente ordinamento regionale di svariate figure e strutture già chiamate a coadiuvare la Giunta e il suo Presidente, sovrapponendosi agli organi di governo costituzionalmente individuati con la possibilità di duplicazione di funzioni e ruoli già spettanti e ponendosi in contrasto con i vincoli di finanza pubblica anche in relazione al contenimento dei costi della spesa di personale.

La necessità di maggiori indicazioni nella relazione tecnica si riscontra anche per quelle disposizioni legislative che trasferiscono competenze regionali agli enti locali (fattispecie che tuttavia si è rilevata solo parzialmente nel 2023 nella legge regionale n. 10/2023 "Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche" che ha attribuito nuove funzioni ai Comuni riguardanti, rispettivamente, la ricezione della SCIA, la vigilanza sull'osservanza della legge, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla stessa, con conseguente applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste che solo in parte confluiscono nell'ambito delle competenze già assegnate ai Comuni) nella considerazione che il principio costituzionale della copertura potrebbe essere eluso addossando ad enti rientranti nella c.d. finanza pubblica allargata nuove o maggiori spese senza indicare i mezzi di copertura. Apparirebbe pertanto opportuno integrare le relazioni tecniche evidenziando più analiticamente la natura delle funzioni e delle competenze assegnate agli enti locali al fine di escluderne la novità e/o la eventuale remuneratività.

Una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili (legge regionale n. 30/22 "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze" ove la relazione tecnica, con riguardo alle nuove funzioni della Giunta, attesta che le stesse, da svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013, trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente; legge regionale n. 10/2023 "Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche" per la quale nel bilancio regionale risulta stanziata la quota di cofinanziamento regionale complessiva, iscritta a carico del capitolo indicato nella relazione tecnico-finanziaria, che rappresenta il limite massimo del cofinanziamento regionale autorizzato per il triennio per tutte le attività previste nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 (CSR ) tra le quali è presente anche la formazione e, all'interno della formazione, anche quella per l'oleoturismo; legge regionale n. 12/2023 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" la cui copertura è individuata nelle risorse già iscritte a carico del pertinente capitolo che presenta la necessaria disponibilità; legge regionale 14/2023 "Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano").

Si osserva, al riguardo, che non sempre la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio.

Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste.

In tal caso, tuttavia, verrebbe alterato l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio, e si determinerebbe, inoltre, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra.

E' questo il motivo per cui la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto necessaria la redazione della Relazione tecnica tanto nelle ipotesi in cui la norma non presenti effetti finanziari dichiarati quanto nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti (in tal senso si veda la Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 226).

Ancora di recente la Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2023) ha ribadito che la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e che *“ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile”* consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura

#### **4.3 La legislazione onerosa: considerazioni generali sulle tecniche di copertura utilizzate**

Dall'esame dei provvedimenti legislativi, con esclusione della legge di bilancio (che ne costituisce anzi il presupposto come saldo da non peggiorare con l'approvazione delle altre leggi successive), emergono, come già evidenziato, oneri pari ad euro 238.073,55 (di cui euro 138.073,55 al titolo 1 ed euro 100.000,00 al titolo 2) per l'anno 2023, ad euro 4.461.553,25 (di cui euro 906.000,00 al titolo 1 ed euro 3.555.553,25 al titolo 2) per l'anno 2024 e ad euro 4.061.553,25 (di cui euro 631.000,00 al titolo 1 ed euro 3.430.553,25 al titolo 2) per l'anno 2025, la cui copertura si rintraccia prevalentemente nell'incremento e nella contestuale ed equivalente riduzione di stanziamenti già iscritti in bilancio o, comunque, in risorse già iscritte in bilancio. Una quota marginale si riconduce, nell'esercizio considerato, ai fondi accantonati in bilancio per spese

impreviste, mentre continua a risultare poco significativo il ricorso a variazioni nello stato di previsione della spesa e agli stanziamenti dei fondi speciali, che, tuttavia, nel 2023, risultano utilizzati sia pure in minima parte.

### Il ricorso a fondi accantonati

Il ricorso a fondi accantonati ha contemplato, al pari di molteplici realtà territoriali, un ridotto utilizzo di fondi speciali o globali quale strumento ordinario di finanziamento delle leggi di spesa regionali, a fronte di un assai significativo utilizzo delle variazioni in diminuzione di precedenti autorizzazioni di spesa (nel corso del 2023 vi hanno fatto ricorso: la legge regionale n. 11/2023 "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi", limitatamente agli esercizi 2023 e 2024, rinviando gli oneri riferiti all'esercizio 2025 alla riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", la legge regionale n. 14/2023 "Istituzione del mese e della giornata regionale dell'anziano", la legge regionale n. 18/2023 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale" e la legge regionale n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio").

Poiché l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali costituisce – in aderenza al principio contabile 4/1 di cui al d.lgs. n. 118/2011 – la modalità ordinamentale più idonea ad una tempestiva programmazione degli obiettivi e alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, l'abrogazione dell'art. 23 della legge sull'ordinamento contabile della Regione (che prevedeva la possibilità di iscrivere nello stato di previsione della spesa uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale da approvare dopo l'adozione del bilancio) – pur ritenuta dalla Regione una disposizione non necessaria alla luce della disciplina dettata dal d.lgs. 118/2011 – richiederebbe, ad avviso della Sezione, uno specifico richiamo nella legge di contabilità ai fondi speciali di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 118/2011 in linea con l'orientamento, già affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 10/2013/INPR.

Si tratta, infatti, di una tecnica di copertura che consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nella sessione di bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo della copertura finanziaria.

Apprezzabile appare in ogni caso l'inserimento, in sede di approvazione della legge regionale n. 38/2021 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche - legge di stabilità 2022), della disposizione che, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, ha iscritto, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa, il Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recuperando, quindi, a decorrere dall'esercizio 2022, una corretta tecnica di copertura limitatamente alle nuove e maggiori spese in conto capitale.

Nella stessa direzione, positiva risulta anche la disposizione contenuta nell'art. 3 della legge regionale n.13/2022 "Variazione generale al bilancio di previsione 2022-2024" che ha istituito il Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per il finanziamento delle spese di parte corrente.

Entrambi i Fondi sono stati iscritti, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, anche nel bilancio di previsione 2023 con la legge regionale n. 31 del 31 dicembre 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche - legge di stabilità 2023) e nel bilancio di previsione 2024 con la legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche - legge di stabilità 2024).

In merito all'osservazione relativa all'utilizzo del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi senza la previa indicazione, nel bilancio di previsione, dei provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, l'Amministrazione ha replicato che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 118/2011 si limita a stabilire che, nel bilancio regionale, possono essere iscritti uno o più fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio e che gli stessi fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

La possibilità che le Regioni non siano tenute ad indicare preventivamente "i provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari" compresi nel

bilancio pluriennale (possibilità confermata incidentalmente dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 184/2016, ha riconosciuto la possibilità per le Regioni di utilizzare “le disponibilità dei fondi speciali” per “fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell’elenco allegato alla legge di bilancio”) non sembra tuttavia in linea con l’esigenza della programmazione regionale nella considerazione che il ricorso ai fondi speciali dovrebbe essere riservato all’ipotesi in cui i nuovi o maggiore oneri ricadano nell’oggetto per cui detto fondo era stato stanziato.

Nell’ambito della tecnica di copertura affidata all’utilizzo di fondi accantonati si rileva, inoltre, nell’esercizio 2023, a differenza del precedente esercizio, un limitato ricorso ai fondi di riserva.

Mentre, nell’esercizio 2023, non si è fatto ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie, con riferimento al Fondo di riserva per le spese impreviste (il fenomeno nell’esercizio 2023 ha interessato solo la legge regionale 14/2023 "Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano") deve riaffermarsi che la funzione ad esso attribuita consiste nell’assicurare, nei limiti delle disponibilità, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio e deve, pertanto, considerarsi uno strumento del tutto eccezionale rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio.

#### Il ricorso a nuove o maggiori entrate

Il ricorso alla copertura nelle forme della maggiore entrata si riconduce, in particolare, alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 7/2023 "Disposizioni concernenti l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" che prevede la corresponsione da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche alla Regione di un canone annuo articolato in una componente fissa e in una componente variabile.

In merito alla quantificazione la relazione tecnica si limita ad attestare che “per effettuare i relativi calcoli sono stati utilizzati i dati forniti dal Servizio regionale competente”; più dettagliate informazioni sulle modalità di quantificazione sono state fornite dall’Amministrazione a seguito di istruttoria che ha evidenziato come nella relazione tecnico -

finanziaria viene precisato che gli effetti delle nuove disposizioni sul bilancio sono stati valutati sulla base delle concessioni esistenti, considerato che non è previsto, nel triennio di riferimento del bilancio medesimo, il rilascio di nuove concessioni, che tutte le concessioni in essere scadono ad aprile 2029 e che non sono in corso procedimenti di decadenza o rinuncia; pertanto, l'ammontare delle entrate è stato calcolato moltiplicando il numero delle concessioni per l'ammontare dei nuovi canoni.

Il ricorso a nuove e maggiori entrate è stato inoltre previsto nella legge di assestamento (legge regionale n. 16 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative") nel cui ambito si segnalano le norme dirette ad assegnare alla Regione le risorse disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito i fondi regionali e i fondi comunitari (su cui *infra*).

#### Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa

Fermo restando che la modalità di copertura più adeguata è quella dell'appostazione dei fondi speciali, nell'attuale congiuntura, dati gli stringenti vincoli di bilancio e la scarsità delle risorse disponibili, va preso atto che la scelta al momento più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori finisce per essere costituita dal ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, da esplicitare in modo puntuale nelle clausole di copertura in ossequio ai principi contabili di chiarezza e trasparenza.

In plurime leggi regionali (a titolo esemplificativo, si veda legge regionale n. 1/2023 "Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario"; legge regionale 25 settembre 2023, n. 14 "Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano"; legge regionale n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio; legge regionale n. 20/2023 "Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto) la relazione tecnico-finanziaria non presenta, tuttavia, un adeguato contenuto informativo sulle "concrete" operazioni effettuate e sulla sostenibilità finanziaria delle variazioni in diminuzione sui capitoli di spesa su cui grava la copertura.

Lo spostamento di risorse da una finalità ad un'altra presuppone, invero, sia la dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, sia soprattutto accurate indicazioni – da fornire proprio in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui le stesse erano originariamente destinate sulla base della

legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti per il loro completamento.

Appare pertanto opportuno, nel caso di copertura attraverso riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni), che la relazione tecnica: a) indichi gli estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzata per lo storno; b) specifichi esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, interessati dallo storno; c) attesti che le risorse stanziare sul capitolo di spesa sopra indicato siano disponibili, specificando la somma che residua sullo stesso alla data di redazione della relazione tecnica; d) indichi i motivi della sussistenza di margini di disponibilità; e) attesti l'assenza di programmi di spesa che possano determinare in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Al riguardo qualche ulteriore perplessità concerne la citata legge regionale n. 20/2023 "Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto" in considerazione della imputazione degli oneri non alle risorse destinate alla Giunta ma alle spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche (il cui ammontare viene quantificato e autorizzato ogni anno, per l'intero triennio, in sede di approvazione del bilancio di previsione) evitando, in tal modo, di quantificare appropriatamente la copertura dell'onere al quale, in quanto spesa continuativa e obbligatoria, dovrebbe applicarsi la disciplina dettata dall'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime.

Sempre in tema di copertura attraverso riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, vanno sottolineate anche nel 2023 le disposizioni, contenute nella legge regionale n. 16/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative", finalizzate, in una fase avversa del ciclo economico, sostenere il sistema economico regionale.

Rientrano in tale ambito le disposizioni della legge regionale 16/2023 aventi ad oggetto il rifinanziamento degli interventi di sostegno al sistema delle imprese disciplinati dalle seguenti leggi regionali di settore: legge regionale n. 19/2021 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), legge regionale n. 4/2022 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale

marchigiano) e legge regionale n. 13/2020 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), nonché l'istituzione del Fondo di sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 la cui copertura finanziaria si riconduce all'acquisizione delle nuove entrate derivanti dal recupero dei fondi resisi disponibili presso gli intermediari finanziari.

Sul punto la relazione tecnica precisa che queste risorse, già riscosse con decreti di accertamento, concernono fondi destinati a fornire la riassicurazione alle garanzie concesse dai Confidi a favore dei finanziamenti ottenuti dalle PMI presso il sistema bancario e gestiti da intermediari finanziari, per le quote che si sono liberate dal vincolo di copertura della garanzia grazie al buon esito del processo di restituzione dei prestiti alle banche da parte delle piccole e medie imprese. Si tratta in particolare del recupero di risorse dal Fondo di garanzia Marche, dal fondo di garanzia e accesso al credito nonché dal Fondo rischi finanziato con risorse POR FESR 2007-2013 per il cui riutilizzo si applicano le condizioni previste dal Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 in materia di strumenti finanziari.

Con riferimento particolare alle risorse di fonte FESR 2007-2013, la relazione sottolinea che “queste risorse hanno già concorso al raggiungimento degli obiettivi della programmazione europea 2007-2013; pertanto, coerentemente con la loro destinazione originaria concordata con la Commissione Europea, possono essere reimpiegate dalla Regione per il finanziamento di ulteriori misure di sostegno al sistema economico regionale e in particolare per il sostegno alle imprese”.

Al riguardo, malgrado la Regione abbia precisato che le relative somme, nel frattempo riscosse, siano state iscritte in bilancio e destinate alla copertura delle previste finalità, suscita dubbi la riconducibilità di tali “nuove entrate” alla modalità di copertura prevista dall'art. 17, c. 1, lett. c) della legge di contabilità (L. 196/2009) in quanto non derivanti da “modificazioni legislative”, trattandosi, invece, di somme già riscosse nei mesi precedenti all'approvazione della presente legge e vincolate al finanziamento di interventi programmati.

Le riduzioni dovrebbero quindi trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione degli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche nel venir meno delle ragioni e/o delle finalità assistite dal finanziamento portato in riduzione per la copertura dei nuovi oneri.

In relazione a tale ultimo aspetto la Sezione prende atto delle adeguate motivazioni espresse dall'Amministrazione riguardo alla disponibilità delle relative risorse.

La possibilità di destinare le somme rinvenienti dagli strumenti finanziari attivati nella programmazione 2007-2013 ormai conclusa al finanziamento delle misure di sostegno al sistema economico regionale richiede comunque, ad avviso della Sezione, la necessità di precisare, nella relazione tecnico-finanziaria: le motivazioni per cui le somme già trasferite ai beneficiari nel corso degli esercizi finanziari precedenti non siano state utilizzate e quindi recuperate in entrata nonché la quota delle risorse comunitarie afferenti alle precedenti programmazioni già concluse e rendicontate e quindi suscettibili di ridestinazione con provvedimento di Giunta regionale.

Sempre con riferimento ai mezzi interni di copertura va inoltre ricordato che è da tempo acquisito il principio secondo cui l'esatta indicazione della copertura finanziaria è necessaria anche quando alle nuove o maggiori spese si faccia fronte con somme già iscritte in bilancio sia se relative a capitoli che abbiano capienza sufficiente, sia se derivanti dallo storno di risorse in eccedenza stanziata su altri capitoli, sia se relativi a capitoli soppressi a seguito dell'abrogazione di una legge (si richiamano ad esempio: legge regionale n. 12/2023 "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; legge regionale n. 16/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"; legge regionale n. 18/2023 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale"; legge regionale n. 23/2023 "Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita").

Anche in tal caso, come già evidenziato nell'ambito dell'esame della legislazione non onerosa, non appare consentita *tout court* la copertura con le disponibilità già appostate in bilancio a meno che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) della legge 196/2009 non si provveda contestualmente ad effettuare una compensazione delle previsioni di bilancio nel caso di oneri flessibili o a ridurre le autorizzazioni legislative sottese al dimensionamento delle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio medesimo.

Come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale, la copertura di nuove spese deve, da un lato, essere ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare e, dall'altro, deve esser sempre valutata *ex ante* in osservanza al principio della autosufficienza della legge di spesa con la

conseguenza che la copertura non può essere demandata, assieme alla quantificazione dell'onere, agli organi di gestione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio; l'individuazione della copertura, come più volte precisato anche dalla Corte Costituzionale, oltre che congrua e attendibile, deve anche essere contestuale alla previsione dell'onere (sentenze n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019).

Deve essere in ogni caso rimarcata, come precisato anche dalla Corte dei conti, la massima chiarezza nel rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, al fine di evitare il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio (*Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo n. 03/2021/RQ, secondo cui tale modalità di copertura confligge con il criterio della trasparenza, oltre che con il principio della legislazione vigente, ossia tenuto conto delle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinamento in vigore, e finisce per concretizzare una copertura con riferimento a risorse di bilancio già stanziato, pertanto in dissonanza con l'essenza dell'obbligo di copertura*).

Alla luce di tali principi dovrebbero essere lette anche le precisazioni offerte nell'ipotesi di utilizzo delle eccedenze ove le strutture regionali competenti verificano l'effettiva esigenza di copertura delle spese già autorizzate e, nel caso in cui vengano rilevati risparmi di spesa o venga comunque previsto un minore utilizzo delle risorse originariamente assegnate entro il termine dell'esercizio, propongono la rimodulazione delle stesse risorse, attraverso riduzioni di stanziamenti dei capitoli per i quali è previsto il non utilizzo (impegno) e la messa a disposizione per la copertura delle nuove leggi regionali che prevedono interventi concretamente perseguibili.

Riguardo al ruolo del Servizio Risorse finanziarie e bilancio, risulta infatti che, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 31/2001, nel caso di proposte di legge di iniziativa della Giunta, la struttura organizzativa regionale proponente predispone la relazione tecnico-finanziaria, mentre la struttura competente in materia di bilancio verifica la copertura finanziaria come illustrata nella medesima relazione.

Nel caso di proposte di legge di iniziativa consiliare, invece, la struttura competente in materia di bilancio della Giunta verifica la disponibilità a carico dei capitoli segnalati dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e la comunica alla medesima Commissione e alla struttura della Giunta assegnataria dei capitoli di copertura.

#### 4.4 Mancata indicazione della precipua forma di copertura

Come già accaduto per il passato, continua a verificarsi, sia pur episodicamente, la fattispecie di clausole di coperture di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli, mentre la legislazione relativa all'esercizio 2023 non ha utilizzato, a differenza del precedente esercizio, clausole di copertura che fanno genericamente rinvio alle risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, in quanto disponibili, e alle ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili.

In merito al primo fenomeno (unica indicazione di copertura per più articoli), tale tecnica, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere; senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in assenza dell'indicazione delle quote di oneri di egual natura.

Condivisibile appare invece la rinuncia a valersi di clausole di copertura del tutto generiche consistenti nel mero richiamo ad eventuali risorse europee, statali e regionali, nella considerazione che la copertura finanziaria non può avvenire facendo riferimento ad entrate aleatorie e quindi del tutto incerte nell'an e nel quando (Corte Costituzionale sentenza n. 13/1987) e tale deve ritenersi anche la copertura di oneri attuali mediante entrate future e di incerta consistenza a copertura di spese certe; in questo senso la copertura delle spese mediante crediti futuri deve ritenersi tanto più irrazionale quanto più si riferisce a crediti futuri lontani nel tempo.

Come, inoltre, sottolineato dalle Sezioni riunite di questa Corte (deliberazione n. 41 del 2022) *“il rinvio a futuri stanziamenti di bilancio fa emergere una concezione che, sul piano metodologico, non distingue tra un onere nuovo o maggiore e la relativa copertura separata dagli stanziamenti a legislazione vigente, resolvendo le necessità di far fronte ai nuovi fabbisogni finanziari mediante il rinvio ai futuri stanziamenti, che quindi sono destinati a svolgere una funzione servente rispetto alle necessità che si determineranno. Si realizza così un inveramento dell'obbligo costituzionale di copertura tale da riferire ai futuri bilanci a legislazione vigente la necessità di soddisfare le esigenze che si determineranno, tra l'altro facendo riferimento al concetto di riprogrammazione delle risorse che anzitutto consta di uno o più atti interni non destinati alla pubblicità ed in secondo luogo non tiene conto del principio di*

*annualità, in base al quale per ogni esercizio sono fissati gli stanziamenti di bilancio, tra l'altro da costruire in base alle necessità di cui alla legislazione vigente e non scontando futuri ed imprecisati oneri aggiuntivi. La conclusione è che si risolve così l'obbligo di copertura sostanzialmente facendo riferimento al bilancio, fattispecie, questa, non prevista dalla legge di contabilità e che non appare coerente con l'indicazione di cui all'art. 81, comma terzo, Cost".*

Marginale, rispetto al precedente esercizio risultano inoltre le clausole che fanno rinvio alla legge di bilancio come modalità generalizzata per assolvere all'obbligo di copertura per gli anni del periodo di riferimento, successivo al primo (solo la legge regionale n.19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" rinvia alle leggi di bilancio la copertura degli oneri relativi al 2024 e al 2025) mentre più frequente è stato nell'esercizio il rinvio alla legge di bilancio della definizione degli aspetti finanziari per gli anni successivi al triennio di riferimento.

Si tratta di fattispecie che, al di fuori dei limiti contenuti nell'art. 38 del d.lgs. 118/2011, non appare coerente con il quadro costituzionale che richiede invece, come già evidenziato, la contestualità delle quantificazioni degli oneri e delle relative coperture.

Si conferma al riguardo che il bilancio non può che rappresentare la sede in cui si reperiscono le coperture relative a leggi già in vigore e ciò sia nell'ipotesi di oneri flessibili e, a maggior ragione, in caso oneri obbligatori (come sembra anche il caso delle leggi regionali n. 1/2023 "Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario"; n. 11/2023 "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi"; n.18/2023 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale") nella considerazione che il rinvio di leggi ordinarie alla legge di bilancio per la copertura di nuovi oneri rende progressivamente più complessa e meno trasparente la possibilità dell'ente di rispettare il vincolo complessivo dell'equilibrio.

#### **4.5 Osservazioni sulla tecnica del limite di spesa**

Strettamente legata al tema, prima esaminato, della qualità delle Relazioni tecniche e della precisa configurazione dell'onere oggetto di copertura, risulta la tecnica del limite di spesa (vedi ad es. le leggi regionali n. 1/2023 "Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario"; n. 5/2023 "Modifica alla legge

regionale 3 maggio 2018, n. 8"; n. 13/2023 "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3"; n. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio")

Si tratta di uno strumento utilizzato soprattutto nella legislazione di origine consiliare atteso che l'Amministrazione, nelle risposte istruttorie, ha precisato che le iniziative legislative dei consiglieri regionali genericamente implementano nuove politiche, rinviando le valutazioni sull'ammontare concreto dei relativi oneri ad un momento successivo alla prima attuazione della legge.

A prescindere dalla necessità di una effettiva programmazione finanziaria anche nelle ipotesi di nuove politiche, va, al riguardo, sottolineato che, se il tipo di onere sottostante presenta una accentuata flessibilità, il tetto di spesa può rappresentare un presidio valido ai fini dell'effettivo contenimento dell'onere stesso all'interno del limite prefissato, come appare confermato nella legge.

Diversa risulta invece l'ipotesi di oneri solo valutati cui si ricorre nei casi in cui il meccanismo sottostante che genera pressione sul bilancio presenti elementi di rigidità ed automaticità, sicché non appare del tutto garantito che il relativo flusso effettivo possa essere contenuto nel tetto di spesa. Il riferimento è non solo alle situazioni esplicitamente costruite dalla norma sostanziale come diritti soggettivi, ma anche all'ampia gamma di situazioni individuali cui può dar luogo la normativa e che comunque non presenta effettivi elementi di modulabilità ed elasticità dal punto di vista dell'erogatore della prestazione; è il caso anche di fattispecie la cui evoluzione in termini finanziari dipende da variabili esogene, il cui effetto può confliggere con un tetto di spesa, in quanto non prevedibili ex ante nei loro effetti.

In tale ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere.

La questione assume un particolare rilievo anche alla luce della nuova configurazione del meccanismo delle clausole di salvaguardia in virtù del quale l'intervento legislativo correttivo è previsto dopo che le risorse a legislazione vigente si siano dimostrate insufficienti a far fronte al disallineamento tra oneri e coperture.

Come già rilevato, le possibili sottostime degli oneri, di rado verificabili ex ante in assenza di relazioni tecniche esaustive, possono dunque rappresentare la premessa di evoluzioni negative delle grandezze di finanza pubblica, soprattutto in riferimento a provvedimenti di manovra ovvero comunque di grande rilevanza quantitativa. L'esito di tutto

ciò, in caso di un quadro poco sostenibile circa gli elementi alla base della stima degli oneri, può tradursi, da un lato, in un ostacolo all'effettiva implementazione della normativa nel suo complesso (che potrebbe infatti risultare rallentata nel caso di rigido rispetto del tetto) e, dall'altro, nella creazione di condizioni favorevoli per il verificarsi di fenomeni gestionali - come, ad esempio, i debiti fuori bilancio - contrastanti con i richiamati principi di bilancio.

E' questo il motivo per cui la relazione tecnica deve esporre il progetto elaborato dall'Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell'ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il legislatore regionale sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto le politiche avviate, vanificando in tal modo il risultato perseguito con le insufficienti risorse inizialmente allocate (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR).

## 5. LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Nell'anno 2023 il Giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi in più occasioni su materie di interesse contabile e regionale. Tra queste si richiamano, per significatività, le seguenti pronunce in tema di copertura di leggi di spesa.

### Sentenza n. 48/2023

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 2 a 5, della legge della Regione Abruzzo 17 maggio 2022, n. 8 (*Interventi regionali di promozione dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili e modifiche alla l.r. 6/2022*), in riferimento all'art. 81 Cost., in relazione all'art. 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Legge di contabilità e finanza pubblica*).

Il ricorrente lamentava che l'art. 11 della legge impugnata non contenesse alcuna quantificazione della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo art. 6, comma 1, lettera b), della stessa legge, che prevedeva interventi di promozione da parte della Regione della cooperazione con ARERA ed i gestori delle reti di distribuzione per facilitare il perseguimento degli obiettivi della CER e l'accesso ai mercati, né l'indicazione della copertura finanziaria per farvi fronte. Inoltre, il ricorrente assumeva che gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'indicato art. 6, comma 1, lettere c) e d), cioè le azioni di comunicazione volte a favorire la diffusione delle CER e il sostegno finanziario alla fase di attivazione o costituzione delle stesse, risultassero quantificati e coperti dall'art. 11, commi 2 e 3, solamente in relazione all'anno 2022, in quanto, per le annualità successive, il comma 4 rinviava alle leggi annuali di bilancio. Infine, anche in merito agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), che prevedeva contributi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto ai quali il comma 5 dell'impugnato art. 11 non forniva alcuna quantificazione nemmeno per l'anno 2022, veniva lamentato dal ricorrente il rinvio alle leggi annuali di bilancio, che sarebbe stato possibile, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, solamente per gli esercizi successivi al 2024.

La Corte costituzionale ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'impugnato articolo 11, relativa alla mancata copertura finanziaria delle spese relative alle

lettere c) e d) del precedente art. 6, comma 1, non fondata. La Corte ha motivato, escludendo la lesione dei parametri evocati, nel senso che, in considerazione della natura degli interventi in esame, finalizzati a promuovere la diffusione e costituzione delle CER, la scelta della Regione è stata quella di impegnare sin da subito 40.000 euro per favorire la prima istituzione delle CER, e di riservare alla successiva valutazione, compiuta in sede di legge annuale di bilancio, come previsto dall'art. 11, comma 4, ogni decisione relativa alla prosecuzione di tali attività, anche alla luce dei risultati conseguiti dai primi interventi e dell'evoluzione della diffusione delle CER.

Ad avviso della Consulta, le spese funzionali all'eventuale prosecuzione oltre il 2022 delle attività indicate nelle lettere c) e d) dell'art. 6, comma 1, non possono ritenersi di carattere obbligatorio..... *“Conseguentemente, la scelta del legislatore regionale di rinviare la quantificazione e la copertura di quelle spese alle future leggi di bilancio non viola l'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, invocato dal ricorrente quale parametro interposto, né – più in generale – i principi desumibili dall'art. 81, terzo comma, Cost., risultando conforme a quanto consentito allo stesso legislatore regionale dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.”.*

Parimenti, la Corte ha ritenuto non fondata anche la questione di legittimità costituzionale del comma 5 del citato articolo 11, in base al quale, agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) – ossia i contributi per la realizzazione degli impianti – si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato *“Contributi per impianti a comunità energetiche e gruppi di autoconsumo”*, istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 17, Programma 01, Titolo 2, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011.

La Consulta ha motivato nel senso che la norma impugnata, pur stabilendo che la spesa per gli interventi di cui alla lettera e) dell'art. 6, comma 1, dovrà gravare dal 2023 sul capitolo di bilancio indicato, senza provvedere ad alcuna quantificazione, tuttavia non istituisce per l'anno in corso alcun impegno di spesa a titolo di contributo per le CER, poiché gli interventi di cui alla indicata lettera e) presuppongono l'avvenuta costituzione delle CER e si pongono, quindi, in una fase successiva a quelli di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 6, comma 1. La loro effettuazione resta comunque subordinata ad una valutazione da compiersi con le successive leggi di bilancio.

La Corte, quindi, ha concluso attestando che la disposizione non è immediatamente foriera di nuovi oneri a carico della Regione e non istituisce per il futuro spese di carattere obbligatorio, restando comunque fermo che qualunque sua attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura.

#### Sentenza n. 51/2023

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell'art. 1 della legge della Regione Molise 25 marzo 2022, n. 4, recante *«Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011, relativi al rimborso ai Comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale 2011»*.

La disposizione impugnata prevedeva, al comma 1, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 118 del 2011, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per euro 1.343.493,60 relativi al rimborso a diversi comuni del saldo delle spese sostenute per il rinnovo del Consiglio Regionale 2011, come dettagliato per ciascun comune nel prospetto ivi inserito ed, al successivo comma 2, la disposizione stabiliva che gli oneri derivanti dal comma 1 trovassero copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, alla Missione 1, Programma 7, Titolo 1.

Il ricorrente lamentava che la suddetta norma regionale, individuando la copertura degli oneri sulle risorse dell'esercizio 2021, *«pur essendo tale esercizio ormai decorso»*, contrastasse con il principio contabile dell'annualità del bilancio di cui all'art. 3 del d.lgs. 118/2011 e con il principio applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 in materia di debiti fuori bilancio, violando pertanto il richiamato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sulla competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione promossa in relazione al principio contabile di cui al paragrafo 9.1 per insufficiente motivazione a sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale, mentre ha ritenuto fondata la questione promossa in riferimento al principio contabile dell'annualità del bilancio di cui all'art. 3 del d.lgs. 118/2011 e la conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sulla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La

stessa ha evidenziato che la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011, contestualmente individuare nel bilancio *«le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti»* a tale riconoscimento e, quindi, le risorse occorrenti non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta. Del resto, come più volte ribadito dalla Consulta, l'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltreché congrua e attendibile (sentenze n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019), pertanto la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie effettivamente disponibili in quel momento.

La Corte ha altresì ritenuto la disposizione impugnata, approvata nel marzo del 2022, in contrasto con il principio di annualità del bilancio, espresso dal punto 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118/ 2011 e richiamato, nel suo insieme, dal comma 1 dell'evocato art. 3, poiché, una volta riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, ne individua la correlata copertura finanziaria a valere sull'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, anziché su quello 2022 dello stesso bilancio.

Sulla base delle motivazioni esposte, la Corte ha concluso attestando la violazione da parte della disposizione impugnata dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

### **Sentenza n. 57/2023**

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso, tra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge regionale Sardegna n. 6 del 2022 in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 19, comma 1, della legge n. 196 del 2009, nonché con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Il ricorrente ravvisava un *vulnus* all'art. 81, terzo comma, Cost., poiché riteneva che la disposizione impugnata non avesse quantificato l'onere finanziario, né avesse previsto la relativa copertura, nonostante comportasse *«oneri a carico del bilancio regionale a decorrere dall'anno 2022»*, come desumibile - a detta dell'Avvocatura - dall'art. 2, comma 4, della legge impugnata, ai sensi del quale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, *«la Giunta*

*regionale, con propria deliberazione [...] determina le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato».*

La Corte costituzionale ha escluso la lesione dei parametri evocati ed ha ritenuto non fondata la questione, motivando nel senso che, con la legge impugnata, la Regione intende assumere iniziative di mera promozione della coltivazione della cannabis e, relativamente all'eventuale erogazione di contributi, non autorizza in via immediata alcuna spesa, ma si limita a prospettare possibili azioni di sostegno.

In proposito, la stessa ha aggiunto che ciò si evince dal dato testuale dell'impugnato art. 9 che, nel rinviare espressamente all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, sul presupposto carattere non obbligatorio delle spese concernenti gli eventuali contributi, subordina l'attuazione di tali previsioni ad una successiva valutazione da compiersi con le leggi annuali di bilancio. Tale ricostruzione, ad avviso della Corte, trova esplicita conferma nei lavori preparatori e non è smentita dall'art. 2, comma 4, che assegna alla Giunta il compito di determinare le modalità, i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea vigente in materia di aiuti di Stato, in quanto detta previsione non attiene alla loro quantificazione, ma si riferisce solo alla individuazione di criteri distributivi, che hanno una valenza meramente astratta e non sono indicativi di un impegno immediato.

La Corte ha, quindi, concluso attestando che *“La disposizione impugnata non è, dunque, «immediatamente foriera di nuovi oneri a carico della Regione», né «istituisce per il futuro spese di carattere obbligatorio» (sentenza n. 48 del 2023). Resta fermo che, allorquando la Regione deciderà di dare seguito alle linee di intervento riferite alla possibile erogazione di contributi, tale determinazione «dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (ancora sentenza 48 del 2023).”.*

#### **Sentenza n. 64/2023**

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (*Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669*) in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Assumeva il ricorrente che la legge regionale impugnata – pur prevedendo l'adozione di varie ed articolate iniziative, soprattutto in un'ottica di promozione e valorizzazione del

territorio, idonee a produrre un aggravio a carico del bilancio regionale – non indicasse, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte.

Con un successivo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, sempre per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 58, della legge regionale Siciliana n. 13 del 2022, che ha aggiunto alla citata l.r. Siciliana n. 8/2022, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'art. 4-bis, in base al quale gli oneri finanziari derivanti dalla predetta legge sono fronteggiati *«nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali»* e si autorizza il Ragioniere generale della Regione *«ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione»*.

Ad avviso del ricorrente, tale previsione, per la sua assoluta genericità, non assicurava alcuna copertura finanziaria agli oneri di spesa.

La Corte costituzionale ha disposto la riunione dei giudizi, affinché fossero definiti con un'unica pronuncia ed ha ritenuto la questione fondata nei limiti di seguito precisati. Anzitutto, la Consulta ha ritenuto che l'art. 4 della l.r. Siciliana n. 8/2022, nel predisporre l'adozione – entro il 30 giugno di ogni anno, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per il primo anno – di un programma *«con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669»*, di durata quinquennale e articolato per annualità, comportasse una previsione di spesa a carico del bilancio regionale, cioè oneri e conseguenti spese aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attività previste dal menzionato programma. Al riguardo, la stessa non ha ritenuto persuasivo l'argomento della difesa regionale in base al quale l'intera legge – e perciò anche la disposizione in questione – avrebbe natura meramente programmatica; infatti, l'aver demandato all'adozione di un successivo programma la concreta definizione delle iniziative da realizzare nell'ambito degli obiettivi stabiliti non esime il legislatore regionale dal prevedere, in ogni caso, la copertura di spesa che necessariamente ne consegue. A riprova di ciò, lo stesso legislatore regionale è successivamente intervenuto con il menzionato art. 4-bis, che *“per un verso evidenzia la sussistenza di un impegno attuale di spesa; ma, per altro verso, non è idoneo, per la genericità della sua formulazione, a garantire con il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce trovi adeguata copertura.”*.

La Corte, infine, ha escluso che, nel caso di specie, l'individuazione della copertura potesse desumersi dalla relazione tecnica allegata alla legge regionale impugnata, in quanto mancante, nonostante la relativa allegazione si renda necessaria, come più volte ribadito dalla stessa Corte, proprio per escludere la violazione del parametro costituzionale evocato ed anche in presenza di una legge regionale munita di clausola di neutralità finanziaria (sentenze n. 124 del 2022, n. 163 del 2020 e n. 227 del 2019).

La Consulta ha, dunque, concluso evidenziando il contrasto degli artt. 4 e 4-bis della legge regionale impugnata, il secondo dei quali introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge regionale Siciliana n. 13/2022, col precetto posto dall'art. 81, terzo comma, Cost., concernente l'obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte. Mentre, riguardo agli altri articoli della legge impugnata, poiché contenenti l'enunciazione delle finalità dell'intervento normativo e degli strumenti per perseguirle, con le correlate indicazioni organizzative rivolte agli uffici, la stessa ha ritenuto le relative disposizioni non foriere di nuovi oneri a carico della Regione, né tali da istituire, per il futuro, spese a carattere obbligatorio (sentenze n. 57 e n. 48 del 2023), pur precisando che *“qualunque attuazione di tale normazione di indirizzo dovrà essere supportata da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura (sentenza n. 48 del 2023).”*.

#### **Sentenza n. 80/2023**

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha impugnato varie disposizioni della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, tra le quali l'art. 12, lettere a) e b), recante modifiche all'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022.

Il ricorrente assumeva che le norme impugnate utilizzassero a copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro le maggiori entrate di natura tributaria allocate al Titolo I, Tipologia 103, capitolo 1026, in violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., come specificato dalla legge n. 196 del 2009.

Sosteneva, infatti, il ricorrente che le disposizioni regionali impugnate, ricorrendo a entrate dipendenti dall'andamento del gettito *«correlato a future variabili dei mercati finanziari»*, contrastassero con l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 196/2009, che richiede la copertura delle maggiori spese *«mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate»*. Inoltre, lo stesso evidenziava che dette risorse, consistendo in maggiori entrate rispetto a quelle

iscritte nel bilancio di previsione, in quanto derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, non fossero utilizzabili ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 17 per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese, dovendo essere *«finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»*.

La Consulta ha ritenuto la questione fondata sotto entrambi i profili di censura.

### Sentenza n. 82/2023

La Presidenza Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale Abruzzo n. 4 del 2022.

In particolare, con riferimento al comma 1 dell'art. 6 della citata legge, il ricorrente assumeva che la clausola di invarianza finanziaria della spesa ivi prevista non fosse supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, che dimostrassero la possibilità di compiere le attività volte a promuovere e sostenere il mototurismo regionale (indicate dai precedenti artt. 1, 2, 3 e 5) con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Riguardo al comma 2 dell'art. 6 della medesima legge regionale, il ricorso statale censurava la mancata quantificazione e copertura degli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 4 della stessa – cioè, gli interventi per la diffusione del mototurismo con mezzi ecologici e con mezzi idonei al trasporto dei disabili e gli interventi per il mototurismo in sicurezza – ed il rinvio, per l'individuazione delle risorse, agli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio regionale.

La Consulta ha ritenuto fondata la questione relativa all'impugnato articolo 6, comma 1, motivando nel senso che il legislatore regionale è tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti. Al riguardo, ha richiamato il proprio costante orientamento secondo cui la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e, *“«[o]ve la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata*

*da adeguata dimostrazione economica e contabile» (sentenza n. 115 del 2012), consistente nell'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura.".*

In definitiva, la Consulta non ha condiviso la prospettazione difensiva che, nell'attribuire alla promozione dell'attività mototuristica un mero carattere di indirizzo non comportante, come tale, spese aggiuntive, escludeva l'illegittimità costituzionale, in quanto - ha osservato la Corte - tale affermazione non trova conferma nella stessa legge regionale oggetto di impugnazione e, in particolare, nel disposto dell'art. 3, comma 2, laddove si prevede che i suddetti interventi *«sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei»*.

Ne consegue che la necessaria relazione tecnica avrebbe dovuto specificare quanto di pertinenza della normale dotazione degli uffici e quanto, invece, avrebbe dovuto essere imputato ai fondi europei.

Invece, riguardo all'art. 6, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 4/2022, la Corte ha ritenuto che la Regione abbia correttamente fatto riferimento all'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le spese pluriennali continuative, prevede che le leggi regionali quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime solo in caso di spese obbligatorie, rinviando, per quelle facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi. Del resto, come evidenziato dalla stessa Corte, il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale impugnata, nell'individuare un capitolo di bilancio su cui appostare le risorse per sostenere gli oneri dei suddetti interventi e nel precisare che l'autorizzazione di spesa è consentita solo nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti sul bilancio regionale, ha reso evidente il carattere eventuale dell'attività, in relazione alle necessarie risorse disponibili. In proposito, la Consulta ha puntualizzato che il rinvio alla successiva legge di bilancio non concerne soltanto il *quantum* della spesa, ma al legislatore regionale è rimesso anche l'*an* della realizzazione delle attività.

Per le motivazioni sopra riportate, la Corte ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 6, comma 2, della l.r. Abruzzo n. 4/2022.

#### **Sentenza n. 84/2023**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale Siciliana n. 9 del 2021 in riferimento, tra l'altro,

all'art. 81, terzo comma, Cost., per violazione del principio di «*copertura delle spese*», assumendo che le spese inerenti alle stabilizzazioni ivi previste fossero finanziate da risorse regionali, in relazione alle quali erano stati predeterminati limiti finanziari inidonei a garantirne l'integrale copertura, con conseguente spesa a carico dei bilanci degli enti locali – presso i quali avrebbe dovuto manifestarsi il consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale – priva di copertura.

L'impugnato articolo 36 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. Siciliana n. 29/2021, dagli articoli 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge regionale Siciliana n. 35/2021 ed infine dall'articolo 13, comma 22, della legge regionale Siciliana n. 13 del 2022. Poiché anche queste ultime disposizioni hanno formato oggetto di ricorsi statali che ponevano analoghe questioni di legittimità costituzionale, la Corte ha ritenuto di riunire i relativi giudizi e di decidere con un'unica pronuncia.

La Consulta ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti delle disposizioni sopra citate in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. con riguardo al principio dell'obbligo di copertura della spesa, motivando nel senso che la stabilizzazione prevista dall'impugnato articolo 36 comportasse oneri obbligatori per la retribuzione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato tali da riflettersi sull'iscrizione in bilancio delle relative spese per l'intera durata del rapporto lavorativo dei soggetti interessati ed, inoltre, una previsione di risorse finanziarie limitate nel tempo costituisce una lesione dell'equilibrio strutturale del bilancio nel medio e lungo periodo degli enti utilizzatori. Peraltro, non ha mancato di rilevare la Corte, la copertura delle spese del personale a tempo indeterminato è una delle fattispecie tipiche e indefettibili di spesa obbligatoria continuativa e pluriennale in ragione del collegamento con la vita lavorativa del dipendente. Nella specie, ha osservato la Corte, oltre all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori, l'impugnato articolo 36 e le novelle legislative regionali che hanno inciso su di esso prevedevano anche plurimi interventi non chiaramente definiti, né con riferimento al novero dei soggetti coinvolti, né con riguardo alla determinazione dell'entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio e questa indeterminatezza sul numero dei soggetti interessati dalle varie misure previste si ripercuoteva, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione e sulla relativa copertura, ciò comportando, in definitiva, la violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa di

cui all'art. 81, comma 3 Cost., tanto più trattandosi di spese obbligatorie a carattere pluriennale, destinate a gravare sulla già difficile situazione finanziaria degli enti territoriali.

In conclusione, il Giudice delle leggi ha esplicitamente richiamato il proprio orientamento, costante nel ritenere che debbano essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui *“l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata effettuata dal legislatore regionale modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost. (ex multis, sentenza n. 227 del 2019).”*

### Sentenza n. 109/2023

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022, n. 7 (*Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e modifiche alla l.r. 36/2013*).

Il citato articolo 14, per coprire il fabbisogno finanziario derivante dal recupero, promozione e valorizzazione dei siti dismessi e dei beni connessi alla cessata attività mineraria, ha stanziato, ai commi 1 e 2, la somma di euro 80.000,00 per il solo esercizio 2022, rinviando, nell'impugnato comma 3, alle singole leggi di bilancio annuale per la copertura della spesa successiva.

Il ricorrente censurava la disposizione impugnata in quanto ritenuta in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che impongono la copertura delle spese pluriennali variabili per ciascuno degli esercizi finanziari coinvolti nel bilancio triennale di previsione.

Al riguardo, la Consulta ha osservato, anzitutto, che l'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri gravanti sugli esercizi finanziari futuri riguarda le sole leggi che, per intrinseca natura o per espresso dettato normativo, generano una spesa obbligatoria; infatti, in caso di spesa non obbligatoria la scelta di compiere o meno l'attività onerosa va rinnovata per ogni nuovo esercizio finanziario, con conseguente autorizzazione alla spesa. In questo senso dispone, con specifico riferimento alle leggi regionali, l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 ed analoga previsione è contenuta nell'art. 30, comma 6, della legge n. 196 del 2009 per le leggi statali. Ne consegue che, a fronte di oneri di spesa pluriennali, sarà la singola legge

regionale di bilancio annuale a scegliere, in relazione alle risorse disponibili, quali attività compiere tra quelle non obbligatorie e, quindi, a definire la quantificazione e la copertura delle relative spese. Premesso ciò, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la legge regionale, di cui è impugnato il solo art. 14, comma 3, abbia previsto una attività composita e articolata, per il recupero delle miniere dismesse, non attuabile in un'unica soluzione, in quanto prevede, invece, interventi successivi. In particolare, l'art. 2, comma 5, attribuisce, in primo luogo, alla Giunta regionale la formulazione della proposta del programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario, che dovrà essere approvato dal Consiglio regionale.

Per tali motivi, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge regionale impugnata, che stanZIA le somme necessarie per l'adozione del programma di recupero dei siti minerari dismessi per l'anno 2022, rinviando agli esercizi successivi lo stanziamento delle somme che si renderanno necessarie per l'attuazione degli interventi programmati, nella misura definita in base agli esiti dell'attività progettuale e in relazione alle risorse che si deciderà di stanziare nei successivi esercizi.

In definitiva, la Corte ha considerato il *modus operandi* appena descritto coerente sia col fatto che la legge regionale Abruzzo n. 7/2022 presuppone un'attuazione che avviene progressivamente nel tempo, attraverso interventi successivi, sia con la previsione dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, *“fermo restando che la realizzazione di ogni successivo progetto indicato nel programma «dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura» (sentenza n. 48 del 2023)”*.

### **Sentenza n. 110/2023**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra gli altri, gli articoli 7, commi da 5 a 14, e 11 della legge regionale Molise n. 8/2022.

In particolare, con i commi da 5 a 14 dell'art. 7, si attribuivano alla Regione le funzioni di promozione, organizzazione ed indirizzo della formazione e della diffusione della cultura di protezione civile nel territorio regionale (comma 5), si istituiva la Scuola regionale di protezione civile (comma 6), della quale venivano disciplinate la sede (comma 7), il comitato tecnico scientifico (commi da 8 a 12) ed i compiti (commi 13 e 14).

Il ricorrente censurava tali disposizioni ritenendole in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., poiché introducevano nuovi oneri non quantificati e senza indicarne le relative coperture nel bilancio regionale.

In proposito, la Consulta ha osservato che gli impugnati commi da 5 a 14 dell'art. 7 non fossero corredati da alcuna clausola di invarianza finanziaria e, al contempo, non quantificassero gli eventuali oneri da essi derivanti. Inoltre, la stessa ha ritenuto inverosimile che l'intero spettro dei compiti affidati alla Scuola – effettivamente «istituita», e non meramente programmata, dall'impugnato comma 6 – potesse essere svolto a “costo zero” per la Regione “*sol che si esamini, ad esempio, la disposizione di cui al comma 13, in cui si prevede l'organizzazione di «percorsi formativi per la preparazione, l'aggiornamento, l'addestramento, la formazione specialistica nelle materie della protezione civile e dell'emergenza»: attività, tutte, che presuppongono impegni di docenza e assieme di coordinamento amministrativo e logistico, i quali «non poss[o]no realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 10 del 2016, punto 6.1. del Considerato in diritto, e precedenti ivi richiamati). Ciò che determina l'obbligo, cui il legislatore regionale è venuto meno, di indicare i mezzi finanziari per farvi fronte”*».

Per i motivi sopra esposti, il Giudice delle leggi ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi da 5 a 14 dell'art. 7 per contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost.

Con l'impugnato art. 11 della medesima l.r. Molise n. 8/2022, la Giunta regionale era autorizzata a procedere, in virtù dell'alta specializzazione, alla stabilizzazione del personale attualmente in servizio presso il Centro funzionale e presso la Sala operativa del servizio regionale di protezione civile, ovvero all'avvio di ogni procedura utile alla valorizzazione della professionalità specifica maturata dal suddetto personale.

Il ricorrente censurava tale disposizione sostenendo che l'assenza di quantificazione degli oneri conseguenti alla prevista stabilizzazione e la mancata previsione della relativa copertura finanziaria determinassero la violazione, tra l'altro, dell'art. 81, terzo comma, Cost., anche in relazione all'art. 17 della legge n. 196 del 2009.

La Corte ha ritenuto fondata anche tale ultima questione motivando nel senso che la disposizione impugnata comportava, evidentemente, oneri finanziari per la Regione in alcun modo quantificati e per i quali non era prevista alcuna copertura, così da integrare la violazione del parametro costituzionale in esame per le stesse ragioni già sopra menzionate.

**Sentenza n. 122/2023**

Con due ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 1 e 2 delle leggi regionali Molise nn. 18 e 19 del 2022, in riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., quest'ultimo complessivamente in relazione al principio contabile generale dell'annualità del bilancio di cui agli artt. 3 e 60 del d.lgs. n. 118 del 2011 e al principio contabile applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto.

Le leggi regionali impugunate, ai rispettivi articoli 1, riconoscevano la legittimità di debiti fuori bilancio relativi al pagamento di fatture in favore di aziende del trasporto extra-urbano dell'importo pari ad euro 667.853,20 ed euro 345.791,00. Nei rispettivi articoli 2, le disposizioni impugunate provvedevano a darvi copertura con stanziamenti previsti «dalla missione 10, programma 02, titolo 1», senza indicare a quale bilancio tali spese fossero imputate.

Sosteneva il ricorrente che, in base a quanto precisato dalla Regione, la copertura sarebbe avvenuta con risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 e da ciò deduceva il contrasto delle disposizioni impugunate col principio di annualità del bilancio di cui agli artt. 3 e 60 del d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale la copertura degli oneri discendenti dalla legge regionale approvata nel 2022 dovrebbe effettuarsi con risorse del medesimo esercizio e non con somme imputate all'anno precedente.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe stato altresì leso il principio contabile applicato 9.1 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, ai sensi del quale *«[l']emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto»*. La Regione, dunque, non avrebbe potuto impegnare le risorse prima del riconoscimento del debito fuori bilancio, impegno che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere successivo al riconoscimento.

La lesione del richiamato principio contabile applicato, oltre a violare l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», si sarebbe riverberata, secondo il ricorrente, anche in una violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.

La Corte ha ritenuto che i due ricorsi, avendo ad oggetto disposizioni analoghe, impugnate in riferimento a parametri analoghi, potessero essere riuniti, al fine di essere decisi con un'unica pronuncia.

Nel merito, la Consulta ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale degli impugnati articoli 1 e 2 delle leggi regionali Molise nn. 18 e 19 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., per violazione dell'obbligo di copertura delle spese e della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in relazione al principio contabile generale dell'annualità del bilancio espresso nel paragrafo 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011.

La stessa ha motivato rilevando, anzitutto, che le disposizioni regionali impugnate hanno imputato i debiti scaturenti dalle fatture per il trasporto pubblico all'esercizio di bilancio 2021 anziché a quello del 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo ad agosto 2022. La Corte, inoltre, ha richiamato il proprio orientamento per il quale, *“ai sensi del comma 3 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve contestualmente individuare nel bilancio le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti a tale riconoscimento. Le risorse occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta»* (sentenza n. 51 del 2023). Pertanto, la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili.”.

Sulla base di tali presupposti, la Corte ha concluso affermando che le disposizioni impugnate, che riconoscono nel 2022 i debiti fuori bilancio scaturenti dalle fatture per il trasporto pubblico, imputandoli all'esercizio di bilancio 2021 anziché all'esercizio 2022, risultano prive di idonea copertura e pertanto violano l'art. 81, terzo comma, Cost. e collidono, altresì, con l'evocato parametro interposto rappresentato dal principio contabile generale dell'annualità del bilancio espresso nel paragrafo 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, in ragione del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l'anno solare.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera legge regionale Siciliana 28 dicembre 2020, n. 33 (*Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022. Modifiche di norme in materia di stabilizzazione del personale precario*), in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa.

La legge regionale impugnata prevedeva una pluralità di misure eterogenee e disponeva variazioni al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2020, i cui oneri avrebbero dovuto trovare copertura nel risparmio derivante dal rinvio del recupero del disavanzo dell'esercizio 2018 per la quota di pertinenza dell'esercizio 2020; detta operazione era connessa ad una proposta di modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019.

L'art. 3 della legge regionale impugnata stabiliva che: «*[i]n caso di mancata approvazione delle modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, determinate dalla Commissione paritetica in data 24 novembre 2020 ed attualmente all'esame del Consiglio dei Ministri, che prevedono il differimento delle quote del 2020 relative al recupero del disavanzo, pari ad euro 421.889.971,86, gli oneri della presente legge, per l'importo di euro 351.753.973,32, trovano copertura a valere sulle risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni*».

Tale modalità di copertura della spesa, ad avviso del ricorrente, non era costituzionalmente legittima in quanto del tutto ipotetica; infatti, la modifica del citato art. 7, così come operata dall'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2021, non è avvenuta nel senso atteso dalla Regione, essendo stato previsto, invece, il rinvio del ripiano del disavanzo pregresso nell'esercizio 2021 e non nel 2020. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la previsione di cui all'art. 3 della legge regionale in esame non avrebbe potuto costituire idoneo mezzo di copertura finanziaria in cogenza dell'allora vigente art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che non consentiva di procrastinare il recupero del disavanzo accertato negli esercizi precedenti.

Al riguardo, la Corte ha, anzitutto, evidenziato che il richiamato art. 3 prevedeva due distinte modalità di copertura degli oneri scaturenti dalla legge regionale impugnata, la seconda delle quali prevista in via subordinata. La prima era fondata su un'ipotetica futura modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 158/2019 da parte del legislatore statale che, al momento dell'emanazione della legge regionale, non era intervenuta. Tale previsione, proprio per il suo carattere aleatorio, non poteva costituire, ad avviso della Corte, la base di una valida e certa

copertura della spesa. Peraltro, quando il legislatore statale è intervenuto – con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2021– nel modificare l’art. 7 del d.lgs. n. 158/2019, a esercizio 2020 ormai concluso, lo ha fatto in modo diverso da quello ipotizzato dal legislatore regionale. La modalità alternativa di copertura, prevista in via subordinata dall’art. 3 della l.r. Siciliana n. 33/2020, stabiliva che gli oneri derivanti dalla stessa legge fossero finanziati con le risorse «*non ancora utilizzate*» di cui all’art. 111 del d.l. n. 34 del 2020, come convertito. Quest’ultima disposizione – in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – stanziava risorse a favore degli enti territoriali «*[a] fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» per evitare perturbazioni negli equilibri dei rispettivi bilanci.

Pertanto, come non ha mancato di sottolineare la Corte, le risorse previste dal citato art. 111 costituiscono una misura straordinaria, volta a ripristinare l’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che, nel periodo della pandemia, hanno visto diminuire le entrate fiscali a causa del blocco delle attività commerciali e industriali e incrementare le spese di carattere sociale e sanitario. Quindi, dette risorse – ha osservato la stessa – non potevano essere impiegate per sostenere oneri ulteriori e diversi, che avrebbero finito per ampliare la spesa corrente ed incrementare il disavanzo. La Corte ha anche aggiunto che l’art. 3 della l.r. Siciliana n. 33/2020 faceva riferimento a tali risorse genericamente, individuandole come «*risorse non ancora utilizzate*», senza dare contezza della loro effettiva consistenza, rendendo così la copertura incerta e non definita, priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all’art. 81 Cost. (*ex multis*, sentenza n. 227 del 2019), e insuscettibile di essere correttamente correlata alla dimensione finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale impugnata (in tal senso, sentenza n. 51 del 2013). Pertanto – a giudizio della Corte – neanche la previsione alternativa di cui all’art. 3 della legge regionale impugnata risultava compatibile con i canoni costituzionali della correttezza e validità della copertura della spesa, determinando, in tal modo, l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale per violazione del precetto contenuto nell’art. 81, terzo comma, Cost.

Inoltre, secondo la Consulta, una legge complessa come quella in esame, che prevedeva molteplici misure eterogenee – quali, ad esempio, spese per il personale, spese per l’esecuzione di lavori e opere pubbliche, spese per servizi di advisory tecnico-finanziari, ricostituzione del

fondo previdenziale dell'Istituto regionale del vino e dell'olio ed altro –, *“avrebbe dovuto «essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall'indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e dall'articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse già disponibili» (ex plurimis, sentenza n. 227 del 2019)”.*

Riguardo alla normativa regionale sopravvenuta, la Corte ha escluso che il vizio di legittimità costituzionale della l.r. Siciliana n. 33/2020 potesse, contrariamente a quanto ipotizzato dalla difesa regionale, considerarsi sanato dall'art. 7 della successiva l.r. Siciliana n. 1/2021, col quale la Regione ha disposto variazioni finanziarie alla legge regionale impugnata, poiché tale modifica legislativa è intervenuta nel 2021, a esercizio finanziario 2020 ormai concluso ed, inoltre, lo stesso art. 7 è stato successivamente abrogato dall'art. 110 della l.r. Siciliana n. 9/2021.

La Consulta ha altresì escluso che la successiva abrogazione dell'art. 3 dell'impugnata l.r. Siciliana n. 33/2020, ad opera dell'art. 3, comma 6, della legge della Regione Siciliana 13 dicembre 2022, n. 18 (*Variazioni al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024*) consentisse il superamento dei profili di legittimità costituzionale della legge in esame. Infatti - ha osservato la Corte - l'abrogazione è intervenuta a due anni di distanza dalla chiusura dell'esercizio 2020, innestandosi su una situazione economico-finanziaria già definita e quindi non sanabile nei vizi conseguenti all'assenza di copertura di tutti gli interventi previsti. Al riguardo, la stessa ha da tempo puntualizzato che *“caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l'esercizio e per le quali sono individuate le risorse necessarie. Infatti, soltanto riferendosi a un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, mirano ad assicurare il tendenziale equilibrio dell'ente e, in generale, la stabilità della finanza pubblica (sentenza n. 213 del 2008)”.* Ne consegue che il successivo intervento del legislatore regionale causa un sostanziale svuotamento della funzione della programmazione del bilancio di previsione. Pertanto, *“dopo il termine dell'esercizio non è più consentito modificare provvedimenti o fatti gestori in parte entrata e in parte spesa in quanto ciò collide con gli inderogabili principi di annualità e intangibilità del bilancio (sentenza n. 184 del 2016)”.*

In conclusione – ha sottolineato la Corte - la legge regionale impugnata, *“che ha previsto una pluralità di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura*

*finanziaria nell'esercizio di riferimento, «disattende con particolare gravità il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull'effettivo mantenimento degli impegni elettorali, "onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività"» (ex plurimis, sentenze n. 168 del 2022 e n.184 del 2016).*

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. Siciliana n. 33 del 2020, promossa in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

### **Sentenza n. 224/2023**

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, nel corso del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) e sullo stato degli equilibri economico-finanziari del Comune di Fara in Sabina, ha sollevato, tra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, in riferimento agli artt. 81, commi terzo e sesto, 97, primo comma, 119, commi primo e sesto (recte: settimo), Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge cost. n. 1 del 2012.

Il rimettente rappresentava che il Comune di Fara in Sabina, trovandosi in PRFP, aveva impiegato risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura di nuove spese, ai sensi dell'art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, con un automatico miglioramento del saldo di parte disponibile «*riga E dell'allegato n. 10 del d.lgs. n. 118 del 2011*», senza alcuna posta di neutralizzazione. In particolare, né i residui passivi, né i fondi accantonati e destinati agli investimenti del risultato di amministrazione recavano per intero l'importo del fondo ancora da restituire. Il Comune aveva così coperto i debiti fuori bilancio e, contemporaneamente, aveva beneficiato del miglioramento del risultato di amministrazione.

La Sezione regionale di controllo del Lazio lamentava che il comma 1 dell'art. 43 del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, introduceva la facoltà di impiegare il fondo di rotazione come risorsa di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 dell'art. 243-bis t.u. enti locali, necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Preliminarmente, la Corte ha osservato, facendo esplicito richiamo al proprio orientamento secondo il quale le anticipazioni di liquidità non possono essere impiegate «*per*

*risanare bilanci strutturalmente in perdita»* (sentenza n. 4 del 2020), ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi già iscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali fra la cassa e la competenza, mentre, l'art. 43, comma 1, del d.l. n. 133/2014, come convertito, al contrario, consentiva l'impiego delle risorse ottenute dal fondo di rotazione a titolo di copertura per il pagamento dei debiti fuori bilancio e per il recupero del disavanzo, in tal modo ponendosi direttamente in contrasto con la cosiddetta regola aurea che prescrive di effettuare indebitamenti solo per spese di investimento (art. 119, settimo comma, Cost.), con pregiudizio degli equilibri dell'ente locale e con un effetto migliorativo non veritiero del risultato di amministrazione.

La Consulta ha, pertanto, ritenuto che l'art. 43, comma 1, del d.l. n. 133/2014, nella parte in cui non prevedeva che l'utilizzo delle risorse attribuibili agli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale a valere sul *"Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali"* di cui all'art. 243-ter del d.lgs. n. 267 del 2000 doveva avvenire solo a titolo di cassa, violasse tanto l'art. 119, settimo comma, Cost., quanto i principi dell'equilibrio di bilancio e dell'obbligo di copertura della spesa, di cui agli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., poiché l'impiego del fondo di rotazione a titolo di copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio determina un apparente miglioramento del risultato di amministrazione con conseguente espansione della capacità di spesa priva di copertura che si riflette sugli equilibri di bilancio dell'ente.

La Consulta ha dichiarato altresì illegittimo il comma 2 dello stesso articolo 43, nella parte in cui non prevedeva che fosse comunque garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata, poiché, dalla mancata previsione del dovere di contabilizzare nel fondo anticipazioni liquidità l'importo ottenuto a titolo di anticipazione dal fondo di rotazione, al netto delle quote annuali rimborsate, derivava l'allargamento artificioso della capacità di spesa, senza alcuna garanzia sull'effettiva possibilità di restituzione dell'intero ammontare ottenuto a titolo di anticipazione, e con pregiudizio per i futuri equilibri di bilancio.

La Corte ha concluso ribadendo che *“l’anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati”*.

## **6. LE TABELLE**

Tabella 01 – Leggi della Regione Marche pubblicate nell’anno 2023

Tabella 02 – Leggi regionali pubblicate nell’anno 2023 con clausole di neutralità/  
invarianza finanziaria

Tabella 03 – Oneri finanziari

Tabella 04 – Modalità di copertura

| <b>Tabella 01 - Leggi della Regione Marche pubblicate nell'anno 2023</b> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
|                                                                          | <b>Legge regionale</b>                                                                                                  | <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>B.U.R.M.</b>           | <b>Iniziativa (*)</b> | <b>P.d.l.</b> |
| 1                                                                        | <b>n. 29</b><br><b>30 dicembre 2022</b>                                                                                 | Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi) | n. 1<br>5 gennaio 2023    | C                     | n.<br>99/22   |
| 2                                                                        | <b>n. 30</b><br><b>30 dicembre 2022</b>                                                                                 | Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n. 1<br>5 gennaio 2023    | G                     | n.<br>143/22  |
| 3                                                                        | <b>n. 1</b><br><b>1 febbraio 2023</b>                                                                                   | Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n. 14<br>9 febbraio 2023  | C                     | n.<br>71/21   |
| 4                                                                        | <b>n. 2</b><br><b>10 febbraio 2023</b>                                                                                  | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n. 18<br>23 febbraio 2023 | C                     | n.<br>124/22  |
| 5                                                                        | <b>n. 3</b><br><b>23 febbraio 2023</b>                                                                                  | Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n. 21<br>2 marzo 2023     | G                     | n.<br>159/22  |
| 6                                                                        | <b>n. 4</b><br><b>29 marzo 2023</b><br><i>(abrogata, con decorrenza 01.01.2024, dall'art. 25 della l.r. n. 19/2023)</i> | Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile)                                                                                                                                                         | n. 30<br>30 marzo 2023    | G                     | n.<br>172/23  |

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |   |              |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------------|
| 7  | <i>n. 5<br/>26 aprile 2023</i>                     | Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22) | n. 41<br>4 maggio 2023  | C | n.<br>183/23 |
| 8  | <i>n. 6<br/>26 aprile 2023</i>                     | Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n. 41<br>4 maggio 2023  | C | n.<br>135/22 |
| 9  | <i>n. 7<br/>25 maggio 2023</i>                     | Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)                                                                                                                                                                                                          | n. 49<br>1 giugno 2023  | C | n.<br>127/22 |
| 10 | <i>Legge statutaria<br/>n. 9<br/>9 giugno 2023</i> | Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n. 52<br>15 giugno 2023 | G | n.<br>138/22 |
| 11 | <i>n. 8<br/>29 giugno 2023</i>                     | Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n. 57<br>29 giugno 2023 | C | n.<br>201/23 |
| 12 | <i>n. 9<br/>5 luglio 2023</i>                      | Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n. 61<br>13 luglio 2023 | G | n.<br>174/23 |
| 13 | <i>n. 10<br/>5 luglio 2023</i>                     | Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n. 61<br>13 luglio 2023 | G | n.<br>168/23 |
| 14 | <i>n. 11<br/>20 luglio 2023</i>                    | Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n. 65<br>21 luglio 2023 | C | n.<br>108/22 |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |   |                      |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 15 | <i>n. 12<br/>20 luglio 2023</i>    | Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126                                                                             | <i>n. 65<br/>21 luglio 2023</i>    | G | <i>n.<br/>204/23</i> |
| 16 | <i>n. 13<br/>27 luglio 2023</i>    | Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)                                                                                                  | <i>n. 69<br/>3 agosto 2023</i>     | G | <i>n.<br/>186/23</i> |
| 17 | <i>n. 14<br/>25 settembre 2023</i> | Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano                                                                                                                                                                                                                              | <i>n. 86<br/>5 ottobre 2023</i>    | C | <i>n.<br/>182/23</i> |
| 18 | <i>n. 15<br/>25 settembre 2023</i> | Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000) | <i>n. 86<br/>5 ottobre 2023</i>    | G | <i>n.<br/>189/23</i> |
| 19 | <i>n. 16<br/>26 ottobre 2023</i>   | Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative                                                                                                                                                                                                                                 | <i>n. 92<br/>26 ottobre 2023</i>   | G | <i>n.<br/>224/23</i> |
| 20 | <i>n. 17<br/>6 novembre 2023</i>   | Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.                                                                                                                                                                  | <i>n. 99<br/>16 novembre 2023</i>  | C | <i>n.<br/>51/21</i>  |
| 21 | <i>n. 18<br/>9 novembre 2023</i>   | Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale                                                                                                                                                                                                                              | <i>n. 99<br/>16 novembre 2023</i>  | C | <i>n.<br/>77/21</i>  |
| 22 | <i>n. 19<br/>30 novembre 2023</i>  | Norme della pianificazione per il governo del territorio                                                                                                                                                                                                                                  | <i>n. 104<br/>30 novembre 2023</i> | G | <i>n.<br/>217/23</i> |
| 23 | <i>n. 20<br/>30 novembre 2023</i>  | Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto                                                                                                                                                                    | <i>n. 104<br/>30 novembre 2023</i> | G | <i>n.<br/>232/23</i> |
| 24 | <i>n. 21<br/>30 novembre 2023</i>  | Rendiconto generale della Regione per l'anno 2022                                                                                                                                                                                                                                         | <i>n. 104<br/>30 novembre 2023</i> | G | <i>n.<br/>187/23</i> |

|    |                                   |                                                                                                                                                                   |                                    |   |           |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| 25 | <i>n. 22<br/>30 novembre 2023</i> | Variazione generale al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) | <i>n. 104<br/>30 novembre 2023</i> | G | n. 235/23 |
| 26 | <i>n. 23<br/>7 dicembre 2023</i>  | Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita                                                       | <i>n. 110<br/>21 dicembre 2023</i> | G | n. 212/23 |
| 27 | <i>n. 24<br/>13 dicembre 2023</i> | Ulteriori disposizioni di adeguamento della legislazione regionale                                                                                                | <i>n. 110<br/>21 dicembre 2023</i> | C | n. 216/23 |
| 28 | <i>n. 25<br/>28 dicembre 2023</i> | Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)                                                              | <i>n. 114<br/>28 dicembre 2023</i> | G | n. 238/23 |
| 29 | <i>n. 26<br/>28 dicembre 2023</i> | Bilancio di previsione 2024/2026                                                                                                                                  | <i>n. 114<br/>28 dicembre 2023</i> | G | n. 239/23 |

(\*) C: iniziativa consiliare; G: iniziativa della Giunta regionale

(I) riguardata da osservazioni istruttorie.

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it))

| <b>Tabella 02 - Leggi regionali pubblicate nell'anno 2023 con clausole di neutralità/invarianza finanziaria</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                 | <b>Legge regionale</b>             | <b>Titolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>N. scheda osservazioni</b> |
| 1                                                                                                               | <b>n. 29<br/>30 dicembre 2022</b>  | Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)                                                  | 1                             |
| 2                                                                                                               | <b>n. 30<br/>30 dicembre 2022</b>  | Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                             |
| 3                                                                                                               | <b>n. 2<br/>10 febbraio 2023</b>   | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                             |
| 4                                                                                                               | <b>n. 3<br/>23 febbraio 2023</b>   | Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                             |
| 5                                                                                                               | <b>n. 5<br/>26 aprile 2023</b>     | Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22) | 6                             |
| 6                                                                                                               | <b>n. 6<br/>26 aprile 2023</b>     | Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                             |
| 7                                                                                                               | <b>n. 8<br/>29 giugno 2023</b>     | Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                             |
| 8                                                                                                               | <b>n. 9<br/>5 luglio 2023</b>      | Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                            |
| 9                                                                                                               | <b>n. 10<br/>5 luglio 2023</b>     | Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                            |
| 10                                                                                                              | <b>n. 13<br/>27 luglio 2023</b>    | Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                            |
| 11                                                                                                              | <b>n. 15<br/>25 settembre 2023</b> | Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000)                                                                                                                                                                                               | 17                            |
| 12                                                                                                              | <b>n. 17<br/>6 novembre 2023</b>   | Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                            |
| 13                                                                                                              | <b>n. 24<br/>13 dicembre 2023</b>  | Ulteriori disposizioni di adeguamento della legislazione regionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25                            |

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it))

| <b>Tabella 03 – Oneri finanziari</b>     |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               |                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Legge regionale                          | 2023                                                                                            | 2024                                                                                                      | 2025                                                                                                      | Anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle leggi | N. scheda osserv. |
| <b>n. 1</b><br><b>1 febbraio 2023</b>    | art. 4, c. 1:<br>200.000,00,<br>di cui 100.000,00<br>al titolo 1 e<br>100.000,00 al<br>titolo 2 | art. 4, c. 1:<br>200.000,00, di cui<br>100.000,00 al<br>titolo 1 e<br>100.000,00 al<br>titolo 2           | art. 4, c. 1:<br>200.000,00,<br>di cui 100.000,00<br>al titolo 1 e<br>100.000,00 al titolo<br>2           | art. 4, c. 3:<br>oneri non<br>quantificati<br>(1)                                             | 3                 |
| <b>n. 7</b><br><b>25 maggio 2023</b>     |                                                                                                 | art. 32, c. 2:<br>1.665.276,63<br>al titolo 2<br>1.498.748,96<br>al titolo 2<br>166.527,66<br>al titolo 2 | art. 32, c. 2:<br>1.665.276,63<br>al titolo 2<br>1.498.748,96<br>al titolo 2<br>166.527,66<br>al titolo 2 | art. 32, c. 3:<br>oneri non<br>quantificati<br>(1)                                            | 8                 |
| <b>n. 11</b><br><b>20 luglio 2023</b>    | art. 13, c. 1:<br>14.500,00<br>al titolo 1                                                      | art. 13, c. 1:<br>50.000,00<br>al titolo 1                                                                | art. 13, c. 1:<br>50.000,00<br>al titolo 1                                                                | art. 13, c. 3:<br>oneri non<br>quantificati<br>(1)                                            | 13                |
| <b>n. 12</b><br><b>20 luglio 2023</b>    | art. 1, c. 1:<br>3.573,55<br>al titolo 01                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               | 14                |
| <b>n. 14</b><br><b>25 settembre 2023</b> | art. 5, c. 1:<br>9.000,00<br>al titolo 1                                                        | art. 5, c. 1:<br>10.000,00<br>al titolo 1                                                                 | art. 5, c. 1:<br>10.000,00<br>al titolo 1                                                                 | art. 5, c. 3:<br>non quantificati<br>(1)                                                      | 16                |
| <b>n. 16</b><br><b>26 ottobre 2023</b>   | art. 6:<br>27.500,00<br>al titolo 1<br>35.000,00<br>al titolo 1                                 |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               | 18                |
|                                          | art. 8 c. 1:<br>1.000.000,00<br>al titolo 1                                                     | art. 8 c. 1:<br>3.177.000,00<br>al titolo 1                                                               | art. 8 c. 1:<br>5.354.000,00<br>al titolo 1                                                               |                                                                                               |                   |
|                                          | art. 8 c. 2:<br>1.064.581,10<br>al titolo 1<br>5.590.418,90<br>al titolo 1                      | art. 8 c. 2:<br>1.064.581,10<br>al titolo 1<br>5.590.418,90<br>al titolo 1                                | art. 8 c. 2:<br>1.064.581,10<br>al titolo 1<br>5.590.418,90<br>al titolo 1                                |                                                                                               |                   |
|                                          | art. 9 c. 1:<br>1.562.762,86<br>di cui 962.762,86<br>al titolo 1<br>600.000,00 al<br>titolo 2   |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               |                   |
|                                          | art. 9 c. 2:<br>721.892,98<br>al titolo 2                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               |                   |
|                                          | art. 9 c. 3:<br>4.447.432,60<br>al titolo 1                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               |                   |
|                                          | art. 9 c. 4:<br>1.000.000,00<br>al titolo 1                                                     |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               |                   |
|                                          | art. 10 c. 1:<br>417.000,00<br>al titolo 1                                                      |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               |                   |
|                                          | art. 10 c. 2:<br>75.000,00<br>al titolo 2                                                       |                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                               |                   |

|                                         |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
|                                         | art. 11 c. 1:<br>21.503,79<br>al titolo 1                                           |                                                                                                             | art. 11 c. 1:<br>7.799,37<br>al titolo 1                                            |                                                                         |    |
|                                         | art. 11 c. 2:<br>92.649.404,92<br>al titolo 1                                       |                                                                                                             |                                                                                     |                                                                         |    |
|                                         | art. 13 cc. 1 e 2:<br>oneri non<br>quantificati,<br>rinvio alle tabelle<br>allegate | art. 13 cc. 1 e 2:<br>oneri non<br>quantificati,<br>rinvio alle tabelle<br>allegate                         | art. 13 cc. 1 e 2:<br>oneri non<br>quantificati, rinvio<br>alle tabelle<br>allegate |                                                                         |    |
|                                         | art. 15 cc. 1 e 2:<br>oneri non<br>quantificati,<br>rinvio agli<br>allegati         | art. 15 cc. 1 e 2:<br>oneri non<br>quantificati,<br>rinvio agli allegati                                    | art. 15 cc. 1 e 2:<br>oneri non<br>quantificati, rinvio<br>agli allegati            |                                                                         |    |
| <b>n. 18</b><br><b>9 novembre 2023</b>  |                                                                                     | art. 3 c. 1:<br>10.000,00<br>al titolo 1                                                                    | art. 3 c. 1:<br>10.000,00<br>al titolo 1                                            | art. 3, c. 3:<br>oneri non<br>quantificati<br>(1)                       | 20 |
| <b>n. 19</b><br><b>30 novembre 2023</b> |                                                                                     | art. 32 c. 1:<br>90.000,00,<br>di cui euro<br>40.000,00 al titolo<br>1 ed euro<br>50.000,00 al titolo<br>2  |                                                                                     | art. 32, c. 7:<br>oneri non<br>quantificati<br>(1)                      | 21 |
|                                         |                                                                                     | art. 32 c. 2:<br>80.000,00,<br>al titolo 1                                                                  |                                                                                     |                                                                         |    |
|                                         |                                                                                     | art. 32 c. 3:<br>80.000,00,<br>al titolo 1                                                                  |                                                                                     |                                                                         |    |
|                                         |                                                                                     | art. 32 c. 4:<br>30.000,00,<br>al titolo 1                                                                  |                                                                                     |                                                                         |    |
|                                         |                                                                                     | art. 32 c. 5:<br>120.000,00,<br>di cui euro<br>45.000,00 al titolo<br>1 ed euro<br>75.000,00 al titolo<br>2 |                                                                                     |                                                                         |    |
| <b>n. 20</b><br><b>30 novembre 2023</b> | art. 3 c. 1:<br>11.000,00<br>al titolo 1                                            | art. 3 c. 1:<br>61.000,00<br>al titolo 1                                                                    | art. 3 c. 1:<br>61.000,00<br>al titolo 1                                            | art. 3, c. 3:<br>oneri non<br>quantificati<br>(1)                       | 22 |
| <b>n. 22</b><br><b>30 novembre 2023</b> | oneri non<br>quantificati                                                           | oneri non<br>quantificati                                                                                   | oneri non<br>quantificati                                                           |                                                                         | 23 |
| <b>n. 23</b><br><b>7 dicembre 2023</b>  |                                                                                     | art. 8 c. 1:<br>400.000,00<br>al titolo 1                                                                   | art. 8 c. 1:<br>400.000,00<br>al titolo 1                                           | art. 8, c. 3:<br>oneri non<br>quantificati<br>(1)                       | 24 |
| <b>n. 25</b><br><b>28 dicembre 2023</b> |                                                                                     | articolo 2, c. 1:<br>oneri indicati<br>nell'allegato B<br>(2.300.000,00)                                    | articolo 2, c. 1:<br>oneri indicati<br>nell'allegato B<br>(65.000,00)               | articolo 2, c. 1:<br>oneri indicati<br>nell'allegato B<br>(0,00)        | 26 |
|                                         |                                                                                     | articolo 2, c. 2:<br>oneri indicati<br>nell'allegato D1<br>(4.505.396,82)                                   | articolo 2, c. 2:<br>oneri indicati<br>nell'allegato D1<br>(2.891.000,00)           | articolo 2, c. 2:<br>oneri indicati<br>nell'allegato D1<br>(968.000,00) |    |

|  |  |                                                                            |                                                                            |                                                                            |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | articolo 2, c. 3:<br>oneri indicati<br>nell'allegato D2<br>(44.116.363,10) | articolo 2, c. 3:<br>oneri indicati<br>nell'allegato D2<br>(61.609.633,40) | articolo 2, c. 3:<br>oneri indicati<br>nell'allegato D2<br>(49.750.000,00) |  |
|  |  | articolo 2, c. 4:<br>oneri indicati<br>nell'allegato E<br>(268.464.705,76) | articolo 2, c. 4:<br>oneri indicati<br>nell'allegato E<br>(237.938.831,74) | articolo 2, c. 4:<br>oneri indicati<br>nell'allegato E<br>(54.707.184,85)  |  |
|  |  | art. 3 c. 1:<br>135.500,00<br>al titolo 1                                  | art. 3 c. 1:<br>1.000,00<br>al titolo 1                                    |                                                                            |  |
|  |  | art. 4 c. 1:<br>3.177.000,00<br>al titolo 1                                | art. 4 c. 1:<br>3.177.000,00<br>al titolo 1                                | art. 4 c. 1:<br>5.354.000,00<br>al titolo 1                                |  |
|  |  | art. 6 c. 2:<br>400.000,00                                                 | art. 6 c. 2:<br>400.000,00                                                 | art. 6 c. 2:<br>400.000,00                                                 |  |
|  |  | art. 7 c. 3:<br>179.079,00                                                 | art. 7 c. 3:<br>179.079,00                                                 | art. 7 c. 3:<br>179.079,00                                                 |  |

(1) Per gli anni successivi a quelli espressamente considerati nelle disposizioni finanziarie delle leggi, rinvio dell'autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio.

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)); valori in euro

| Tabella 04 – Modalità di copertura    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Legge regionale                       | MODALITA' DI COPERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N. scheda osserv. |
| <b>n. 1</b><br><b>1 febbraio 2023</b> | <p><b>Articolo 4, c. 2:</b> Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:</p> <p>a) per l'anno 2023 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 <i>"Tutela della salute"</i>, Programma 07 <i>"Ulteriori spese in materia sanitaria"</i> rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 <i>"Servizi istituzionali, generali e di gestione"</i>, Programma 11 <i>"Altri servizi generali"</i> dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;</p> <p>b) per l'anno 2024 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 <i>"Tutela della salute"</i>, Programma 07 <i>"Ulteriori spese in materia sanitaria"</i> rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 <i>"Servizi istituzionali, generali e di gestione"</i>, Programma 11 <i>"Altri servizi generali"</i> dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;</p> <p>c) per l'anno 2025 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 <i>"Tutela della salute"</i>, Programma 07 <i>"Ulteriori spese in materia sanitaria"</i> rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 <i>"Servizi istituzionali, generali e di gestione"</i>, Programma 11 <i>"Altri servizi generali"</i> dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.</p> | 3                 |
| <b>n. 7</b><br><b>25 maggio 2023</b>  | <p><b>Articolo 32, c. 1:</b> Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, stimate per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in euro 3.330.553,25 sono introitate, ad incremento dello stanziamento già iscritto al Titolo 3 <i>"Entrate extratributarie"</i>, tipologia 01 <i>"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"</i> dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2023/2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                 |
| <b>n. 11</b><br><b>20 luglio 2023</b> | <p><b>Articolo 13, c. 2:</b> Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione rispettivamente di euro 14.500,00 ed euro 50.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>, Programma 03 <i>"Altri fondi"</i>; per l'anno 2025 mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 <i>"Servizi istituzionali, generali e di gestione"</i>, Programma 03 <i>"Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato"</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                |
| <b>n. 12</b><br><b>20 luglio 2023</b> | <p><b>Articolo 1, c. 2:</b> Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2023/2025, annualità 2023, nella Missione 01, Programma 03, Titolo 1, a carico del capitolo di spesa 2010310016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>n. 14</b><br/><b>25 settembre 2023</b></p> | <p><b>Articolo 5, c. 2:</b> Alla copertura della spesa indicata dal comma 1 si provvede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per l'anno 2023 mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 05 <i>"Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"</i>, Programma 02 <i>"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"</i>, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;</li> <li>b. per l'anno 2024 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>, Programma 03 <i>"Altri fondi"</i>, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;</li> <li>c. per l'anno 2025 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>, Programma 01 <i>"Fondo di riserva"</i>, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>16</p> |
| <p><b>n. 16</b><br/><b>26 ottobre 2023</b></p>   | <p><b>Articolo 6, c. 4:</b> La copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.</p> <p><b>Articolo 8, c. 3:</b> La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.</p> <p><b>Articolo 9, c. 7:</b> La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi da 1 a 4 è garantita per euro 6.447.432,60 dalle nuove entrate di cui al comma 5, iscritte con questa legge a carico del Titolo 3, Tipologia 500 dello stato di previsione dell'entrata, e per euro 1.284.655,84 dalla contestuale riduzione di stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.</p> <p><b>Articolo 10, c. 3:</b> La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.</p> <p><b>Articolo 11, c. 3:</b> La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.</p> <p><b>Articolo 13, c. 3:</b> La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.</p> <p><b>Articolo 17:</b> La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.</p> | <p>18</p> |
| <p><b>n. 18</b><br/><b>9 novembre 2023</b></p>   | <p><b>Articolo 3, c. 2:</b> Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>, Programma 03 <i>"Altri fondi"</i> e, per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 <i>"Servizi istituzionali, generali e di gestione"</i>, Programma 03 <i>"Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>20</p> |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <p><b>n. 19</b><br/><b>30 novembre 2023</b></p>                                                                                                                 | <p><b>Articolo 32, c. 6:</b> Alla copertura della spesa autorizzata ai commi da 1 a 5 si provvede si provvede mediante riduzione:<br/>a) di euro 80.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 10 “<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>”, Programma 01 “<i>Trasporto ferroviario</i>”, Titolo 1, e di euro 195.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 10 “<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>”, Programma 02 “<i>Trasporto pubblico locale</i>”, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;<br/>b) di euro 125.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “<i>Fondi e accantonamenti</i>”, Programma 03 “<i>Altri fondi</i>”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025</p> | <p>21</p> |
| <p><b>n. 20</b><br/><b>30 novembre 2023</b></p>                                                                                                                 | <p><b>Articolo 3, c. 2:</b> La copertura della spesa autorizzata dal comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025 a carico della Missione 1 “<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>”, Programma 1 “<i>Organi istituzionali</i>”, Titolo 1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>22</p> |
| <p><b>n. 22</b><br/><b>30 novembre 2023</b></p>                                                                                                                 | <p><b>Articolo 3:</b> La copertura delle spese autorizzate con questa legge è garantita dalla contestuale riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa come dimostrata dal prospetto riepilogativo delle variazioni dello stato di previsione della spesa di cui all'allegato 2, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 6.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>23</p> |
| <p><b>n. 23</b><br/><b>7 dicembre 2023</b></p>                                                                                                                  | <p><b>Articolo 8, c. 2:</b> La copertura delle spese autorizzate al comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione nella tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>24</p> |
| <p><b>n. 25</b><br/><b>28 dicembre 2023</b><br/><i>Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)</i></p> | <p><b>Articolo 4, c. 2:</b> La copertura della spesa di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>26</p> |
|                                                                                                                                                                 | <p><b>Articolo 6, c. 2:</b> Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 400.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 “<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>”, e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|                                                                                                                                                                 | <p><b>Articolo 7, c. 3:</b> Dall'applicazione delle disposizioni di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 179.079,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 “<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>” dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                                                                 | <p><b>Articolo 20:</b> Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2024/2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

Fonte: elaborazione Corte dei conti (dati desunti dal sito delle norme della Regione Marche: [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it));

## 7. LE SCHEDE SULLE SINGOLE LEGGI

**7.1 Legge regionale 30 dicembre 2022, n. 29 "Modifiche alle leggi regionali 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") e 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero) e 2 settembre 1997, n. 57 (Istituzione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi)" (B.U.R.M. 5 gennaio 2023, n. 1)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 99/2022*). Alla stessa sono state abbinate due proposte anch'esse di iniziativa consiliare (*nn. 96/2022 e 97/2022*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche<sup>5</sup> sono presenti: la proposta di legge n. 99, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96, la proposta della III Commissione permanente (*recante il testo della unificato dalla Commissione delle citate proposte*), la nota del Presidente del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro indirizzata al Presidente della III Commissione assembleare, nella quale si motiva l'impossibilità di formulare un parere, oltre che per *"il serrato calendario dei lavori"*, anche *"per l'insufficiente informazione riguardante l'invarianza di oneri finanziari a seguito dei provvedimenti previsti"*, la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla III Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

---

<sup>5</sup>[www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)

- **L'articolo 1** (*Sostituzione dell'articolo 3 della l.r.57/1997*) prevede, ai sensi della legge regionale di riordino degli enti di gestione dei Parchi naturali regionali (l.r. 13/2012), che la gestione del parco regionale della Gola della Rossa e di Frasassi venga attribuita ad un apposito ente di diritto pubblico, in sostituzione dell'Unione Montana dell'Esino – Frasassi, (attuale gestore) disciplinando altresì le modalità di composizione del consiglio direttivo del nuovo ente;
- **l'articolo 2** (*Subentro all'Unione montana dell'Esino-Frasassi*) prevede espressamente che il nuovo ente di diritto pubblico subentrerà all'Unione montana dell'Esino – Frasassi nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi;
- **l'articolo 3** (*Modifiche alla l.r. 13/2012*) modifica la composizione del consiglio direttivo degli enti di gestione dei parchi naturali regionali aumentando il numero dei rappresentanti regionali (da 1 a 3), tutti nominati dalla Giunta regionale e prevedendo altresì la partecipazione di un rappresentante per ciascun comune situato all'interno dell'area naturale protetta. Viene inoltre stabilito che il Presidente, scelto anche al di fuori del Consiglio direttivo, venga nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non possa ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. Sono infine dettate specifiche disposizioni in tema di modalità di votazione all'interno del consiglio direttivo;
- **l'articolo 4** (*Modifiche alla l.r. 2/2019*) aumenta (da 1 a 3) il numero dei rappresentanti della Regione anche all'interno del consiglio direttivo dell'Ente Parco regionale del Conero; sopprime la disposizione che collegava la durata del consiglio direttivo del Parco del Conero alla legislatura regionale, uniformandola alla disciplina generale che prevede una durata quinquennale (articolo 3, comma 2, della l.r. 13/2012) e rinvia, infine, per la nomina del Presidente alle disposizioni previste dalla l.r. 13/2012;
- **l'articolo 5** (*Disposizioni transitorie e finali*) stabilisce che l'Unione montana dell'Esino-Frasassi e il nuovo ente di gestione del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi definiranno, mediante intesa, i tempi e le modalità del subentro da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; rinvia l'applicazione delle modifiche apportate alla previgente disciplina regionale al primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della legge in esame e, infine, proroga la durata del Presidente e del Consiglio direttivo dell'Ente Parco San Bartolo (in scadenza il 31.12.2022) sino al 28 febbraio 2023;

- l'**articolo 6** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento agli **articoli da 1 a 5**, attesta che le relative disposizioni hanno carattere normativo e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### ***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale***

#### **1.1. CARENZA INFORMATIVA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DI CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

Con riferimento agli adempimenti previsti dalle disposizioni della presente legge (sostituzione dell'ente gestore del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi con un nuovo ente di diritto pubblico, modifica della composizione del consiglio direttivo degli enti di gestione dei parchi naturali regionali mediante aumento del numero dei rappresentanti regionali da 1 a 3, tutti nominati dalla Giunta regionale, previsione della partecipazione di un rappresentante per ciascun comune situato all'interno dell'area naturale protetta), la citata relazione non quantifica i relativi oneri né indica le risorse già esistenti in bilancio per farvi fronte.

Lo stesso presidente del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, come visto, adduce, tra le motivazioni del mancato rilascio del parere *“l'insufficiente informazione riguardante l'invarianza di oneri finanziari a seguito dei provvedimenti previsti”*.

Come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, *“Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.”*.

Anche a livello di normativa regionale, l'articolo 8, comma 2 ter della l.reg. n. 31/2001<sup>6</sup> e s.m.i. prevede che *“Nel caso in cui il singolo articolo o la proposta di legge nel suo complesso non comporti oneri o minori entrate, il dirigente della struttura organizzativa regionale proponente attesta l'invarianza e fornisce nella relazione tecnico finanziaria gli elementi idonei a suffragare tale invarianza.”*.

Pertanto, come opportunamente indicato dalla Sezione delle Autonomie (v. da ultimo la delibera n. 10/2023), il legislatore regionale è tenuto alla redazione della Relazione tecnica contenente tutti gli elementi indicati nel citato articolo 17, comma 6-bis *“tanto nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti (in tal senso si veda la già citata Corte cost., sentenza n. 226 del 2021) quanto nel caso in cui la norma non presenti effetti finanziari dichiarati, il che va ugualmente dimostrato.”*.

Inoltre, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (v. da ultimo sentenza n. 82 del 2023), la clausola di invarianza finanziaria non deve tradursi in una mera clausola di stile e *«ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile»* (sentenza n. 115 del 2012), cioè dall'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa, i cui oneri devono essere specificamente quantificati per dimostrare l'attendibilità della copertura.

L'assenza degli elementi informativi richiesti per la relazione tecnica dall'articolo 17, comma 6-bis non consente, nei casi di dichiarata assenza di effetti finanziari, un'analitica ricostruzione dell'effettiva assenza di oneri, né permette, nei casi in cui la clausola faccia espresso riferimento alle risorse già esistenti in bilancio, la valutazione circa l'idoneità e sufficienza di queste ultime rispetto agli adempimenti previsti, mediante la comparazione tra gli effetti derivanti dalle nuove disposizioni e le risorse disponibili.

**1.1.R.** In fase istruttoria, l'Amministrazione ha replicato che gli elementi richiesti in presenza di clausola di invarianza finanziaria possono essere desunti direttamente dal contenuto delle

---

<sup>6</sup> Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 “Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione”.

single disposizioni. In particolare, per quanto concerne l'articolo 1, il finanziamento del nuovo ente è assicurato dalle risorse già assegnate all'Unione montana dell'Esino-Frasassi per le stesse finalità ed, infatti, l'articolo 2 prevede il subentro del nuovo ente nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.

Quanto agli articoli 3 e 4, che modificano la composizione dei Consigli direttivi degli enti Parco, l'Amministrazione ha evidenziato che i componenti dei medesimi Consigli direttivi non percepiscono indennità, ma solo il rimborso delle spese, per le quali sono stanziati adeguate risorse nei bilanci dei singoli enti parco.

Infine, riguardo alla disposizione dell'articolo 8, comma 2 ter, della l.r. n. 31/2001, l'Amministrazione ha precisato che, per le proposte ad iniziativa consiliare, a differenza di quelle ad iniziativa della Giunta, non sussiste una *"struttura organizzativa"* proponente.

## **1.2. INCONGRUENZA TRA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ARTICOLO 6 DELLA LEGGE SUI MOTIVI DELL'INVARIANZA FINANZIARIA**

Mentre l'articolo 6 motiva l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale attestando che all'attuazione della legge *"si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"* e, quindi, con le risorse già disponibili, la relazione tecnico finanziaria, invece, per tutte le disposizioni (ad eccezione dell'articolo 6), riconduce l'assenza di oneri al *"carattere normativo"* delle stesse.

**1.2.R.** L'Amministrazione ha osservato che il *"carattere normativo"* non esclude l'invarianza. La stessa ha altresì rilevato che la normativa non contiene una definizione delle nozioni di invarianza e neutralità finanziaria né dell'espressione *"carattere normativo"* o *"ordinamentale"*, che pure è utilizzata nelle relazioni tecniche-finanziarie, non solo da parte delle Regioni, per indicare l'assenza di oneri.

Ad avviso della Regione, pertanto, sarebbe necessario un chiarimento al riguardo.

## 7.2 Legge regionale 30 dicembre 2022, n. 30 "Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze" (B.U.R.M. 5 gennaio 2023, n. 1)

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (*Pdl n. 143/2022*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*), la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

La legge contiene disposizioni di adeguamento a quanto stabilito dalla normativa europea e statale vigente in relazione agli standard minimi e ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema nazionale di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (art. 1).

- **L'articolo 2** (*Sistema regionale di certificazione delle competenze*) prevede che la Regione, in qualità di ente pubblico titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze:

- a) disciplina il sistema regionale di certificazione delle competenze, riconoscendolo quale parte integrante del sistema di apprendimento permanente, nonché i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle stesse competenze in relazione alle qualificazioni di titolarità regionale;
- b) adotta i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al Capo II del d.lgs. 13/2013;
- c) garantisce, per il tramite del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali, l'operatività e l'aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali e delle

qualificazioni di titolarità regionale afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al Capo III del d.lgs. 13/2013;

d) provvede al monitoraggio e alla valutazione del sistema regionale di certificazione delle competenze;

-l'**articolo 3** (*Funzioni della Giunta regionale*) individua le seguenti funzioni della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge:

a) adotta strumenti finalizzati a garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità del patrimonio culturale e professionale delle persone in una dimensione europea;

b) definisce gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati nel rispetto degli standard minimi di servizio;

c) stabilisce le modalità di organizzazione delle prove di valutazione per l'accertamento delle competenze e il rilascio delle qualificazioni nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo;

d) determina le modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali al termine dei servizi di individuazione, validazione e certificazione;

- l'**articolo 4** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a legislazione vigente e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento all'articolo 2, attesta che trattasi di funzioni già svolte dalla Regione Marche con le risorse umane ed organizzative attualmente disponibili e che quindi si tratta esclusivamente di un complessivo riordino in adeguamento a quanto previsto dal d.lgs. 13/2013.

Riguardo all'articolo 3, la citata relazione attesta che le funzioni da svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013, articolo 11, comma 3, trovano copertura, nel bilancio vigente, negli stanziamenti già iscritti a carico dei capitoli riportati nei seguenti prospetti:

| Missione/<br>Programma | CAPITOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                | Disponibilità<br>2022 | Disponibilità<br>2023 | nota                                                              |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 04<br>04               | 2040410003 | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Trasferimenti correnti a Università. Quota UE (50%) - CFR E/1201050071   | 923.537,72            | -                     | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali |
| 04<br>04               | 2040410004 | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Trasferimenti correnti a Università. Quota Stato 35%. - CFR E/1201010140 | 716.564,82            | -                     | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali |
| 04<br>04               | 2040410005 | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad Università. Quota Regione 15%                   | 10.046,02             | -                     | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

**In sede istruttoria, riguardo ai dati riportati nel precedente prospetto, si è rilevato che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2040410003 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 1.044.924,15 per il 2022; il capitolo 2040410004 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 801.535,31 per il 2022; il capitolo 2040410005 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 46.461,94 per il 2022.**

| Missione/<br>Programma | CAPITOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                 | Disponibilità<br>2022 | Disponibilità<br>2023 | nota                                                              |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 04<br>08               | 2040810013 | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti correnti a istituti scolastici Quota UE 50% CFR 20206001     | 1.963.413,71          | 226.939,00            | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali |
| 04<br>08               | 2040810014 | Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad istituti scolastici Quota Stato 35% CFR 20125001 | 3.274.437,58          | 1.022.141,00          | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali |
| 04<br>08               | 2040810002 | Spese per la realizzazione POR FSE 2014 - 2020 - trasferimenti correnti a istituti scolastici                               | 55.025,61             | 11.120,44             | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente -                 |

|  |  |                                                |  |  |                    |
|--|--|------------------------------------------------|--|--|--------------------|
|  |  | Quota regione (15%) -<br>rif 32105601 - cni/15 |  |  | fondi<br>regionali |
|--|--|------------------------------------------------|--|--|--------------------|

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

**In sede istruttoria, si è rilevato che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2040810013 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 1.996.854,60 per il 2022 ed euro 190.489 per il 2023; il capitolo 2040810014 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 3.297.845,76 per il 2022 ed euro 996.626 per il 2023; il capitolo 2040810002 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 66.693,76 per il 2022 ed euro 77.420,44 per il 2023.**

| Missione/<br>Programma | CAPITOLO   | DESCRIZIONE                                                                                                                                           | Disponibilità<br>2022 | Disponibilità<br>2023 | nota                                                                            |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>04               | 2150410019 | spese per la<br>realizzazione del POR<br>FSE 2014/2020 altri<br>trasferimenti a<br>istituzioni sociali<br>private Quota UE 50%<br>cfr 20206001        | 2.645.286,19          | 235.475,00            | Stanziamento<br>già iscritto<br>nel bilancio<br>vigente -<br>fondi<br>regionali |
| 15<br>04               | 2150410020 | spese per la<br>realizzazione del POR<br>FSE 2014/2020 altri<br>trasferimenti a<br>istituzioni sociali<br>private Quota Stato<br>35% cfr 20125001     | 3.062.222,16          | 346.132,50            | Stanziamento<br>già iscritto<br>nel bilancio<br>vigente -<br>fondi<br>regionali |
| 15<br>04               | 2150410022 | spese per la spesa per<br>la realizzazione del<br>POR FSE 2014/2020<br>altri trasferimenti a<br>istituzioni sociali<br>private quota regionale<br>15% | 248.380,45            | 703,50                | Stanziamento<br>già iscritto<br>nel bilancio<br>vigente -<br>fondi<br>regionali |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

**In sede istruttoria, si è rilevato che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2150410019 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 2.615.140,23 per il 2022; il capitolo 2150410020 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 3.041.119,99 per il 2022; il capitolo 2150410022 risultava avere, alla data del 30.12.2022, economie di competenza pari ad euro 239.337,65 per il 2022 ed euro 14.303,50 per il 2023.**

| Missione/<br>Programma | CAPITOLO   | DESCRIZIONE                                                                      | Disponibilità<br>2022 | Disponibilità<br>2023 | nota                                                                             |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>02               | 2150210073 | COSTO<br>COMMISSIONE<br>PROVE D'ESAME<br>TECNICO<br>PRATICHE PER<br>ACCONCIATORI | 1.500,00              | 1.500,00              | Stanziamiento<br>già iscritto<br>nel bilancio<br>vigente -<br>fondi<br>regionali |
| 15<br>02               | 2150210075 | PROVE D'ESAME<br>TECNICO PRATICHE<br>PER ACCONCIATORI:<br>IRAP                   | 127,50                | 127,50                | Stanziamiento<br>già iscritto<br>nel bilancio<br>vigente -<br>fondi<br>regionali |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 dicembre 2022, n. 96

*Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche*

**2.1. CARENZA INFORMATIVA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DI CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

Nella relazione tecnico-finanziaria, con riferimento alle attività previste dall'articolo 3, pur essendo state individuate le risorse esistenti in bilancio utilizzabili per farvi fronte, tuttavia, non è riportata la valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle stesse, cioè la quantificazione dei relativi oneri.

Con riferimento alle attività previste dall'articolo 2, la citata relazione, oltre a non quantificare gli oneri, non indica neanche le risorse già esistenti in bilancio per farvi fronte.

Pertanto, si richiamano le osservazioni espresse al punto **1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 29/2022.

**2.1.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha evidenziato il carattere programmatico della legge in esame che disciplina in modo organico la materia e i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto delle norme nazionali ed in particolare del D.lgs. 13/2013. La stessa ha altresì sottolineato che le funzioni della Regione Marche indicate dall'art. 3 della legge regionale in questione erano già esercitate in passato ancorché non regolamentate in maniera organica.

Anche per quanto concerne l'articolo 2, l'Amministrazione ha precisato che la disposizione non comporta oneri perché definisce esclusivamente i compiti già svolti della Regione, in qualità di ente pubblico titolare del sistema nazionale di certificazione delle competenze.

## **2.2. – INCONGRUENZE DATI.**

Come sopra evidenziato, con riferimento ai capitoli indicati nei prospetti contenuti nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati relativi alle disponibilità risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli riportati nei prospetti stessi.

**2.2.R.** L'Amministrazione ha specificato che i dati riportati nella relazione tecnica della proposta di legge rappresentavano le disponibilità finanziarie alla data di presentazione della proposta di legge approvata con DGR 1427 del 07/11/2022; mentre, gli stanziamenti dei capitoli osservati presentano una disponibilità che risente degli atti di gestione e che non è stata aggiornata nella relazione tecnica finale redatta dal Consiglio Regionale delle Marche a seguito dell'approvazione in Aula.

### 7.3 Legge regionale 1 febbraio 2023, n. 1 "Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario)" (B.U.R.M. 9 febbraio 2023, n. 14)

#### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 71/2021*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 gennaio 2023, n. 99, la proposta della IV Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*), dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*) e dalla I Commissione assembleare permanente, la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla IV Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

#### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

Con questa legge, la Regione intende promuovere l'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario nei comuni del cratere marchigiano, che vengono individuati quali destinatari degli interventi previsti nella stessa (art. 1).

- **L'articolo 2** (*Interventi*), comma 1, elenca gli interventi che la Regione intende realizzare per dette finalità:

- a) concessione ai Comuni del cratere marchigiano di contributi per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di dipendenti del servizio sanitario;
- b) realizzazione diretta di progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità;

- **l'articolo 2**, comma 2, demanda alla Giunta regionale la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui al comma precedente;

- **l'articolo 3** (*Progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità*), comma 1, specifica che i progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità possono consistere:

- a) nell'erogazione di un contributo di residenza annua di ammontare fino ad euro 12.000,00 e per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile;

b) nel recupero di immobili da destinare alla residenza di personale dipendente del servizio sanitario;

- **l'articolo 3**, comma 2, attesta la cumulabilità degli interventi di cui alle lettere a) e b);

- **l'articolo 4** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge per l'anno 2023 la spesa di euro 200.000,00, per l'anno 2024 la spesa di euro 200.000,00 e per l'anno 2025 la spesa di euro 200.000,00;

- **l'articolo 4**, comma 2, stabilisce che alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2023 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento, mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

b) per l'anno 2024 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento, mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

c) per l'anno 2025 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento, mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

- **l'articolo 4**, comma 3, rinvia l'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

*La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa*

La relazione riconosce “*carattere normativo*” alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, effetti finanziari solo alle disposizioni di cui all’articolo 2 e, con riferimento all’articolo 4, si limita a ripetere il contenuto delle disposizioni in esso contenute.

La relazione reca il seguente prospetto:

| SPESA PREVISTA                              |      |        |         |         |         | COPERTURA                                     |                                                                                                                                        |                                               |                                                    |                                               |                                                    |                                               |                                                    |                      |
|---------------------------------------------|------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Miss./<br>Progr./<br>Titolo                 | Cap. | Descr. | 2023    | 2024    | 2025    | Miss./<br>Progr./<br>Cap.                     | Descrizione                                                                                                                            | Riduzione<br>2023 a<br>copertura<br>oneri Pdl | Disponibilità<br>competenza<br>2023<br>al 23.01.23 | Riduzione<br>2024 a<br>copertura<br>oneri PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2024<br>al 23.01.23 | Riduzione<br>2025 a<br>copertura<br>oneri PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2025<br>al 23.01.23 | Anni<br>successivi   |
| Miss.<br>13/<br>Progr.<br>7/<br>Titolo<br>1 | CNI  |        | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Miss. 01/<br>Progr. 11/<br>Cap.<br>2011110124 | Trattamento<br>economico<br>complessivo<br>componente di<br>nomina regionale<br>della Sezione di<br>Controllo della<br>Corte dei conti | 100.000                                       |                                                    | 100.000                                       |                                                    | 100.000                                       |                                                    | Leggi di<br>bilancio |
| Miss.<br>13/<br>Progr.<br>7/<br>Titolo<br>2 | CNI  |        | 100.000 | 100.000 | 100.000 |                                               |                                                                                                                                        | 100.000                                       |                                                    | 100.000                                       |                                                    | 100.000                                       |                                                    | Leggi di<br>bilancio |
| totale                                      |      |        | 200.000 | 200.000 | 200.000 |                                               |                                                                                                                                        | 200.000                                       | 210.000                                            | 200.000                                       | 210.000                                            | 200.000                                       | 210.000                                            |                      |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 gennaio 2023, n. 99

### *Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale*

#### **3.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:**

**3.1.1.** Né la relazione tecnica né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle disposizioni contenuto nella stessa specificano la “**morfologia giuridica**” degli oneri, cioè se trattasi di “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”<sup>7</sup>,

<sup>7</sup> L’art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009 reca la definizione degli “oneri inderogabili”, dei “fattori legislativi” e delle “spese di adeguamento al fabbisogno”:

- a) “oneri inderogabili” (in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l’evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi) tra i quali rientrano le spese obbligatorie;
- b) “fattori legislativi” (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l’importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);
- c) “spese di adeguamento al fabbisogno” (spese diverse dalle precedenti quantificate, tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

né indicano, sotto il profilo della distribuzione dell'onere nel tempo, se trattasi di oneri occasionali, continuativi<sup>8</sup> (obbligatorî<sup>9</sup> o non obbligatori) oppure pluriennali<sup>10</sup>.

Solo dal testo normativo, potrebbe desumersi che si tratti di oneri riconducibili a fattori legislativi, con durata non circoscritta ad un solo anno, trattandosi di oneri concernenti: contributi da concedere ai Comuni e progetti di diretta realizzazione da parte della Regione, che si sostanziano a loro volta nell'erogazione di contributi di residenza e nel recupero di immobili (articoli 2 e 3), per i quali è autorizzata una spesa quantificata nello stesso ammontare per gli anni 2023, 2024 e 2025, mentre, per gli anni successivi, viene rinviata l'autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio (art. 4).

L'omessa specificazione, nell'ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (occasionali, continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare se il rinvio, operato dalla legge in esame, dell'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio sia coerente con l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, che consente detto rinvio solo alle leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorie. Mentre, le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale devono indicare l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi e quelle istitutive di oneri continuativi e obbligatori sono tenute a quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e ad indicare l'onere a regime e, quindi, non possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

**3.1.1.R.** L'Amministrazione ha replicato che, come risulta dal testo della legge, si tratta di oneri riconducibili a fattori legislativi, con durata non circoscritta ad un solo anno e che l'art. 4 della legge quantifica l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi del bilancio triennale, rinviando alle successive leggi di bilancio l'autorizzazione della spesa oltre il triennio, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.

<sup>8</sup> Le leggi istitutive di spese continuative e ricorrenti sono caratterizzate da una costante incidenza su una imprecisata pluralità di esercizi finanziari.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 196/2009 rientrano tra gli oneri inderogabili *“le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa”*.

Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011, *“le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa”*.

<sup>10</sup> Le leggi istitutive di spese pluriennali hanno una consistenza variabile e circoscritta nel tempo.

**3.1.2.** La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia *“i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri, come richiesto dall’art. 17, co. 3 della legge 196/2009.

Al riguardo, con particolare riguardo agli oneri aventi carattere di “fattore legislativo” o oneri flessibili, cioè di costruzione dell’onere finanziario come tetto di spesa, la relazione tecnica deve esporre il progetto elaborato dall’Amministrazione, valutando i criteri di impiego delle somme stanziare e la congruità delle risorse rispetto alla finalità perseguita dalla norma, atteso che la fissazione di un tetto che non tenga conto del numero dei beneficiari e dell’ammontare previsto delle erogazioni, può preconstituire il terreno per nuovi interventi che il legislatore regionale sarà inevitabilmente costretto ad intraprendere, salvo lasciare incompiuto le politiche avviate, vanificando in tal modo il risultato perseguito con le insufficienti risorse inizialmente allocate (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR).

**3.1.2.R.** L’Amministrazione, al riguardo, ha precisato che la mancata rappresentazione degli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri individuati dalla legge è dovuta al fatto che, con le proposte di legge ad iniziativa consiliare, diversamente da quanto si verifica per quelle ad iniziativa della Giunta regionale, quasi sempre si implementa nell’ordinamento regionale una nuova politica pubblica, che sarà possibile valutare, anche ai fini del fabbisogno finanziario, solo dopo la sua prima attuazione. Quindi, la copertura finanziaria è connessa più alle reali disponibilità offerte dal bilancio della Regione che all’applicazione di uno specifico metodo di quantificazione degli oneri. Il tetto massimo di spesa, in ogni caso, è compatibile con la programmazione di bilancio. Al riguardo gli articoli 2 e 3 della legge contengono un riferimento testuale a *“progetti sperimentali”* di incentivazione della residenzialità.

**3.1.3.** La relazione tecnico-finanziaria, pur indicando la disponibilità di risorse al capitolo 2011110124, non evidenzia **i motivi** della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge, cioè le ragioni della sopravvenuta eccedenza del citato capitolo rispetto alle previsioni iniziali (economie, revoca o riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, altro) né fornisce indicazioni sull’eventuale presenza di programmi di spesa che determinino in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Tale carenza è suscettibile di determinare il rischio che emerga in futuro la necessità di integrazione dello stanziamento di bilancio per il conseguimento delle originarie finalità.

Infine, riguardo alle coperture con rinvio a mezzi di bilancio, si ribadisce quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie (v. da ultimo la delibera n. 10/2023), in merito alla necessità che le stesse siano correttamente eseguite, *“segnatamente operando attraverso la tecnica della previa riduzione delle autorizzazioni legislative che ne costituiscono titolo giuridico, incidendo sul diritto ad esso correlato. Tali principi si compendiano nella necessità di tracciare con legge la riduzione delle disponibilità, a copertura di altro intervento da destinare alla nuova misura.”*.

Pertanto, nel caso di copertura attraverso riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (cd. storni) occorre che la relazione tecnica:

- a) indichi gli estremi delle norme autorizzative della spesa utilizzata per lo storno (indicazione mancante nel precedente prospetto);
- b) specifichi esercizio, missione, programma, titolo, capitolo, interessati dallo storno;
- c) attesti che le risorse stanziare sul capitolo di spesa sopra indicato siano disponibili, specificando la somma che residua sullo stesso alla data di redazione della relazione tecnica (nel precedente prospetto sono indicate le disponibilità del capitolo, ma è assente l'indicazione della somma che residua una volta effettuato lo storno);
- d) indichi i motivi della sussistenza di margini di disponibilità;
- e) attesti l'assenza di programmi di spesa che possano determinare in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide (indicazione mancante nel precedente prospetto).

L'assenza nella relazione tecnica degli elementi informativi sopra descritti ai punti **3.1.1.**, **3.1.2.** e **3.1.3.**, non consente di verificare la correttezza delle quantificazioni degli oneri effettuate né di valutare se la copertura finanziaria sia congrua, adeguata ed effettiva, in quanto commisurata ad una spesa correttamente determinata nel suo ammontare.

**3.1.3.R.** L'Amministrazione ha riferito che la sussistenza dei margini di disponibilità sullo stanziamento del capitolo interessato è stata verificata secondo la procedura interna al Consiglio, in base alla quale si fa luogo alla verifica della disponibilità degli stanziamenti al netto degli impegni assunti ed al controllo della sussistenza di un'eccedenza rispetto alle risorse originariamente individuate, causata da revoche, risparmi, impossibilità di utilizzo o da altri fattori. Nella relazione tecnico-finanziaria, vengono indicati, per lo stesso capitolo, oltre alla missione e al programma, anche la numerazione, la denominazione e lo stanziamento disponibile per la riduzione nelle annualità 2023, 2024 e 2025.

**3.2. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE**

Né nella legge né nel prospetto contenuto nella relazione tecnica relativo agli effetti finanziari degli articoli di questa legge, sono indicati i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione. Come indicato dalla Corte costituzionale, *“se alla nuova o maggiore spesa non è necessario trovare una copertura a parte, extrabilancio, ma vi sia, nel bilancio, un capitolo o dei capitoli che offrano una eccedenza di stanziamento che si possa destinare alla nuova o maggiore spesa, si procederà ad una riduzione delle somme assegnate a quei capitoli, con lo "storno", e all'assegnazione della differenza a nuovi capitoli o a capitoli esistenti, ma occorre sempre nella legge, per soddisfare al precetto dell'art. 81, che si faccia menzione dello storno”* (Corte costituzionale sentenza n. 30/1959).

**3.2.R.** In merito a ciò, l'Amministrazione ha precisato che la mancata individuazione del capitolo di nuova istituzione è dovuta al fatto che, nella fase in cui viene predisposta la relazione tecnico-finanziaria, quindi prima dell'approvazione della proposta da parte del Consiglio, non si dispone del numero di tale capitolo. A ciò si provvede nella fase di attuazione delle disposizioni finanziarie della legge regionale approvata. Infatti, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1694/2023, ha apportato la variazione al bilancio finanziario gestionale, istituendo i seguenti capitoli di spesa con i relativi stanziamenti:

- a) 2130710270 *“Trasferimenti correnti per l'insediamento nei comuni del cratere di personale del SSR - l.r. 1 febbraio 2023 n. 1”;*
- b) 2130720014 *“Contributi agli investimenti per l'insediamento nei comuni del cratere di personale del SSR - l.r. 1 febbraio 2023 n. 1”.*

#### **7.4 Legge regionale 10 febbraio 2023, n. 2 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) " (B.U.R.M. 23 febbraio 2023, n. 18)**

##### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 124/2022).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 febbraio 2023, n. 100, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*), la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla II Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

##### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

Com'è desumibile dalla relazione illustrativa alla Pdl, la legge reca "*modifiche ed integrazioni necessarie all'articolato della legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 "Disposizioni regionali in materia di apicoltura" al fine di semplificare le procedure per una più efficace gestione amministrativa sia per gli apicoltori che per gli enti preposti alla tutela e alla Sanità delle api*".

In particolare:

- **l'articolo 2**, comma 1, reca modifiche all'articolo 2 della l.r. 33/2012, concernenti le attività dell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e per la pesca "Marche Agricoltura Pesca":

- a) consulenza e assistenza tecnica;
- b) analisi chimiche, fisiche, sensoriali e melissopalinologiche del miele e dei prodotti dell'alveare sul territorio regionale;
- c) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele e dei prodotti dell'alveare;
- d) realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore;

e) aggiornamento tecnico degli apicoltori;

f) promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare;

- **l'articolo 2**, comma 2, modifica il citato articolo 2 della l.r. 33/2012, mediante l'inserimento del comma 1 bis, che prevede la promozione, da parte della Regione in collaborazione con Marche Agricoltura Pesca e con gli organismi associativi, di prodotti apistici ottenuti da apiari ubicati nella regione Marche e registrati ai sensi del successivo articolo 5;

- **l'articolo 3** modifica la l.r. 33/2012 con l'inserimento dell'articolo 2 bis, per il quale la Giunta regionale, sentita la Commissione apistica regionale, approva i documenti di programmazione, previsti dalla normativa regionale, statale ed europea, prevedendo:

a) il sostegno agli apicoltori professionali per gli investimenti relativi, tra l'altro, all'acquisto o al rinnovo di attrezzature, mezzi e laboratori;

b) il sostegno per la sopravvivenza delle api in caso di condizioni climatiche avverse;

c) il sostegno alla produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura;

d) il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l'assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;

e) la lotta e la prevenzione alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e della qualità dei prodotti;

f) le azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca;

g) l'adozione di strategie fitosanitarie sostenibili e di difesa integrata;

h) l'apicoltura biologica;

i) l'educazione alimentare con particolare attenzione alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.

Infine, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che i contributi previsti dai documenti di programmazione siano corrisposti nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

- **l'articolo 5** apporta modifiche all'articolo 4 della l.r. 33/2012 riguardanti la composizione della Commissione apistica regionale;

- **l'articolo 6** dispone la sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 33/2012 con nuove disposizioni che, nel prevedere l'obbligo per gli apicoltori di registrare l'inizio dell'attività di apicoltura mediante accesso alla Banca Dati Apistica Nazionale, attribuiscono al Servizio veterinario

competente per territorio la funzione di controllare la congruenza e la veridicità delle informazioni trasmesse;

- **l'articolo 7** dispone la sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 33/2012 con nuove disposizioni che, nel prevedere l'obbligo per gli apicoltori di dichiarare, all'atto della registrazione dell'attività di apicoltura, se intenda esercitare un'attività di autoconsumo-allevamento familiare oppure un'attività di produzione per attività commerciale-apicoltore professionista, attribuiscono al Servizio veterinario competente per territorio le funzioni di vigilanza e controllo finalizzate al rispetto di queste disposizioni;

- **l'articolo 8** dispone la sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 33/2012 con nuove disposizioni che attribuiscono l'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza dello stato igienico-sanitario del settore apistico al Servizio veterinario competente per territorio, *"il quale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati"."*

Il comma 2 del nuovo articolo 7 stabilisce che i predetti soggetti, anche in collaborazione con gli organismi associativi e con le associazioni agricole, promuovono, sostengono ed organizzano, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, iniziative volte:

a) al miglioramento dei livelli igienico-sanitari degli allevamenti apistici e delle relative produzioni quali il miele e gli altri prodotti dell'alveare;

b) alla qualificazione professionale degli apicoltori, anche attraverso progetti formativi;

- **l'articolo 10** reca modifiche alla l.r. 33/2012 mediante l'inserimento dell'articolo 8 bis, che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di linee guida *"relative alla gestione e alla profilassi delle patologie apistiche, della farmacosorveglianza e dell'applicazione del pacchetto igiene e alla tracciabilità della filiera produttiva nonché alle procedure in merito alle segnalazioni e alla gestione degli episodi di mortalità, moria o spopolamento degli alveari connessi all'utilizzo di prodotti fitosanitari."*;

- **l'articolo 11** modifica la l.r. 33/2012 prevedendo l'inserimento dell'articolo 8 ter, che attribuisce alla Giunta regionale la funzione di tutelare l'Apis mellifera ligustica, diffusa nel territorio regionale, con disposizioni volte ad assicurare la conservazione di questa sottospecie, al miglioramento genetico ed alla diffusione del materiale selezionato;

- **l'articolo 12** dispone la sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 33/2012 con nuove disposizioni che, fra l'altro, attribuiscono alla Giunta, sentita la Commissione apistica regionale, la

disciplina delle modalità con cui possono essere movimentati nel territorio regionale gli apicoltori per l'attività di nomadismo;

- **l'articolo 13** apporta modifiche alla l.r. 33/2012 inserendo l'articolo 10 bis, che attribuisce alla Giunta la funzione di favorire la costituzione di un tavolo tra associazioni di categoria, consorzi apistici e consorzi di difesa riconosciuti nelle Marche, al fine di promuovere e sostenere la definizione di un programma assicurativo riguardante la copertura dei rischi connessi con l'attività apistica;

- **l'articolo 15** dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 33/2012 con una nuova disposizione che, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, attribuisce le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni di questa legge alle competenti strutture del Servizio sanitario regionale;

- **l'articolo 17** reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione riconosce "*natura ordinamentale*" a tutti gli articoli della legge ad eccezione dell'articolo 15, riguardante la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della legge regionale, in merito al quale specifica che "*tale attività è svolta dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Regionale*".

### ***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale***

**4.1. - CARENZA INFORMATIVA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DI CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

La relazione non fornisce adeguata dimostrazione dell'assenza degli effetti finanziari delle norme limitandosi a classificarle di "*natura ordinamentale*".

Al riguardo, suscita perplessità la dichiarata totale assenza di effetti finanziari dell'articolo 2, che attribuisce specifiche funzioni all'agenzia regionale "Marche Agricoltura Pesca" e funzioni di promozione e valorizzazione dei prodotti apistici alla Regione, dell'articolo 5 sulla composizione della Commissione apistica regionale, degli articoli 7, 8 e 9, che attribuiscono specifiche funzioni di vigilanza e controllo al Servizio veterinario competente per territorio.

Inoltre, con riferimento all'articolo 15, la relazione non quantifica i relativi oneri né indica le risorse già esistenti per farvi fronte, ma si limita, come detto, a specificare che la vigilanza sull'applicazione della legge è svolta dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Pertanto, si richiamano le osservazioni espresse al punto **1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 29/2022.

**4.1.R.** A tale riguardo, l'Amministrazione ha rinviato a quanto evidenziato in relazione al precedente punto 1.1. La stessa, inoltre, ha chiarito che le funzioni attribuite all'agenzia regionale "Marche Agricoltura Pesca" erano già state assegnate alla stessa dalla l.r. n. 11/2022. Quanto all'articolo 5, lo stesso non comporta effetti finanziari in quanto incide esclusivamente sull'individuazione della maggiore rappresentatività degli apicoltori.

Anche riguardo agli articoli 7, 8 e 9, l'Amministrazione ha rilevato che si tratta di funzioni già di competenza del Servizio Sanitario regionale.

## 7.5 Legge regionale 23 febbraio 2023, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei)" (B.U.R.M. 2 marzo 2023, n. 21)

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 159/2022).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa e l'allegata relazione tecnico finanziaria sulla Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 febbraio 2023, n. 101, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*con osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*), la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla II Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### *Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi*

Dalla relazione illustrativa alla Pdl, si evince che con questa legge si apportano modifiche alla legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 al fine di recepire vari rilievi governativi.

In particolare:

- **l'articolo 2**, in merito ai rilievi governativi sulla mancata copertura finanziaria dei corsi di formazione, dispone la sostituzione dell'articolo 5 della l.r. n. 18/2022 con una nuova disposizione ai sensi della quale:

- Regioni e Unioni montane territorialmente competenti organizzano colloqui abilitativi finalizzati ad accertare la conoscenza delle specie fungine commestibili il cui superamento costituisce condizione indispensabile per il rilascio del titolo abilitativo alla raccolta;
- le commissioni costituite dagli enti competenti per i colloqui in argomento operano a titolo gratuito senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
- le associazioni micologiche e naturalistiche iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti formativi riconosciuti dalla Regione, le università, gli enti locali, le

associazioni professionali agricole nonché altri soggetti pubblici e privati possono organizzare corsi preparatori al colloquio abilitativo;

- **l'articolo 4**, in merito ad ulteriori rilievi governativi, modifica l'articolo 12 della l.r. n. 18/2022, sostituendone:

-il comma primo con una nuova disposizione che assoggetta la vendita dei funghi freschi spontanei ad apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAP competente per territorio;

-il comma terzo con una nuova disposizione che subordina detta attività di vendita:

- a) al superamento di un esame di idoneità, finalizzato a valutare le capacità di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione;
- b) alla certificazione di avvenuto controllo, da parte delle strutture sanitarie territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

- **l'articolo 6**, in merito ad ulteriori rilievi governativi, modifica l'articolo 15 della l.r. n. 18/2022 sostituendone il comma 2 con una nuova disposizione che sottopone all'approvazione della Giunta solo *“l'elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 del d.p.r. 376/1995<sup>11</sup>”*;

- **l'articolo 7** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale a legislazione vigente e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

---

<sup>11</sup> Nel testo previgente, la Giunta era tenuta ad approvare anche altri due elenchi: elenco delle più comuni specie velenose ed elenco delle più comuni specie tossiche.

Con riferimento a tutti gli articoli della legge, la relazione attesta che non comportano oneri a carico del bilancio regionale e ne riconosce la *“natura ordinamentale”*.

In relazione agli articoli 2 e 4, la relazione, oltre all'attestazione dell'assenza di oneri a carico del bilancio e al riconoscimento della natura ordinamentale, aggiunge l'attestazione dell'*“invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 18/2022.”*.

In relazione all'articolo 7, la relazione, oltre all'attestazione dell'assenza di oneri a carico del bilancio e al riconoscimento della natura ordinamentale, aggiunge la dichiarazione dell'*“invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.”*.

***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**5.1. - CARENZA INFORMATIVA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DI CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

La relazione non fornisce adeguata dimostrazione dell'assenza degli effetti finanziari delle norme classificate meramente di *“natura ordinamentale”* né, per le disposizioni classificate anche ad *“invarianza organizzativa”*, viene data dimostrazione economica e contabile della stessa, mediante l'esatta quantificazione delle risorse disponibili e della loro eventuale eccedenza utilizzabile per la nuova o maggiore spesa. Al contrario, la relazione si limita a giustificare l'invarianza organizzativa sia per la Regione che per le Unioni montane *“in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 18/2022”*, cioè in attuazione della legge oggetto delle modifiche. Pertanto, si richiamano le osservazioni espresse al punto **1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 29/2022.

Inoltre, si osserva che, con riferimento specifico alle disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 7, il contestuale riconoscimento di entrambi i caratteri sia di natura ordinamentale che di invarianza organizzativa è in sé contraddittorio, in quanto, mentre la natura ordinamentale implica l'assenza di effetti finanziari, dato il carattere meramente normativo della disposizione, l'invarianza organizzativa, invece, non esclude la presenza di oneri per

l'attuazione della norma, purché questi non siano aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie già esistenti.

Infine, suscita perplessità il riferimento, contenuto nella relazione a proposito dell'articolo 7, ad *“attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013”*, concernente *“Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”*, in quanto trattasi di legge diversa da quella oggetto di modifica.

**5.1.R.** L'Amministrazione ha evidenziato che l'articolo 2 della legge in esame ha sostituito l'articolo 5 della l.r. 18/22, eliminando l'organizzazione dei corsi da parte della Regione e delle Unioni montane e sostituendoli con colloqui abilitativi, così da semplificare l'attività degli enti senza ulteriori oneri e confermando quanto già attribuito dalle precedenti legge regionali 18/22 e 17/01 (abrogata dalla l.r. 18/22) e quindi senza nuove attribuzioni di competenze.

Quanto all'articolo 4, l'Amministrazione ha precisato che l'articolo prevede solo un adeguamento alle osservazioni ministeriali in materia di SCIA e non comporta nuovi oneri per la Regione e per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 18/2022.

Infine, per quanto concerne il riferimento, contenuto nella relazione, all'articolo 7 ad *“attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013”*, l'Amministrazione ha chiarito che si tratta di un refuso informatico in quanto il riferimento corretto è alla l.r. 18/2022, oggetto di modifica della legge in esame.

**7.6 Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5 "Modifica alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo (RET) in attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia", 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22)" (B.U.R.M. 4 maggio 2023, n. 41)**

***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 183/2023*). Alla stessa è stata abbinata un'altra proposta anch'essa di iniziativa consiliare (*n. 164/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge n. 183, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 aprile 2023, n. 108, la proposta della III Commissione permanente (*senza modificazioni della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*), la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla III Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

***Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi***

Con questa legge si apportano modifiche legge regionale n. 8/2018. Quest'ultima prevedeva, all'articolo 3, comma 2, che i Comuni adeguassero propri regolamenti edilizi allo schema di regolamento edilizio tipo (RET), in attuazione dell'Intesa del 20 ottobre 2016, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, mentre, nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), il termine per l'adeguamento era di cinque anni. La norma prevede altresì che, in caso di inutile decorso di entrambi i termini indicati, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. Dalla relazione illustrativa alla Pdl, si apprende che, nei Comuni colpiti da eventi sismici del 2016,

*“in cui la ricostruzione comincia solo adesso ad assumere una dimensione significativa, l'introduzione del nuovo regime normativo rischierebbe di bloccare tutti quei progetti oggi in corso, ma elaborati sulla base della vecchia normativa: con la conseguenza di dover ricominciare le progettazioni sulla scorta delle nuove previsioni. Oltre, naturalmente, a costringere i Comuni stessi ad affrontare una fase di duplice regime normativo per le pratiche vecchie e nuove, aggravando così le difficoltà di gestione dell'attività edilizia..” e causando “il rischio di un ulteriore, gravissimo, rallentamento nella presentazione delle pratiche”.*

Per tali ragioni, per detti Comuni, si è ritenuto necessario prorogare il termine sopra citato.

In particolare:

- **l'articolo 1** (Modifica dell'articolo 3 della l.r. 8/2018) prevede che, al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 8, le parole: *"il termine di cui al comma 1 è di cinque anni"* siano sostituite dalle seguenti: *"il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al perdurare dello stato di emergenza disposto con legge dello Stato"*;
- **l'articolo 2** (Invarianza finanziaria) attesta che dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente;
- **l'articolo 3** reca la dichiarazione d'urgenza.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, attesta il *“carattere normativo”* della disposizione e l'assenza di maggiori oneri per il bilancio regionale.

### ***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale***

#### **6.1. INCONGRUENZA TRA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ARTICOLO 2 DELLA LEGGE SUI MOTIVI DELL'INVARIANZA FINANZIARIA**

Mentre l'articolo 2 motiva l'invarianza finanziaria attestando che all'attuazione della legge *“si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente”* e, quindi, con risorse già disponibili in bilancio, la relazione tecnico finanziaria, invece, con riferimento

alla disposizione di cui all'articolo 1, riconduce l'assenza di maggiori oneri al "*carattere normativo*" della stessa.

**6.1.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha richiamato quanto precisato in relazione al precedente punto 1.2.

## **7.7 Legge regionale 26 aprile 2023, n. 6 "Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia)" (B.U.R.M. 4 maggio 2023, n. 41)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 135/2022*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la Pdl, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 aprile 2023, n. 108, la proposta della III Commissione permanente (*con modificazioni della Pdl*), il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e il parere contrario espresso dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*), la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla III Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### ***Le disposizioni di maggior rilievo ai fini della presente analisi***

- **L'articolo 1** (*Modifica all'articolo 15 della l.r. 17/2015*) prevede che dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 sia aggiunto il comma 5 bis, che consente, nei centri storici dei comuni marchigiani, limitatamente ai locali con destinazione produttiva, commerciale e artigianale da almeno settant'anni, il mantenimento delle altezze interne esistenti in deroga ai limiti di altezza previsti dalla normativa statale vigente in materia e dal regolamento edilizio comunale, a condizione che le misure progettuali adottate non contrastino con il livello di sicurezza ed igienico-sanitario previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- **l'articolo 2** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, attesta la *"natura ordinamentale"* della disposizione e l'assenza di oneri per il bilancio regionale.

***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale***

**7.1. INCONGRUENZA TRA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ARTICOLO 2 DELLA LEGGE SUI MOTIVI DELL'INVARIANZA FINANZIARIA**

Mentre l'articolo 2 motiva l'invarianza finanziaria attestando che all'attuazione della legge *"si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"* e, quindi, con risorse già disponibili in bilancio, la relazione tecnico finanziaria, invece, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 1, riconduce l'assenza di maggiori oneri al *"carattere ordinamentale"* della stessa.

**7.1.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto evidenziato in relazione al punto 1.2.

## **7.8 Legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 "Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)" (B.U.R.M. 1 giugno 2023, n. 49)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (Pdl n. 127/2022).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 maggio 2023, n. 110, la proposta della III Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*), dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*) e dalla I Commissione assembleare permanente, la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla IV Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

Come si evince dall'articolo 1, con questa legge, la Regione disciplina le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e la determinazione del canone per le stesse.

La legge è composta da trentatré articoli.

Di seguito vengono riportati quelli ritenuti più rilevanti ai fini della presente analisi

- **L'articolo 4** (*Ricognizione delle opere e dei beni*), comma 6, pone a carico della struttura organizzativa regionale competente la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione che il concessionario uscente è tenuto a trasmetterle almeno quattro anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione idroelettrica;
- **l'articolo 6** (*Valutazioni preliminari*) prevede che, prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi di questa legge, la Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, accerti, anche sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nel rapporto di fine

concessione, la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un uso delle acque diverso da quello idroelettrico;

- **gli articoli 7, 8 e 10** disciplinano, rispettivamente, le modalità di assegnazione delle concessioni, l'autorizzazione della Giunta all'eventuale costituzione di società a capitale misto pubblico privato e le fasi del procedimento unico nell'ambito del quale deve avvenire l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

- **l'articolo 14** (*Verifica di ammissibilità e di completezza documentale*) pone a carico della struttura organizzativa regionale competente l'onere di effettuare una verifica sull'ammissibilità e completezza documentale delle istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione;

- **l'articolo 15** (*Commissione giudicatrice*) prevede la costituzione, presso la Giunta regionale, di una commissione giudicatrice composta da cinque membri di cui tre in rappresentanza della Regione e due in rappresentanza delle amministrazioni aventi titolo a partecipare alla conferenza di servizi di cui al successivo articolo 18. Alla Commissione compete individuare la migliore proposta progettuale e verificare la veridicità dei requisiti dichiarati dal proponente. Al termine di dette operazioni, è prevista la predisposizione della graduatoria finale delle proposte progettuali da trasmettere alla struttura organizzativa regionale competente;

- **l'articolo 17** (*Consultazioni*) prevede che la struttura organizzativa regionale competente, preso atto della graduatoria di cui all'articolo 15, pubblichi il progetto selezionato sul sito istituzionale della Regione e disciplini la fase delle consultazioni gestite dalla stessa struttura;

- **l'articolo 18** (*Conferenza di servizi*) pone a carico della struttura organizzativa regionale competente l'onere di convocare una conferenza di servizi, specificandone la composizione e le modalità di funzionamento;

- **l'articolo 19** (*Provvedimento unico di concessione*) stabilisce che la struttura organizzativa regionale l'adotti la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che assegna la concessione e che costituisce il provvedimento unico di concessione;

- **l'articolo 25** (*Cessione gratuita di energia*) dispone che i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondano annualmente alla Regione una somma pari al valore dell'energia elettrica corrispondente a 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione da destinare, per il 50 per cento, ai servizi pubblici ed alle categorie di utenti dei territori interessati dalla derivazione, ai fini del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi

prestati e stabilisce le modalità per effettuare la monetizzazione dell'energia oggetto di cessione gratuita;

- **l'articolo 26** (*Canoni di concessione*) prevede la corresponsione da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche alla Regione di un canone annuo articolato in una componente fissa e in una componente variabile. La norma quantifica la componente fissa in un importo pari a 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione e stabilisce le modalità di calcolo della parte variabile, fissando al 2,5 per cento la percentuale da applicare a tal fine. Si prevede, inoltre, che, per tenere conto della cessione gratuita di energia alla Regione, la componente variabile del canone sia ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la monetizzazione dell'energia oggetto di cessione gratuita e la percentuale rilevante ai fini della componente variabile;

- **l'articolo 27** (*Destinazione dei canoni di concessione*), dispone che:

- una quota pari al 50 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni sia destinata annualmente *“al finanziamento di interventi regionali diretti a sostenere la produzione ed il consumo di energie rinnovabili, le comunità energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico degli edifici, delle strutture pubbliche e della pubblica illuminazione nonché l'efficientamento energetico, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie smart grid, e l'incremento della resilienza della rete elettrica e la riduzione della povertà energetica”*. Al riguardo, è rimessa alla Giunta, sentita la Commissione assembleare, l'individuazione delle singole iniziative da finanziare, i soggetti beneficiari nonché i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse;
- una quota pari al 45 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni venga destinata annualmente *“ai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, compresi i comuni ricadenti nei bacini imbriferi montani, al fine di finanziare interventi diretti a ridurre lo svantaggio sociale, economico, territoriale e infrastrutturale dei relativi territori, con particolare riguardo alla prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e degli incendi, alla manutenzione del territorio, alla viabilità ed ai trasporti, compresa la mobilità sostenibile, la sentieristica e la rete dei cammini regionali, nonché alle vocazioni agricole, produttive e turistiche”*;

- una quota pari al 5 per cento degli introiti derivanti dall'assegnazione delle concessioni sia destinata annualmente *"al finanziamento delle misure del piano regionale di tutela delle acque dirette alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione"*;
- **l'articolo 30** (*Sanzioni amministrative*) reca la disciplina delle sanzioni amministrative previste per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche in caso di inadempimento agli obblighi della legge in esame;
- **l'articolo 32** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 26, stimate per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in euro 3.330.553,25 siano introitate, ad incremento dello stanziamento già iscritto al Titolo 3 *"Entrate extratributarie"*, tipologia 01 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"* dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2023/2025;
- **l'articolo 32**, comma 2, dispone che le maggiori entrate di cui al comma 1 siano iscritte, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, secondo le percentuali indicate all'articolo 27, a carico delle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025, come di seguito specificato:
  - a) una quota del 50 per cento, pari ad euro 1.665.276.63, Missione 17 *"Energia e diversificazione delle fonti energetiche"* Programma 01 *"Fonti energetiche"*, Titolo 2;
  - b) una quota del 45 per cento, pari ad euro 1.498.748,96, Missione 18 *"Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali"* Programma 01 *"Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali"*, Titolo 2;
  - c) una quota del 5 per cento, pari ad euro 166.527,66, Missione 09 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"*, Programma 06 *"Tutela e valorizzazione delle risorse idriche"*, Titolo 2;
- **l'articolo 32**, comma 3, rinvia alle leggi di approvazione dei singoli bilanci di previsione l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata e conseguentemente di spesa, in relazione all'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione di questa legge.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione attesta l'invarianza di tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 15, 25, 26 e 32.

L'invarianza viene motivata qualificando di *"carattere normativo"* tutte le disposizioni per le quali è attestata, ad eccezioni dell'articolo 30, rispetto al quale la relazione giustifica

l'invarianza finanziaria, asserendo che *“La disposizione non ha effetti sul bilancio 2023-2025 in quanto l'irrogazione di sanzioni amministrative è collegata ad eventuali inadempimenti destinati a verificarsi nel periodo successivo al triennio finanziario considerato.”*.

Riguardo all'articolo 15 (*Commissione giudicatrice*), la relazione, pur riconoscendo effetti finanziari, attesta che *“La previsione della suddetta Commissione, nel triennio vigente, non comporta oneri a carico del bilancio 2023/2025 considerato che l'attività posta a suo carico verrà espletata in relazione al rinnovo delle concessioni in essere la cui scadenza è fissata per il primo aprile 2029. La spesa, per gli anni successivi al triennio considerato, sarà sostenuta mediante impiego delle risorse autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.”*.

Riguardo agli effetti finanziari dell'articolo 25 (*Cessione gratuita di energia*), la relazione precisa che *“Le entrate derivanti dalla disposizione in esame sono scorporate dalla componente variabile del canone di cui all'articolo 26. Tale meccanismo comporta una compensazione all'interno delle entrate relative alla componente variabile, peraltro già calcolata e ricompresa nel complesso delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, come dettagliato all'articolo 26.”*.

Riguardo agli effetti finanziari dell'articolo 26 (*Canoni di concessione*), la relazione asserisce che la disposizione comporta un incremento di entrata rispetto a quella accertata sulla base della normativa regionale vigente, come rappresentato nel seguente prospetto:

| Canoni applicati a legislazione vigente<br>(a) | Maggiori entrate derivanti dall'applicazione di canoni quota fissa<br>(b) | Maggiori entrate derivanti dall'applicazione di canoni quota variabile<br>(c) | Incremento stanziamento capitolo di entrata<br>(b+c-a) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.648.000,00                                   | 3.722.282,80                                                              | 1.256.270,45                                                                  | 3.330.553,25                                           |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 maggio 2023, n. 110

Riguardo all'articolo 30 (*Disposizioni finanziarie*), la relazione, anzitutto, specifica che gli effetti delle nuove disposizioni sul bilancio sono stati valutati in base alle concessioni già esistenti, in quanto non è previsto, nel triennio di riferimento del bilancio vigente, il rilascio di nuove concessioni, tutte le concessioni in essere scadranno il 1° aprile del 2029 ed attualmente non sono in corso procedimenti di decadenza o rinuncia.

Poiché le nuove disposizioni ridefiniscono, in attuazione della normativa statale, la disciplina dei canoni, introducendo una quota fissa pari ad euro 40,00 in relazione alla potenza espressa e una quota di parte variabile in relazione al ricavo generato, mentre attualmente è previsto un canone unico pari ad euro 15,50 al kW, la nuova disciplina comporta un significativo

incremento delle entrate. Al riguardo, la relazione attesta che *“Per effettuare i relativi calcoli sono stati utilizzati i dati forniti dal Servizio regionale competente.”*

Il seguente prospetto evidenzia la maggiore entrata, rispetto allo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2023/2025, derivante dalla differenza tra la nuova disciplina e quella attuale:

| Titolo/<br>Tipologia/     | capitolo   | denominazione                                                                                                                                                                            | Incremento<br>stanziamento<br>anno 2024 | Incremento<br>stanziamento<br>anno 2025 | Nota                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 3/<br>Tipologia 01 | 1301030005 | PROVENTI<br>DERIVANTI DALLA<br>UTILIZZAZIONE<br>DEL<br>DEMANIO IDRICO -<br>CANONI GRANDI<br>DERIVAZIONI ED<br>INDENNIZZI<br>OCCUPAZIONI AI<br>SENSI<br>DELL'ART. 5 BIS<br>DELLA L.212/03 | 3.330.553,25                            | 3.330.553,25                            | Maggiore<br>entrata<br>iscritta<br>con questa<br>legge ad<br>incremento<br>della quota<br>già<br>stanziata nel<br>bilancio<br>2023/2025 |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 maggio 2023, n. 110

Poiché le maggiori entrate sono destinate al finanziamento di interventi, posti a carico della Regione o dei comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, concernenti prevalentemente il settore energetico e la tutela del territorio e dell'ambiente, secondo le percentuali indicate all'articolo 27, l'articolo 30, comma 2 dispone l'iscrizione delle relative spese a carico delle seguenti Missioni e Programmi:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo          | capitolo | denominazione | Stanziamento da<br>iscrivere nel<br>2024 | Stanziamento<br>da iscrivere<br>nel<br>2025 | Nota                                                       |
|--------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Missione 17/<br>Programma 01<br>/ Titolo 2 | CNI      |               | 1.665.276,63                             | 1.665.276,63                                | Stanziamento<br>da iscrivere<br>nel<br>bilancio<br>vigente |
| Missione 18/<br>Programma 01<br>/ Titolo 2 | CNI      |               | 1.498.748,96                             | 1.498.748,96                                | Stanziamento<br>da iscrivere<br>nel<br>bilancio<br>vigente |
| Missione 9/<br>Programma 06<br>/ Titolo 2  | CNI      |               | 166.527,66                               | 166.527,66                                  | Stanziamento<br>da iscrivere<br>nel<br>bilancio<br>vigente |
|                                            |          | totale        | 3.330.553,25                             | 3.330.553,25                                |                                                            |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 maggio 2023, n. 110

***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale***

**8.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:**

**8.1.1.** Né la relazione tecnica né, in particolare, i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari delle disposizioni contenuti nella stessa specificano la “**morfologia giuridica**” degli oneri, cioè se trattasi di spese obbligatorie o flessibili (facoltative)<sup>12</sup>, né indicano, sotto il profilo della distribuzione dell'onere nel tempo, se trattasi di oneri occasionali, cioè *una tantum*, o continuativi (obbligatori<sup>13</sup> o non obbligatori), cioè caratterizzati da una costante incidenza su una pluralità imprecisata di esercizi finanziari, oppure pluriennali, cioè aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo.

Solo dal testo normativo, potrebbe desumersi che si tratti di oneri flessibili, cioè spese espressamente autorizzate dal legislatore per specifiche finalità quali limiti massimi di spesa, con durata non circoscritta ad un solo anno, trattandosi di oneri per interventi, posti a carico della Regione o dei comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche, concernenti prevalentemente il settore energetico e la tutela del territorio e dell'ambiente, per i quali è autorizzata una spesa quantificata nello stesso ammontare per gli anni 2024 e 2025, mentre, per gli anni successivi, ne viene rinviato l'aggiornamento alle rispettive leggi di bilancio.

Infine, l'omessa specificazione, nell'ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri, sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (occasional, continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare la conformità all'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 del rinvio, operato dalla legge in esame, dell'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio (v. scheda n. 3 sulla l.r. n. 1/2023).

**8.1.1.R.** L'Amministrazione ha replicato che, come risulta dal testo della legge, si tratta di oneri riconducibili a fattori legislativi con durata non circoscritta ad un solo anno e che l'art. 32 della legge quantifica l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi del bilancio triennale e

<sup>12</sup> L'art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009 distingue tra: “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 196/2009 rientrano tra gli oneri inderogabili “*le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa*”. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011, “*le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa*”.

stabilisce che, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle previsioni di entrata e di spesa sulla base dell'effettivo andamento degli introiti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni.

**8.1.2.** Quanto alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della nuova disciplina dei canoni, la relazione si limita ad attestare che *“Per effettuare i relativi calcoli sono stati utilizzati i dati forniti dal Servizio regionale competente”*.

L'assenza di più specifiche e dettagliate informazioni sulle modalità di quantificazione, non consente di valutare l'attendibilità della previsione delle entrate destinate a copertura degli oneri previsti dalla legge in esame.

**8.1.2.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha evidenziato che, nella parte della relazione tecnico - finanziaria concernente l'articolo 32 della legge, viene precisato che gli effetti delle nuove disposizioni sul bilancio sono stati valutati sulla base delle concessioni esistenti, considerato che: non è previsto, nel triennio di riferimento del bilancio medesimo, il rilascio di nuove concessioni, tutte le concessioni in essere scadono ad aprile 2029 e non sono in corso procedimenti di decadenza o rinuncia. Pertanto, l'ammontare delle entrate è stato calcolato moltiplicando il numero delle concessioni per l'ammontare dei nuovi canoni.

**8.1.3.** La relazione non fornisce adeguata dimostrazione dell'assenza degli effetti finanziari delle norme classificate meramente di *“carattere normativo”*.

Al riguardo, suscita perplessità la dichiarata totale assenza di effetti finanziari degli articoli 4, comma 6, 14, 17, 18 e 19, che pongono a carico della struttura organizzativa regionale competente, rispettivamente, la verifica dei contenuti del rapporto di fine concessione, la verifica di ammissibilità e di completezza documentale delle istanze di partecipazione alla procedura di assegnazione della concessione, la gestione della fase delle consultazioni, la convocazione della conferenza di servizi e l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che assegna la concessione e costituisce il provvedimento unico di concessione, e dell'articolo 10 sulle fasi del procedimento unico di assegnazione.

La non adeguata esplicitazione delle ragioni riguardanti l'assenza di impatti finanziari sul bilancio regionale non consente di valutare con un sufficiente grado di certezza l'invarianza finanziaria delle previsioni.

**8.1.3.R.** L'Amministrazione ha replicato che l'assenza di effetti finanziari appare direttamente desumibile dalla formulazione letterale delle disposizioni.

## **7.9 Legge regionale 29 giugno 2023, n. 8 "Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale" (B.U.R.M. 29 giugno 2023, n. 57)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 201/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 27 giugno 2023, n. 114, la proposta della II Commissione permanente (*non modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*), la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### ***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

- **L'articolo 1** (*Modifiche alla l.r. 33/2012*), dispone la sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 33/2012, come modificata dalla l.r. n. 2/2023, in materia di apicoltura. La disposizione sostituita concerne le sanzioni;
- **l'articolo 2** (*Modifiche alla l.r. 22/2021*), comma 1, introduce una variazione terminologica all'articolo 65 della legge regionale 22/2021 (*Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche*), sostituendo le parole "*in fase di subentro*" con le parole di "*in caso di subentro*";
- **l'articolo 2**, comma 2, modifica l'articolo 94 della medesima legge regionale 22/2021 riattribuendo alla Regione la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento di impianti di carburante lungo la rete stradale ordinaria;
- **l'articolo 3** (*Proroga di termini*) dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del termine fissato dall'articolo 10 del regolamento regionale 6/2009 (*Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11*) in merito all'assetto temporaneo dei compartimenti per la pesca dei molluschi bivalvi;

- l'**articolo 4** (*Abrogazione*) prevede l'abrogazione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 (*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio"*);
- L'**articolo 5** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento a ciascun articolo, evidenzia le ragioni dell'invarianza finanziaria attestata nell'articolo 5. In particolare:

- con riferimento all'articolo 1, specifica che trattasi di adeguamento ai rilievi del Dipartimento per gli affari regionali e delle autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri consistente nell'incremento degli importi minimi e massimi delle sanzioni;
- con riferimento all'articolo 2, comma 1, la relazione giustifica l'invarianza con la finalità meramente interpretativa della modifica normativa effettuata;
- riguardo all'articolo 2, comma 2, la relazione precisa che la modifica normativa riattribuisce alla Regione la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento di impianti di carburante lungo la rete stradale ordinaria, motivando l'invarianza attestando che le stesse funzioni erano precedentemente esercitate dalla Regione ed il personale relativo è rimasto invariato;
- per quanto concerne l'articolo 3, l'invarianza è dovuta al fatto che la disposizione si limita solo a spostare il termine riguardante l'assetto temporaneo dei compartimenti per la pesca dei molluschi bivalvi;
- quanto all'articolo 4, l'invarianza è motivata adducendo la "*natura ordinamentale*" della disposizione che dispone l'abrogazione della l.r. n. 19/2017.

## **7.10 Legge statutaria regionale 9 giugno 2023, n. 9 "Modifiche alla legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 "Statuto della Regione Marche" (B.U.R.M. 15 giugno 2023, n. 52)**

La proposta di legge statutaria è ad iniziativa della Giunta regionale (pdls n. 138/2022).

Il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie è regolato dall'art. 123, c. 2, Cost., il quale prevede che lo statuto regionale venga approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Pertanto, il provvedimento legislativo in esame ha richiesto l'approvazione di due deliberazioni legislative statutarie approvate dall'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta: la prima adottata nella seduta del 6 dicembre 2022, n. 93 e la seconda, approvata nella seduta del 28 febbraio 2023, n. 102 conforme a quella del 6 dicembre.

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la pdls n. 138/2022, contenente un solo articolo, la relazione illustrativa, alla quale sono allegate la relazione tecnico finanziaria sulla citata Pdls e la scheda di analisi tecnico normativa, le citate deliberazioni legislative, la proposta della I Commissione permanente (*non modificativa della Pdl*) e la relazione tecnico finanziaria su entrambi gli articoli contenuti nelle deliberazioni legislative.

### ***Le disposizioni***

- **L'articolo 1** (*Modifica all'articolo 26 della legge statutaria 1/2005*), dispone la sostituzione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge statutaria n. 1/2005 (Statuto della Regione Marche) con una nuova disposizione, in base alla quale al Presidente della Giunta regionale è consentito delegare a singoli consiglieri regionali alcune specifiche attività. La disposizione specifica che, per l'esercizio di tale delega, non è prevista alcuna indennità né l'istituzione di una struttura speciale di collaborazione, dovendo il consigliere delegato avvalersi degli uffici del dipartimento cui la delega afferisce;
- **l'articolo 2** (*Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge statutaria 1/2005*), comma 1, dispone l'inserimento, dopo l'articolo 28 della legge statutaria n. 1/2005, del nuovo articolo 28 bis, che consente al Presidente della Giunta regionale di nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale;
- **l'articolo 2**, comma 2, prevede i compiti del Sottosegretario;

- l'**articolo 2**, comma 3, demanda alla legge regionale la determinazione dell'indennità spettante al Sottosegretario, precisando che, nel caso in cui sia nominato tra i consiglieri regionali, allo stesso non spetti alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella già percepita in qualità di consigliere regionale.

***La Relazione tecnico finanziaria***

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento ad entrambi gli articoli, specifica che *“la presente proposta di legge statutaria ha, per la sua stessa natura, carattere ordinamentale e, come tale, non comporta spese a carico del bilancio regionale”*.

## **7.11 Legge regionale 5 luglio 2023, n. 9 "Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)" (B.U.R.M. 13 luglio 2023, n. 61)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (*Pdl n. 174/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa, alla quale sono allegate la relazione tecnico finanziaria sulla citata Pdl e la scheda di analisi tecnico normativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 luglio 2023, n. 115, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*), la relazione tecnico finanziaria sul testo della citata Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla predetta deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### ***Le disposizioni***

- **L'articolo 1** (*Modifica all'articolo 36 della l.r. 9/2006*) prevede l'inserimento dei tour operators tra i soggetti che possono svolgere attività di campeggio fisso all'aperto;
- **l'articolo 2** (*Modifica all'articolo 38 della l.r. 9/2006*) dispone l'inserimento dei tour operators tra i soggetti che possono svolgere attività di campeggio itinerante;
- **l'articolo 3** (*Modifica all'articolo 43 ter della l.r. 9/2006*) prevede l'inclusione nel registro regionale delle strutture ricettive regionali delle strutture agrituristiche nonché di quelle itturistiche;
- **l'articolo 4** (*Modifica all'articolo 45 della l.r. 9/2006*) dispone la sostituzione al comma 10 bis dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 delle parole: "34 bis" con le parole: "43 ter";
- **l'articolo 5** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione della legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

***La Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento a tutti gli articoli di questa legge ad eccezione dell'articolo 5, attesta che le relative disposizioni hanno “*natura ordinamentale senza oneri diretti e indiretti per l'amministrazione*” e “*non comportano oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.*”.

## **7.12 Legge regionale 5 luglio 2023, n. 10 "Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche" (B.U.R.M. 13 luglio 2023, n. 61)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (*Pdl n. 168/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa, alla quale è allegata la relazione tecnico finanziaria sulla citata Pdl, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 luglio 2023, n. 115, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*), la relazione tecnico finanziaria sul testo della citata Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla predetta deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

La legge disciplina l'attività oleoturistica regionale al fine di valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e le peculiari produzioni olivicole di ciascun territorio, implementare l'offerta turistica regionale con il turismo dell'olio e favorire lo sviluppo delle imprese produttrici di olio. In particolare:

- *l'articolo 5 (Formazione professionale)*, comma 1, prevede la promozione da parte della Regione di iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori oleoturistici o dei loro collaboratori;
- *l'articolo 5, comma 2*, prevede che l'attività di formazione sia svolta dagli enti di formazione accreditati sulla base delle disposizioni regionali di settore e che i corsi siano approvati dalla struttura regionale competente in materia di oleoturismo e di turismo, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale;
- *l'articolo 5, comma 3*, prevede che l'attuazione degli interventi previsti dal primo comma è subordinata al rispetto delle procedure e delle condizioni di ammissibilità del Complemento

di Sviluppo Rurale della Regione Marche, nei limiti delle disponibilità ivi previste per la formazione;

- **l'articolo 7** (*Olivi secolari*) prevede l'istituzione dell'Albo degli olivi secolari delle Marche da parte della Giunta regionale;

- **l'articolo 8** (*Programmazione integrata*) stabilisce che la programmazione delle attività conseguenti l'attuazione di questa legge sia seguita sinergicamente dalle strutture competenti nei settori dell'agricoltura, del commercio e del turismo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta;

- **l'articolo 9** (*SCIA*), commi 1 e 3, dispongono che i soggetti che intendono avviare le attività di oleoturismo debbano presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune, ove intendono svolgerla, che ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente in materia;

- **l'articolo 10** (*Elenco regionale degli operatori oleoturistici*) istituisce il predetto elenco presso la struttura organizzativa regionale competente in materia;

- **l'articolo 11** (*Vigilanza e controllo*) attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di questa legge secondo modalità di svolgimento stabilite con delibera di Giunta regionale;

- **l'articolo 12** (*Sanzioni amministrative pecuniarie*) stabilisce che, per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge, trovi applicazione la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33, che delega ai Comuni le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione;

- **l'articolo 15** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnico finanziaria, con riferimento a tutti gli articoli di questa legge ad eccezione degli articoli 5, 7 e 15 attesta che le relative disposizioni hanno “*natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio della Regione*”. In particolare:

-con riferimento all'articolo 5, la relazione precisa che *“la disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto l'attività di formazione prevista rientra all'interno degli interventi complessivi del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Marche<sup>14</sup> oggetto di rimodulazione periodica in relazione alle effettive esigenze e nell'ottica del completo impiego delle risorse comunitarie”* e precisa che, ai fini della realizzazione del suddetto Complemento, lo stanziamento, che rappresenta il limite massimo complessivo di finanziamento, è iscritto nella missione 16, programma 3, titolo 1, del bilancio regionale vigente a carico del capitolo sotto riportato:

| Missione/<br>Programma/      | capitolo   | denominazione                                                                                                                                     | Stanziamento<br>anno<br>2023 | Stanziamento<br>anno<br>2024 | Stanziamento<br>anno<br>2025 | Nota                                                                                                                         |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16/<br>Programma 03 | 2160310156 | Spese per<br>l'attuazione del<br>Complemento di<br>Sviluppo Rurale<br>2023 - 2027 -<br>Quota di<br>finanziamento<br>regionale -<br>Spese correnti | 3.900.000,00                 | 5.000.000,00                 | 15.000.000,00                | Stanziamento<br>già iscritto<br>nel<br>bilancio<br>vigente<br>interamente<br>disponibile<br>per le<br>annualità<br>2023/2025 |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 4 luglio 2023, n. 115

-con riferimento all'articolo 7, la relazione motiva l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, attestando che *“L'albo sarà gestito dalla struttura della Giunta regionale responsabile dell'attuazione della legge, con le risorse umane e strumentali già presenti nella medesima struttura.”*.

-con riferimento all'articolo 15, la relazione si limita a precisare che la disposizione *“attesta l'invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”*.

**Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

**12.1. CARENZA INFORMATIVA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DI CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

<sup>14</sup> Nel sito della Regione Marche, si specifica che *“Il Complemento di Sviluppo rurale della Regione Marche 2023-2027 (CSR) rappresenta il documento di programmazione regionale attuativo della strategia nazionale della PAC 2023-2027 definita dal Piano Strategico nazionale, approvato il 02/12/2022 dalla Commissione europea.”*.

**12.1.1.** Nella relazione tecnico-finanziaria, con riferimento alle attività previste dall'articolo 5, pur essendo state individuate le risorse esistenti in bilancio utilizzabili per farvi fronte, non è riportata la valutazione degli effetti finanziari derivanti dalle stesse, cioè la quantificazione dei relativi oneri.

Con riferimento alle attività previste dall'articolo 7, la citata relazione, oltre a non quantificare gli oneri, non indica neanche le risorse già esistenti in bilancio per farvi fronte, limitandosi a rinviare alle risorse umane e strumentali già presenti nella struttura della Giunta regionale responsabile dell'attuazione della legge.

Pertanto, si richiamano le osservazioni espresse al punto **1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 29/2022.

**12.1.2.** La relazione non fornisce adeguata dimostrazione dell'assenza degli effetti finanziari delle norme classificate meramente di "*natura ordinamentale*".

Al riguardo, suscita perplessità la dichiarata totale assenza di effetti finanziari dell'articolo 8, che pone a carico delle strutture competenti in materia di agricoltura, commercio e turismo la programmazione delle attività conseguenti l'attuazione di questa legge e dell'articolo 10, che istituisce presso la struttura organizzativa regionale competente in materia l'elenco regionale degli operatori oleoturistici.

La non adeguata esplicitazione delle ragioni riguardanti l'assenza di impatti finanziari sul bilancio regionale non consente di valutare con un sufficiente grado di certezza l'invarianza finanziaria delle previsioni.

**12.1.R** L'Amministrazione ha specificato che la disposizione di cui all'art. 5 disciplina in modo organico e specifico un'attività (la formazione per l'oleoturismo), già prevista dalla programmazione comunitaria, per la quale nel bilancio regionale risulta stanziata la quota di cofinanziamento regionale complessiva iscritta a carico del capitolo indicato nella relazione tecnico-finanziaria, che rappresenta il limite massimo del cofinanziamento regionale autorizzato per il triennio per tutte le attività previste nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 (CSR ) tra le quali è presente anche la formazione e, all'interno della formazione, anche quella per l'oleoturismo. Quanto alla quantificazione degli stanziamenti indicati nella relazione tecnica a copertura di tutto il cofinanziamento del CSR, l'Amministrazione ha precisato che la stessa scaturisce dalla proiezione pluriennale del piano finanziario complessivo del CSR sulla base dell'andamento dell'attuazione degli interventi dello stesso.

Riguardo all'articolo 7, l'Amministrazione ha osservato che l'Albo degli olivi secolari è istituito all'interno del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), mediante l'utilizzo di modelli e schemi applicativi già esistenti. Inoltre, le attività di censimento ed iscrizione coinvolgono l'attività dei funzionari regionali che già si occupano di multifunzionalità e che gestiranno questa attività parallelamente alle altre attività di agriturismo e enoturismo. Pertanto, l'attività non comporta oneri aggiuntivi finanziari ed organizzativi.

Riguardo all'articolo 8 concernente la programmazione delle attività sottese alla legge, l'Amministrazione ha evidenziato che, pur trattandosi di un nuovo ambito di programmazione, tale attività è ricompresa nelle ordinarie attività di coordinamento già poste in essere anche per altri settori quali l'agriturismo o la vendita diretta.

Infine, quanto all'articolo 10, l'Amministrazione ha precisato che la realizzazione dell'Elenco Regionale degli Operatori Oleoturistici avviene nell'ambito dell'esistente Sistema Informativo Agricolo Regionale, nel quale è già presente l'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici di cui alla LR 21/2011 e l'elenco Regionale degli Operatori Enoturistici di cui alla LR 28/2021, simili nei contenuti e dai quali è immediatamente mutuabile lo schema e l'impostazione. Ciò comporta l'assenza di oneri aggiuntivi in termini di strumentazione.

## **12.2. MANCATA INDICAZIONE LEGISLATIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, 11 E 12 A CARICO DI ALTRI ENTI E DELLA RELATIVA COPERTURA**

Gli articoli appena citati attribuiscono nuove funzioni ai Comuni riguardanti, rispettivamente, la ricezione della SCIA, la vigilanza sull'osservanza di questa legge, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla stessa, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste.

Come evidenziato da questa Corte, *"il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte."* (Deliberazione n. 8/2021 della Sezione delle Autonomie).

Tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 che, al secondo comma, dispone *"Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche"*

*anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17".*

**12.2.R.** L'Amministrazione ha replicato che la disciplina dell'oleoturismo di cui alla legge in esame è considerata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 26 gennaio 2022, attività agricola connessa, ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, e va quindi considerata un'ulteriore articolazione della multifunzionalità delle imprese agricole cui alla l. reg. 21/2011, essendo molto simile alla disciplina dell'agriturismo di cui alla citata l. reg. 21/2011 e dell'enoturismo di cui alla l. reg. 28/2021. I Comuni sono già coinvolti, nell'ambito dell'enoturismo e dell'agriturismo, nell'attività di controllo e, pertanto, le attività previste dalla nuova legge regionale sull'oleoturismo confluiscono nell'ambito delle competenze già assegnate ai Comuni. In sostanza, ad avviso dell'Amministrazione, non si tratta di nuove competenze in senso stretto quanto piuttosto di articolazione di competenze già esistenti.

### **7.13 Legge regionale 20 luglio 2023, n. 11 "Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi" (B.U.R.M. 21 luglio 2023, n. 65)**

#### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 108/2022*). Alla stessa è stata abbinata un'altra proposta anch'esse di iniziativa consiliare (*n. 107/2022*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge n. 108, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 luglio 2023, n. 117, la proposta della IV Commissione permanente (*recante il testo della unificato dalla Commissione delle citate Proposte*), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione assembleare permanente, dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*), la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla IV Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

#### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

Con questa legge, la Regione intende migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita delle donne affette da endometriosi (art. 1).

In particolare:

- *l'articolo 4 (Rete regionale dell'endometriosi)*, comma 1, attribuisce alla Giunta la promozione, il coordinamento dell'istituzione e l'organizzazione della Rete regionale dell'endometriosi, per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia. La rete, di cui vengono elencate le funzioni, è articolata in un centro di riferimento regionale e in unità funzionali multidisciplinari integrate presso le Aziende sanitarie territoriali (AST), l'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (INRCA) di Ancona;

- **l'articolo 5** (*Formazione*) attribuisce alla Regione, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione ed aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, l'individuazione di specifici interventi formativi sull'endometriosi;
- **l'articolo 6** (*Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi*) istituisce, presso l'ARS, detto Comitato, che si riunisce ogni sei mesi, ne regola la composizione e le attività, specificando che la partecipazione allo stesso non dà diritto alla corresponsione di compensi, comunque denominati, o a gettoni di presenza;
- **l'articolo 7** (*Riconoscimento dell'apporto degli enti del Terzo settore*) prevede che la Regione promuova forme di partecipazione degli enti del Terzo settore alle attività del Registro regionale elettronico dell'endometriosi, della Rete regionale dell'endometriosi, del Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi e alle iniziative di cui agli articoli 8 e 9;
- **l'articolo 8** (*Iniziative in occasione della giornata mondiale dell'endometriosi*) prevede la promozione nel territorio della Regione, in occasione della giornata mondiale dell'endometriosi, di iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi e che sia reso pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative previste per la corretta informazione sulla malattia;
- **l'articolo 9** (*Settimana regionale dell'endometriosi*) prevede l'istituzione della Settimana regionale dell'endometriosi, in occasione della quale la Regione promuove e realizza:
  - a) campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti le problematiche relative all'endometriosi, rivolte in particolare alle classi terza, quarta e quinta degli istituti secondari e agli operatori sanitari e sociali;
  - b) iniziative che favoriscano la raccolta e la condivisione del patrimonio informativo in materia di endometriosi;
- **l'articolo 13** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge la spesa complessiva di euro 114.500,00, di cui euro 14.500,00 per l'anno 2023, euro 50.000,00 per l'anno 2024 ed euro 50.000,00 per l'anno 2025, da iscrivere nella Missione 13 "*Tutela della salute*", Programma 07 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- **l'articolo 13**, comma 2, dispone che alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione rispettivamente di euro 14.500,00 ed euro 50.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*",

Programma 03 *“Altri fondi”*; per l’anno 2025 mediante riduzione di euro 50.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, Programma 03 *“Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”*;

- *l’articolo 13*, comma 3, rimette l’autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione, con riferimento a tutti gli articoli della legge, ad eccezione degli articoli 8, 9 e 13 attesta che le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In particolare:

-con riferimento all’articolo 4 (*Rete regionale dell’endometriosi*), la relazione motiva l’assenza di maggiori o nuovi oneri attestando che *“il ruolo della Regione è limitato alla promozione e al coordinamento e in quanto negli enti del Servizio sanitario regionale risultano già disponibili le risorse umane, organizzative e strumentali necessarie.”*;

-con riferimento all’articolo 5 (*Formazione*), la relazione giustifica l’assenza di maggiori o nuovi oneri attestando che *“i medesimi interventi rientrano nell’ordinaria attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale”*;

-con riferimento all’articolo 6 (*Comitato tecnico-scientifico regionale dell’endometriosi*), la relazione giustifica la mancanza di nuovi o maggiori oneri asserendo che *“la partecipazione al Comitato, per espressa previsione, non dà diritto a corresponsione di compensi comunque denominati o a gettoni di presenza e poiché le attività di supporto al medesimo Comitato possono essere espletate dal personale già in servizio presso l’ARS.”*;

-con riferimento all’articolo 7 (*Riconoscimento dell’apporto degli enti del Terzo settore*), la relazione attribuisce l’assenza di maggiori o nuovi oneri delle sue disposizioni al fatto *“che si limitano a prevedere forme di partecipazione alle attività disciplinate dalla legge”*.

Con riferimento agli articoli 8 e 9, la relazione attesta che le relative disposizioni *“comportano un onere finanziario limitato, da contenere nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 13”* e, nel seguente prospetto, sintetizza gli effetti finanziari enunciati nell’articolo 13 sulla base della *“verifica di disponibilità del 19 giugno 2023”*:

| SPESA PREVISTA                         |      |        |           |           |           | COPERTURA                              |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                            |                                     |                                            |                                     |                                            |                      |
|----------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Miss/<br>Progr/<br>Titolo              | Cap. | Descr. | 2023      | 2024      | 2025      | Miss/<br>Progr/<br>Cap.                | Capitolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                   | Disponib.<br>competenza<br>2023 | Riduzione 2023 a<br>copertura oneri<br>PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2024 | Riduzione 2024 a<br>copertura oneri<br>PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2025 | Riduzione 2025<br>a copertura<br>oneri PDL | Anni<br>successivi   |
| Miss.<br>13/<br>Progr.<br>7/<br>Tit. 1 | CNI  |        | 14.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Miss.<br>20/<br>Progr.<br>3/<br>Tit. 1 | 2200310097<br>Fondo Speciale per<br>il finanziamento<br>degli<br>oneri correnti<br>derivanti da nuovi<br>provvedimenti<br>legislativi                                                     | 14.500,00                       | 14.500,00                                  | 420.000,00                          | 50.000,00                                  |                                     |                                            | Leggi di<br>bilancio |
|                                        |      |        |           |           |           | Miss.<br>1/<br>Progr.<br>3/<br>Tit. 1  | 2010310030<br>Spese per la<br>copertura<br>assicurativa contro<br>i rischi derivanti<br>da incendi, furti,<br>rapine,<br>responsabilità<br>civile ed infortuni<br>- Spesa<br>obbligatoria |                                 |                                            |                                     |                                            | 646.757,68                          | 50.000,00                                  | Leggi di<br>bilancio |
| totale                                 |      |        | 14.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |                                        |                                                                                                                                                                                           |                                 | 14.500,00                                  |                                     | 50.000,00                                  |                                     | 50.000,00                                  |                      |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 luglio 2023, n. 117

Nel corso dell'istruttoria, si è rilevato che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2200310097 risultava avere, alla data del 20.07.2023, economie di competenza pari ad euro 450.000,00 per il 2024, anziché euro 420.000,00 come riportato nel precedente prospetto.

*Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. nn. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e con nota della Regione Marche prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche*

### 13.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:

**13.1.1.** Né la relazione tecnica né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle disposizioni contenuto nella stessa specificano la “**morfologia giuridica**” degli oneri, cioè se trattasi di “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”,

né indicano, sotto il profilo della distribuzione dell'onere nel tempo, se trattasi di oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali.

Solo dal testo normativo, potrebbe desumersi che si tratti di oneri classificabili "fattori legislativi", con durata non circoscritta ad un solo anno, in quanto oneri per la realizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione ed informazione sulle problematiche concernenti l'endometriosi (articoli 8 e 9), per i quali è autorizzata una spesa quantificata sia nel suo ammontare complessivo (euro 114.500,00) sia come onere annuo di importo variabile (euro 14.500,00 per il 2023 ed euro 50.000,00 per gli anni 2024 e 2025) relativo al triennio 2023/2025, mentre, per gli anni successivi, viene rinviata l'autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio (art. 13, commi 1 e 3).

L'omessa specificazione, nell'ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (occasionali, continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare se il rinvio, operato dalla legge in esame, dell'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio sia coerente con l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, che consente detto rinvio solo alle leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorie. Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.1.** relativo alla l.r. n. 1/2023.

**13.1.1.R.** L'Amministrazione ha replicato che, come risulta dal testo della legge, si tratta di oneri riconducibili a fattori legislativi, con durata non circoscritta ad un solo anno e che l'art. 13 della legge quantifica l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi del bilancio triennale, rinviando alle successive leggi di bilancio l'autorizzazione della spesa oltre il triennio, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.

**13.1.2.** La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia *"i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri, come richiesto dall'art. 17, co. 3 della legge 196/2009.

Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.2.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

**13.1.2.R.** L'Amministrazione ha precisato che, nella parte della relazione tecnico- finanziaria relativa all'articolo 13 della legge, viene evidenziato che la spesa è stata quantificata *"sulla base di analoghe iniziative realizzate con riferimento ad altre patologie"*.

**13.1.3.** La relazione tecnico-finanziaria, pur indicando la disponibilità di risorse al capitolo 2010310030, non evidenzia i **motivi** della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge, cioè le ragioni della sopravvenuta

eccedenza del citato capitolo rispetto alle previsioni iniziali (economie, revoca o riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, altro) né fornisce indicazioni sull'eventuale presenza di programmi di spesa che determinino in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.3.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

L'assenza nella relazione tecnica degli elementi informativi sopra descritti non consente di verificare la correttezza delle quantificazioni degli oneri effettuate né di valutare se la copertura finanziaria sia congrua, adeguata ed effettiva, in quanto commisurata ad una spesa correttamente determinata nel suo ammontare.

**13.1.3.R.** In merito a ciò, l'Amministrazione ha rinviato a quanto già precisato riguardo al precedente punto 3.1.3.

**13.1.4.** La relazione non fornisce adeguata dimostrazione dell'assenza degli effetti finanziari delle norme di cui agli articoli 5 (*Formazione*) e 6 (*Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi*), per le quali è attestata l'assenza di nuovi o maggiori oneri giustificata, per l'articolo 5, dal fatto che trattasi di interventi che *“rientrano nell'ordinaria attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale”* e, per l'articolo 6, dalla prevista assenza di compensi per la partecipazione al Comitato e dallo svolgimento delle attività di supporto al Comitato stesso da parte del personale già in servizio presso l'ARS. Tuttavia, non vengono quantificati gli oneri richiesti dalle nuove attività né vengono specificate analiticamente le risorse esistenti utilizzabili a copertura.

La non adeguata esplicitazione, mediante l'indicazione di detti elementi, delle ragioni riguardanti l'assenza di impatti finanziari sul bilancio regionale non consente di valutare con un sufficiente grado di certezza l'invarianza finanziaria di queste disposizioni.

**13.1.4.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto evidenziato con riferimento al punto 8.1.3.

## **13.2. COPERTURA CON I FONDI SPECIALI SENZA PREVIA INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PREVEDE SIANO APPROVATI NEL CORSO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE**

Pur ribadendo che gli accantonamenti di risorse nei fondi speciali, in sede di bilancio di previsione, costituiscono espressione di una necessaria programmazione regionale ed è questa la ragione per cui *“l'utilizzo dei fondi speciali costituisce la modalità organizzativa più adatta [...] poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di*

*concentrare nell'approvazione del bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie"* (deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR), tuttavia si rileva che il ricorso all'utilizzo del *"Fondo Speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"* è avvenuto senza la previa indicazione dei provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e, quindi, non conformemente alla disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 2009<sup>15</sup>.

**13.2.R.** L'Amministrazione ha replicato che l'articolo 49 del decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce che, nel bilancio regionale, possono essere iscritti uno o più fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio e che gli stessi fondi non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. Pertanto, le Regioni non sono tenute ad indicare preventivamente *"i provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari"* compresi nel bilancio pluriennale. Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 184/2016, ha riconosciuto la possibilità per le Regioni di utilizzare *"le disponibilità dei fondi speciali"* per *"fornire copertura a provvedimenti legislativi non compresi nell'elenco allegato alla legge di bilancio"*.

### **13.3. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE**

Né nella legge né nel prospetto contenuto nella relazione tecnica relativo agli effetti finanziari degli articoli di questa legge, è indicato il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione. Si richiamano le osservazioni di cui al punto 3.2. della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

**13.3.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha richiamato quanto già evidenziato relativamente al precedente punto 3.2, aggiungendo che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1558/2023,

<sup>15</sup> Articolo 18, comma 1, legge 31.12.2009, n. 196:

1. La prima sezione della legge di bilancio prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. In tabelle allegate alla prima sezione della legge di bilancio sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi fondi la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di programmi esistenti o di nuovi programmi, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

ha apportato la variazione al bilancio finanziario gestionale istituendo i seguenti capitoli di spesa, con i relativi stanziamenti:

a) 2130710262 *“Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi - l.r. 23 luglio 2023 n. 11 - aziende sanitarie territoriali”*

B) 2130710263 *“Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi - l.r. 23 luglio 2023 n. 11 - az. osp. univ.”.*

**13.4.** - INCONGRUENZE DATI. Come sopra evidenziato, con riferimento al capitolo 2200310097 indicato nel prospetto contenuto nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra il dato relativo alla disponibilità risultante dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quello riportato nel prospetto stesso.

**13.4.R.** La Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha chiarito che la disponibilità risultante dalla contabilità, pari ad euro 450.000,00, è stata indicata nella relazione tecnico finanziaria in euro 420.000,00, in quanto risultavano registrati accantonamenti per precedenti richieste di copertura di proposte di legge per complessivi euro 30.000,00.

**13.5.** MANCATA INDICAZIONE LEGISLATIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 A CARICO DI ALTRI ENTI E DELLA RELATIVA COPERTURA

Riguardo all'articolo 4 (*Rete regionale dell'endometriosi*), la relazione giustifica la mancanza di nuovi o maggiori oneri asserendo genericamente che *“negli enti del Servizio sanitario regionale risultano già disponibili le risorse umane, organizzative e strumentali necessarie”*, senza quantificare gli oneri necessari per il funzionamento della rete e senza specificare analiticamente le risorse esistenti utilizzabili a copertura degli stessi.

Al riguardo, si richiama quanto indicato al punto **12.2.** della scheda relativa alla l.r. n. 10/2023 in merito all'applicazione dell'art. 19 della legge n. 196 del 2009 che, al secondo comma, dispone *“Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17”*.

**13.5.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha confermato quanto evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria.

**7.14 Legge regionale 20 luglio 2023, n. 12 "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126" (B.U.R.M. 21 luglio 2023, n. 65)**

*L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 204/2023).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 luglio 2023, n. 117, la proposta della I Commissione permanente (*non modificativa della Pdl*) e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

*La disposizione di rilievo ai fini della presente analisi*

- **L'articolo 1** (*Riconoscimento di debito fuori bilancio*), comma 1, riconosce legittimo, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il debito fuori bilancio inerente al debito per le spese del servizio di noleggio a lungo termine e oneri accessori delle auto a disposizione della Giunta regionale delle Marche per euro 3.573,55;
- **l'articolo 1**, comma 2, stabilisce che gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti iscritti nel bilancio 2023/2025, annualità 2023, nella Missione 01, Programma 03, Titolo 1, a carico del capitolo di spesa 2010310016.

*La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa*

Dalla relazione si apprende che la disposizione riconosce la legittimità del debito fuori bilancio inerente alle spese per il noleggio dei veicoli e che, riguardo ai canoni del mese di dicembre 2022, "la fattura n. 32995031 del 19/12/2022, dell'importo complessivo di euro 6.513,26 è stata trasmessa con nota prot. 1596435 del 28/12/2023" (presumibilmente da intendersi 28/12/2022, considerata la data di approvazione della legge, che è anteriore). Inoltre, la relazione specifica che detta fattura ha trovato parziale copertura finanziaria, per l'importo di euro 2.939,71, sul capitolo n. 2010310016 del Bilancio 2022-2024, il cui stanziamento era commisurato alla spesa

ordinaria della fornitura, mentre per i restanti euro 3.573,55 si è rende necessario provvedere al riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto, *“nel corso dell’anno 2022, sono state addebitate spese extra canone dovute ad eventi non prevedibili al momento dell’assunzione dell’impegno originario”*.

La copertura dell’onere, quantificato in euro 3.573,55, è individuata nelle risorse già iscritte a carico del pertinente capitolo sotto evidenziato che presenta la necessaria disponibilità:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo       | Capitolo   | Denominazione                                             | Disponibilità anno<br>2023 | Nota                                                 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Missione 01<br>Programma 03<br>Titolo 1 | 2010310016 | NOLEGGIO<br>DEGLI<br>AUTOMEZZI -<br>SPESA<br>OBBLIGATORIA | 20.212,99                  | Stanziamento già<br>iscritto nel bilancio<br>vigente |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta del 18 luglio 2023, n. 117

*Osservazioni istruttorie e repliche dell’Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche*

#### 14.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:

**14.1.1.** La relazione tecnico-finanziaria, pur indicando la disponibilità di risorse al capitolo 2010310016, non evidenzia i **motivi** della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge. Si richiamano le osservazioni formulate al punto **3.1.3.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

**14.1.R** L’Amministrazione ha evidenziato che, nei contratti di noleggio pluriennali, la copertura finanziaria annuale viene calcolata, al fine dell’assunzione degli impegni di spesa, considerando il costo dei canoni di noleggio dei veicoli, quale spesa certa e maggiorata di un importo presunto al fine della copertura finanziaria di eventuali oneri accessori derivanti da cause non prevedibili.

**14.1.2.** Il precedente prospetto indica la morfologia giuridica dell’onere espressamente qualificato “spesa obbligatoria”, mentre non fornisce indicazioni sotto il profilo della sua durata temporale. Solo dal testo normativo è desumibile che trattasi di spesa occasionale volta a dare copertura al debito riconosciuto legittimo.

**14.2.** Fornire ulteriori chiarimenti in ordine al riconoscimento del debito fuori bilancio.

**14.2.R** Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito che, con decreto n. 459 del 08/07/2021, si è proceduto all'adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Veicoli a noleggio 1" per la fornitura di autoveicoli con noleggio a lungo termine senza conducente per le strutture della Giunta Regione Marche. Pertanto, il fornitore provvedeva mensilmente all'invio delle fatture dei canoni di noleggio. Relativamente ai canoni del mese di dicembre 2022, veniva trasmessa la fattura n. 32995031 del 19/12/2022, protocollata al n. 1596435/28/12/2022, per l'importo complessivo di euro 6.513,26 (IVA inclusa). La copertura finanziaria dell'onere derivante dalla suddetta fattura era a carico del Bilancio 2022/2024, annualità 2022, capitolo di spesa 2010310016, impegno n. 784/2022, sub impegno n. 1397/2022, risultata però per quota parte insufficiente, per euro 3.573,55, a causa di oneri accessori correlati al canone di noleggio non prevedibili, inseriti nella fattura medesima.

**14.3.** Fornire, se espresso, il parere del Collegio dei revisori sulla proposta di legge in esame.

**14.3.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito che, non trattandosi di variazione di bilancio, non ricorre il parere preventivo dell'Organo di Revisione, ma si è comunque provveduto a darne comunicazione al suddetto Organo.

**7.15 Legge regionale 27 luglio 2023, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)" (B.U.R.M. 3 agosto 2023, n. 69)**

*L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (*Pdl n. 186/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata relazione tecnico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 25 luglio 2023, n. 118, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa del testo della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dalla IV Commissione assembleare permanente (*senza osservazioni*), dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*) e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

*Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

Dalla relazione illustrativa alla Pdl, si evince che con questa legge si apportano modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 al fine di adeguare il previgente testo, tenendo conto sia delle problematiche sorte dall'applicazione e sia dell'esperienza delle altre regioni che hanno recentemente legiferato in materia sia delle pronunce giurisprudenziali esistenti che intervengono su diversi profili della normativa.

In particolare:

- **l'articolo 4** dispone l'inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. n. 3/2017, che demanda alla Regione, nei limiti delle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 15, la promozione della realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico e della diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e di connessa esposizione al rischio di usura;

- **l'articolo 7** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione, con riferimento a tutti gli articoli della presente legge si limita ad attestare la "natura ordinamentale" e l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale ma, riguardo all'articolo 4, aggiunge la seguente motivazione "in quanto le iniziative previste dall'articolo sono attuate nei limiti delle risorse già stanziare per l'applicazione della legge regionale".

***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**15.1. CARENZA INFORMATIVA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DI CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

Con riferimento agli interventi previsti dall'articolo 4 della presente legge (promozione della realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico e della diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro), la citata relazione non quantifica i relativi oneri né indica le risorse già esistenti in bilancio per farvi fronte.

Si richiamano le osservazioni formulate al **punto 1.1.** della scheda relativa alla l.r. n. 29/2022.

**15.1.R.** La Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha riferito che l'articolo 4, che dispone l'inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. n. 3/2017, non era previsto nella proposta di legge iniziale. Pertanto, la relazione tecnico finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria della proposta di legge approvata dalla Giunta regionale non entrano nello specifico degli oneri e delle risorse stanziare in bilancio per far fronte agli interventi previsti dall'articolo 4 della l.r. 13/2023, che è stato introdotto nel corso dell'iter di approvazione della legge. La citata struttura ha, infine, precisato che l'aggiornamento della relazione tecnico finanziaria della deliberazione legislativa non rientra nell'ambito delle

competenze delle strutture della Giunta regionale che operano ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3 della legge regionale n. 3/2015 e dell'articolo 8 della legge regionale 31/2001.

## **7.16 Legge regionale 25 settembre 2023, n. 14 "Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano" (B.U.R.M. 5 ottobre 2023, n. 86)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 182/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 settembre 2023, n. 122, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa del testo della Pdl*), la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### ***Le disposizioni***

- **L'articolo 1** (*Finalità*), comma 1, stabilisce l'istituzione del mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e della Giornata regionale dell'anziano;
- **l'articolo 1**, comma 2, prevede la promozione da parte della Giunta di iniziative volte a prevenire e contrastare i reati ai danni della popolazione anziana e ad informare i cittadini sul sistema di servizi di assistenza pubblici e sulle possibilità di intervento;
- **l'articolo 2** (*Sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode*), commi 1 e 2, prevedono la promozione su tutto il territorio regionale da parte della Regione delle attività di Sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode, le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito;
- **l'articolo 3** (*Mese per la prevenzione e Giornata regionale dell'anziano*) istituisce il mese per la prevenzione e per il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, individuandolo nel mese di ottobre di ogni anno, e la Giornata regionale dell'anziano, fissata per il giorno 2 dello stesso mese;
- **l'articolo 4** (*Iniziative di sensibilizzazione*), commi 1 e 2, prevedono la promozione nel mese di ottobre da parte della Regione di iniziative volte alla prevenzione e al contrasto dei reati che colpiscono la popolazione anziana con riferimento ai reati contro il patrimonio mediante frode

sensibilizzando anche gli enti locali a realizzare attività formative, informative e culturali sul territorio e la promozione da parte della Giunta di tutte le iniziative idonee alla celebrazione della Giornata dell'anziano;

- **l'articolo 5** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, per l'attuazione di questa legge autorizza, per l'anno 2023, la spesa massima di euro 9.000,00 e, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 10.000,00 in apposito capitolo denominato "*Mese e giornata regionale dell'anziano*", a carico della Missione 03 "*Ordine pubblico e sicurezza*", Programma 02 "*Sistema integrato di sicurezza urbana*", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

- **l'articolo 5**, comma 2, dispone che alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provveda:

a) per l'anno 2023 mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*", Programma 02 "*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

b) per l'anno 2024 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*", Programma 03 "*Altri fondi*", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

c) per l'anno 2025 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*", Programma 01 "*Fondo di riserva*", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

- **l'articolo 5**, comma 3, rinvia l'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione riconosce oneri finanziari, da contenere nei limiti delle spese autorizzate dall'articolo 5, solo alle disposizioni di cui all'articolo 4.

Per gli altri articoli, l'assenza di nuovi o maggiori oneri viene motivata con le seguenti modalità:

- con riferimento all'articolo 1, la relazione attesta che le relative disposizioni concernono le finalità della legge;

- con riferimento all'articolo 2, la relazione asserisce che non sono previsti contributi finanziari e che il compito di promozione e sostegno può essere svolto con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- con riferimento all'articolo 3, viene attestata la "natura ordinamentale".

Riguardo all'articolo 5, la relazione reca il seguente prospetto che sintetizza gli effetti finanziari derivanti dalla presente legge "sulla base della verifica di disponibilità al 26 luglio 2023"

| SPESA PREVISTA                       |                                                        |          |           |           | COPERTURA                             |                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                            |                                     |                                            |                                     |                                            |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Miss/<br>Prog./<br>Titolo            | Cap.<br>Descr.                                         | 2023     | 2024      | 2025      | Miss/<br>Prog./<br>Cap.               | Capitolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                 | Disponib.<br>competenza<br>2023 | Riduzione 2023 a<br>copertura oneri<br>PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2024 | Riduzione 2024 a<br>copertura oneri<br>PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2025 | Riduzione 2025<br>a copertura<br>oneri PDL | Anni<br>successivi   |
| Miss.<br>3/<br>Prog.<br>2/<br>Tit. 1 | CNI<br>Mese e<br>giornata<br>regionale<br>dell'anziano | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Miss.<br>05/<br>Prog.<br>2/<br>Tit. 1 | 2050210184<br>Fondo per gli<br>interventi<br>regionali nei<br>settori delle<br>attività e dei beni<br>culturali -<br>Trasferimenti<br>correnti a Unioni<br>di Comuni - Fondi<br>regionali -<br>CNI/2018 | 9.000,00                        | 9.000,00                                   |                                     |                                            |                                     |                                            | Leggi di<br>bilancio |
|                                      |                                                        |          |           |           | Miss.<br>20/<br>Prog.<br>3/<br>Tit. 1 | 2200310097<br>Fondo speciale per<br>il<br>finanziamento<br>degli oneri<br>correnti derivanti<br>da nuovi<br>provvedimenti<br>legislativi                                                                |                                 |                                            | 370.000,00                          | 10.000,00                                  |                                     |                                            | Leggi di<br>bilancio |
|                                      |                                                        |          |           |           | Miss.<br>20/<br>Prog.<br>1/<br>Tit. 1 | 2200110003<br>Fondo di riserva<br>per le<br>spese impreviste                                                                                                                                            |                                 |                                            |                                     |                                            | 200.000,00                          | 10.000,00                                  | Leggi di<br>bilancio |
| Totale<br>complessivo                |                                                        | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Totale complessivo                    |                                                                                                                                                                                                         |                                 | 14.500,00                                  |                                     | 10.000,00                                  |                                     | 10.000,00                                  |                      |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 settembre 2023, n. 122

Nel corso dell'istruttoria, si è rilevato che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2200310097 risultava avere, alla data del 25.09.2023, economie di competenza pari ad euro 450.000,00 per il 2024, anziché euro 370.000,00 come riportato nel precedente prospetto.

*Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche*

#### 16.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:

**16.1.1.** Né la relazione tecnica né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle disposizioni contenuto nella stessa specificano la “**morfologia giuridica**” degli oneri, cioè se trattasi di “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”, né indicano, sotto il profilo della distribuzione dell’onere nel tempo, se trattasi di oneri occasionali, continuativi (obbligatorî o non obbligatori) oppure pluriennali.

Solo dal testo normativo, potrebbe desumersi che si tratti di oneri qualificabili “fattori legislativi”, con durata non circoscritta ad un solo anno, trattandosi di onere per la realizzazione di iniziative in occasione del mese dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani e in occasione della Giornata dell’anziano, per i quali è autorizzata una spesa quantificata nel suo ammontare massimo in un importo variabile per il triennio 2023/2025, cioè in euro 9.000,00 per l’anno 2023 ed in euro 10.000,00 per gli anni 2024 e 2025, mentre, per gli anni successivi, viene rinviata l’autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio (art. 5, commi 1 e 3).

L’omessa specificazione, nell’ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (occasionali, continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare se il rinvio, operato dalla legge in esame, dell’autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio sia coerente con l’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, che consente detto rinvio solo alle leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorie. Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.1.** relativo alla l.r. n. 1/2023.

L’assenza nella relazione tecnica degli elementi informativi sopra descritti non consente di verificare la correttezza delle quantificazioni degli oneri effettuate né di valutare se la copertura finanziaria sia congrua, adeguata ed effettiva, in quanto commisurata ad una spesa correttamente determinata nel suo ammontare.

**16.1.1.R.** In fase istruttoria, l’Amministrazione ha replicato che, come risulta dal testo della legge, si tratta di oneri riconducibili a fattori legislativi, con durata non circoscritta ad un solo anno, e che l’art. 5 della legge quantifica l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi del bilancio triennale, rinviando alle successive leggi di bilancio l’autorizzazione della spesa oltre il triennio, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.

**16.1.2.** La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia “*i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*” degli oneri, come richiesto dall’art. 17, co. 3 della legge 196/2009.

Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.2.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

**16.1.2.R.** A tale riguardo, l'Amministrazione ha rinviato a quanto già precisato con riferimento al precedente punto 3.1.2.

**16.1.3.** La relazione tecnico-finanziaria, pur indicando la disponibilità di risorse ai capitoli 2050210184 e 2200110003, non evidenzia **i motivi** della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge, cioè le ragioni della sopravvenuta eccedenza dei citati capitoli rispetto alle previsioni iniziali (economie, revoca o riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, altro) né fornisce indicazioni sull'eventuale presenza di programmi di spesa che determinino in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide.

Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.3.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

**16.1.3.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto evidenziato in relazione al punto 3.1.3.

**16.1.4.** La relazione non fornisce adeguata dimostrazione dell'assenza degli effetti finanziari della norma di cui all'articolo 1, comma 2, che prevede iniziative promosse dalla Giunta per prevenire reati ai danni degli anziani e per informare i cittadini a tale riguardo, né della disposizione di cui all'articolo 2, che prevede la promozione da parte della Regione, su tutto il territorio regionale, di sportelli antituffa. In relazione a quest'ultima disposizione, l'assenza di nuovi o maggiori oneri viene giustificata asserendo che *“non sono previsti contributi finanziari e il compito di promozione e sostegno può essere svolto con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”*. Tuttavia, non vengono quantificati gli oneri richiesti dalle nuove attività né vengono specificate analiticamente le risorse esistenti utilizzabili a copertura. La non adeguata esplicitazione, mediante l'indicazione di detti elementi, delle ragioni riguardanti l'assenza di impatti finanziari sul bilancio regionale non consente di valutare con un sufficiente grado di certezza l'invarianza finanziaria di queste disposizioni.

**16.1.4.R.** A tale riguardo, l'Amministrazione ha rinviato a quanto evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria.

**16.2.** COPERTURA CON I FONDI SPECIALI SENZA PREVIA INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PREVEDE SIANO APPROVATI NEL CORSO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE

Pur ribadendo che gli accantonamenti di risorse nei fondi speciali, in sede di bilancio di previsione, costituiscono espressione di una necessaria programmazione regionale ed è questa la ragione per cui *“l'utilizzo dei fondi speciali costituisce la modalità organizzativa più adatta [...] poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nell'approvazione del bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie”* (deliberazione n. 8/2021/SEZAUT/INPR), tuttavia si rileva che il ricorso all'utilizzo del *“Fondo Speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi”* è avvenuto senza la previa indicazione dei provvedimenti che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale e, quindi, non conformemente alla disciplina di cui all'art. 18 della legge n. 196 del 2009.

**16.2.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto già precisato relativamente al punto 13.2.

### **16.3. COPERTURA CON FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE**

Con particolare riguardo al capitolo 2200110003 *“Fondo di riserva per le spese impreviste”*, come già più volte rilevato da questa Sezione<sup>16</sup>, deve ribadirsi la specifica funzione del fondo di cui trattasi, che è quella di assicurare, nei limiti delle disponibilità, le risorse finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione finanziaria di bilancio. Infatti, l'allegato 13 alla legge di bilancio 2023-2025 (l.reg. n. 32/2022) reca il seguente elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste:

- spese per calamità naturali e di emergenza;
- oneri indifferibili e urgenti non prevedibili in sede di programmazione di bilancio che non impegnano i bilanci futuri con carattere di continuità.

È evidente la non riconducibilità degli oneri di cui alla presente alla legge a quelli di cui al precedente elenco.

Va ribadito inoltre anche il carattere del tutto eccezionale di questo strumento rispetto agli ordinari istituti della flessibilità di bilancio previsti dalla normativa contabile vigente, attraverso i quali le Amministrazioni possono modificare le proprie dotazioni iniziali di bilancio.

**16.3.R.** L'Amministrazione ha replicato che trattasi di una fattispecie del tutto eccezionale.

<sup>16</sup> V., da ultimo, Deliberazione n. 112/2023/RQ.

#### **16.4. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE**

Né nella legge né nel prospetto contenuto nella relazione tecnica relativo agli effetti finanziari degli articoli di questa legge, è indicato il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione. Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.2.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

**16.4.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha richiamato le precisazioni relative al punto 3.2. ed ha aggiunto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1766/2023, ha apportato la variazione al bilancio finanziario gestionale istituendo il capitolo di spesa 2030210017 *"Mese e giornata regionale dell'anziano"*, con i relativi stanziamenti.

**16.5. - INCONGRUENZE DATI.** Come sopra evidenziato, con riferimento al capitolo 2200310097 indicato nel prospetto contenuto nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra il dato relativo alla disponibilità risultante dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quello riportato nel prospetto stesso.

**16.5.R.** La Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha chiarito che la disponibilità risultante dalla contabilità pari ad euro 450.000,00 è stata indicata nella relazione tecnico finanziaria in euro 370.000,00 in quanto risultavano registrati accantonamenti per precedenti richieste di copertura di proposte di legge per complessivi euro 80.000,00.

**7.17 Legge regionale 25 settembre 2023, n. 15 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000)" (B.U.R.M. 5 ottobre 2023, n. 86)**

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (*Pdl n. 189/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa, alla quale sono allegata la relazione tecnico finanziaria sulla citata Pdl e la scheda di analisi tecnico normativa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 settembre 2023, n. 122, la proposta della III Commissione permanente (*non modificativa della Pdl*), il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e la relazione tecnico finanziaria sulla predetta deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

***Le disposizioni***

- **L'articolo 1** (*Modifiche all'articolo 24 della l.r. 6/2007*), comma 1, nel riconoscere la competenza nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza in capo ai soggetti gestori dei siti Natura 2000 delle Marche (Unioni montane, Province, enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali), fa salvi i casi previsti dal successivo comma 3 bis introdotto con la presente legge di modifica;

- **l'articolo 1**, comma 2, dispone l'inserimento nell'articolo 24 della l.r. n. 6/2007 del citato comma 3 bis, che attribuisce alla Regione la competenza ad esprimere il parere in ordine alla valutazione di incidenza per i soli piani e programmi per i quali la Regione medesima è competente ad effettuare la Valutazione ambientale strategica;

- **l'articolo 2** (*Invarianza finanziaria*) attesta che dall'applicazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnico finanziaria attesta il carattere ordinamentale della presente legge e la conseguente assenza di oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale e di oneri organizzativi e motiva l'invarianza finanziaria specificando che *“le attività disciplinate rientrano tra quelle già effettuate sin da prima dell'entrata in vigore della l.r. 6/2007 dalla struttura regionale competente per materia, che è dunque dotata, anche in ragione di tale pregressa esperienza, delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura (come richiesto dalle Linee guida nazionali in materia)”* e che *“le competenze in materia di rilascio della Valutazione di incidenza saranno svolte dalla struttura regionale di riferimento che dispone di un recente potenziamento dell'organico e che già ora, con la vigente legislazione, provvede al coordinamento e al monitoraggio del corretto esercizio della funzione diretta al rilascio della valutazione di incidenza da parte degli enti gestori, mediante controllo degli atti da inserire nella piattaforma digitale regionale. Tali attività di coordinamento e monitoraggio verranno dunque sostituite dalla diretta gestione delle procedure volte al rilascio della valutazione di incidenza con sostanziale equivalente impegno da parte della struttura regionale competente.”*

## **7.18 Legge regionale 26 ottobre 2023, n. 16 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative" (B.U.R.M. 26 ottobre 2023, n. 92)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 224/2023).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata relazione tecnico finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 ottobre 2023, n. 126, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa del testo della Pdl*), i pareri espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*favorevole con osservazioni*), dal Collegio dei revisori (*favorevole con la raccomandazione di rispettare in futuro la scadenza fissata dalla legge<sup>17</sup> per l'approvazione dell'assestamento*) e la delibera del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*di non esprimere parere sull'atto in oggetto e di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale quanto segue: il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nel motivare il non parere dato, rileva che non si riesce ad evincere le linee prioritarie di indirizzo della Regione e i criteri di selezione delle priorità nelle varie aree d'intervento ed esorta alla predisposizione di una relazione tecnica che contempli questa impostazione. Per quanto riguarda la redazione di bilancio di previsione, rinnova la richiesta di programmare una condivisione di un percorso strutturato di concertazione (a conferma di quanto già espresso in data 22 dicembre 2022, seduta CREL n.17).*”).

Nel sito citato **non sono presenti** la relazione tecnica sulla deliberazione legislativa e la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

La legge apporta al bilancio di previsione gli adeguamenti connessi al rendiconto generale 2022<sup>18</sup>, in particolare: l'aggiornamento dei residui attivi e passivi (**articolo 1**), della giacenza di cassa (**articolo 2**) e del saldo finanziario a chiusura dell'esercizio 2022 (**articolo 3**).

---

<sup>17</sup> L'articolo 50, co. 1, del d.lgs. n. 118/2011 prevede:

Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

<sup>18</sup> Dati risultanti dalla proposta di legge regionale n. 187/2023 "Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2022", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 28/04/2023.

- **L'articolo 4** (*Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2022*) ridetermina l'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati in complessivi euro **57.121.714,36**;
- **l'articolo 5** reca modifiche alla l.r. 36/2005 concernenti: il limite massimo di accessi l'anno alla sede dell'ERAP Marche da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione per i quali è consentito il rimborso delle spese sostenute e documentate (dagli originari 36 accessi si passa a 50 accessi), l'attribuzione alla Giunta regionale della nomina del segretario e del responsabile preposto a ciascun presidio dell'ERAP Marche;
- **l'articolo 6**, comma 1, modifica l'articolo 10 della l.r. 14/2015 aumentando da euro 20.000,00 ad euro 27.500,00 e da euro 25.000,00 ad euro 35.000,00 l'indennità annua spettante, rispettivamente, ai componenti e al Presidente del Collegio dei revisori della Regione Marche;
- **l'articolo 6**, comma 4, prevede che la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9;
- **l'articolo 8**, comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 rimodulando le spese dovute al concorso della Regione, a titolo di cofinanziamento e fino all'importo massimo di euro 9.531.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali. La modifica comporta che detto cofinanziamento, originariamente fissato nell'importo massimo di euro 3.177.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, venga così ripartito: euro 1.000.000,00 per l'anno 2023; euro 3.177.000,00 per l'anno 2024; euro 5.354.000,00 per l'anno 2025, pur rimanendo complessivamente pari ad euro 9.531.000,00;
- **l'articolo 8**, comma 2, modifica il comma 3 dell'articolo 11 della medesima l.r. n. 31/2022, disponendo che il contributo straordinario agli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche, pari ad euro 6.655.000,00, sia iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 a carico della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 per euro 1.064.581,10 e della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 per euro 5.590.418,90, mentre, originariamente era iscritto interamente a carico della Missione 13, Programma 7, Titolo 1;

- **l'articolo 8**, comma 3, attesta che la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9;

- **l'articolo 9** (*Interventi di sostegno al sistema delle imprese*), nei commi da 1 a 4, autorizza complessivamente euro 7.732.088,44 per il finanziamento di interventi di sostegno al sistema delle imprese disciplinati dalle seguenti leggi regionali di settore:

- autorizzazione di spesa per l'anno 2023 pari a euro 1.562.762,86, relativa alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), finalizzata al sostegno di progetti di promozione dei settori produttivi regionali e animazione economica di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19/2021 e allo sviluppo dell'artigianato artistico tipico e tradizionale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge regionale (comma 1);

- autorizzazione di spesa per l'anno 2023 pari a euro 721.892,98, relativa alla legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), finalizzata al sostegno degli investimenti produttivi connessi all'attuazione dell'articolo 2 della medesima l.r. 4/2022 (comma 2);

- autorizzazione di spesa per l'anno 2023 pari a euro 4.447.432,60, relativa alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), finalizzata alla concessione dei contributi di cui al comma 6 dell'articolo 4 della medesima l.r. 13/2020 (comma 3);

- per l'anno 2023 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio vigente è istituito il Fondo di sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022 per complessivi euro 1.000.000,00 (comma 4);

- **l'articolo 9**, comma 5, stabilisce l'acquisizione delle nuove entrate per complessivi euro 6.447.432,60 derivanti dal recupero dei fondi che si sono resi disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito:

- a) fondi comunitari (per euro 2.719.825);
- b) fondi regionali (per euro 3.727.607,60);

- **l'articolo 9**, comma 6, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. 118/2011<sup>19</sup> attribuisce alle nuove entrate di cui alla lettera a) del comma precedente il vincolo di destinazione al finanziamento degli interventi previsti dal precedente comma 3 di questo articolo ed alle nuove entrate di cui alla lettera b) del comma precedente il vincolo di destinazione al finanziamento degli interventi previsti commi 1, 3 e 4 di questo articolo;
- **l'articolo 9**, comma 7, stabilisce che la copertura degli interventi autorizzati dai commi da 1 a 4 è garantita per euro 6.447.432,60 dalle nuove entrate di cui al comma 5, iscritte con questa legge a carico del Titolo 3, Tipologia 500 dello stato di previsione dell'entrata, e per euro 1.284.655,84 dalla contestuale riduzione di stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente.
- **l'articolo 10** (*Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*), comma 1, prevede l'aumento, per l'anno 2023, di euro 417.000,00 e la riduzione, per l'anno 2024, di euro 295.000,00 del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 1;
- **l'articolo 10**, comma 2, prevede l'aumento, per l'anno 2023, di euro 75.000,00 del Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 31/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 3, Titolo 2;

---

<sup>19</sup> Articolo 42, comma 5, del d.lgs. 118/2011:

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a).....;

b).....;

c).....;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

- **l'articolo 10**, comma 3, attesta che la copertura degli oneri finanziari derivanti dai due commi precedenti è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9;
- **l'articolo 11** (*Fondi di riserva*), comma 1, dispone: l'aumento, per l'anno 2023, di euro 21.503,79, la riduzione, per l'anno 2024, di euro 116.465,53 e l'aumento, per l'anno 2025, di euro 7.799,37 del Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 32/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1;
- **l'articolo 11**, comma 2, dispone l'aumento, per l'anno 2023, di euro 92.649.404,92, del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 32/2022, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 1;
- **l'articolo 11**, comma 3, stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dal primo comma è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9;
- **l'articolo 13** (*Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 31/2022 e alla l.r. 32/2022*), comma 1, approva le variazioni alle seguenti tabelle di autorizzazione allegate alla legge regionale n. 31/2022:
  - Tabella A *"Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio"*;
  - Tabella B *"Rifinanziamento per gli anni 2023 -2025 di leggi regionali"*;
  - Tabella E *"Autorizzazioni di spesa"*;
  - Tabella D1 *"Cofinanziamenti regionali a programmi statali"*;
  - Tabella D2 *"Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari"*;
- **l'articolo 13**, comma 2, approva le variazioni alla tabella A *"Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio"*, allegata alla l.r. 32/2022;
- **l'articolo 13**, comma 3, attesta che la copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi primo e secondo è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni

dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9;

- **l'articolo 14** (*Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2023/2025*), comma 1, dispone l'aumento dell'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 32/2022 di euro 147.346.341,58 di cui: euro 59.503.436,84 nel 2023, euro 34.822.904,74 nel 2024 ed euro 53.020.000,00 nel 2025;

- **l'articolo 14**, comma 2, stabilisce che, per effetto del comma 1, l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2023/2025, già stabilita dal citato articolo 9 in euro 324.841.330,66, è rideterminata complessivamente in euro 472.187.672,24 di cui:

a) euro 137.206.471,17 nel 2023;

b) euro 126.060.090,07 nel 2024;

c) euro 208.921.111,00 nel 2025;

- **l'articolo 15** (*Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2023-2025*), comma 1, autorizza le variazioni in aumento e in diminuzione allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2023-2025 riportate nell'allegato 2 di questa legge "*Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2023-2025*";

- **l'articolo 15**, comma 2, autorizza le variazioni in aumento e in diminuzione allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2023-2025 riportate nell'allegato 4 di questa legge "*Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2023-2025*";

- **l'articolo 17** (*Copertura finanziaria*) prevede che la copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge sia garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.

### ***La Relazione tecnico-finanziaria sulla Proposta di legge***

La relazione tecnico-finanziaria sulla Pdl riporta i seguenti prospetti relativi agli effetti finanziari delle disposizioni sotto riportate:

**- articolo 4** (*Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2022*):

| Titolo /<br>tipolog.       | Capitolo   | Denominazione                                                                                         | Stanziamento di bilancio<br>iniziale | Variazioni<br>apportate con<br>questa legge | Stanziamenti determinati<br>in sede di Rendiconto<br>2022 e riautorizzati con<br>questa legge |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010012 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2007 - | 7.968.854,50                         | - 7.968.854,50                              | 0,00                                                                                          |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010013 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2008   | 13.956.684,01                        | - 6.674.583,06                              | 7.282.100,95                                                                                  |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010014 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2009   | 6.074.314,53                         | - 4.866.219,22                              | 1.208.095,31                                                                                  |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010015 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2010   | 9.452.979,18                         | -153.480,49                                 | 9.299.498,69                                                                                  |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010016 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2011   | 5.284.035,10                         | - 240.000,00                                | 5.044.035,10                                                                                  |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010022 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2019   | 6.788.947,38                         |                                             | 6.788.947,38                                                                                  |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010023 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DEL BILANCIO PER L'ANNO 2020   | 13.530.237,10                        | - 3.040,20                                  | 13.527.196,90                                                                                 |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010024 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO AUTORIZZATE PER L'ANNO 2021      | 13.972.030,87                        | - 190,84                                    | 13.971.840,03                                                                                 |
| Titolo 6/<br>Tipologia 300 | 1603010026 | RICAVO DI UN MUTUO PASSIVO DA CONTRARSI PER LE SPESE DI INVESTIMENTO AUTORIZZATE PER L'ANNO 2022      | 92.595.027,98                        | - 92.595.027,98                             | 0,00                                                                                          |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

**-articolo 8** (*Modifiche alla l.r. 31/2022*) corrispondente all'art. 6 della Pdl:

la relazione specifica che la disposizione modifica l'articolo 10 della l.r. 31/2022, rimodulando gli oneri nel triennio 2023/2025, e che la modifica si rende necessaria in quanto i collegamenti aerei da e per Ancona, su rotte considerate "essenziali" individuate su Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli, sui quali imporre eventuali Oneri di Servizio Pubblico (OSP) per garantire i "posti minimi" in grado di soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini marchigiani, verranno avviati a far data dal 1° ottobre 2023. Pertanto, per tale primo anno, l'onere a carico della Regione sarà di euro 1.000.000,00. L'importo ridotto nell'annualità 2023 (euro 2.177.000,00), viene utilizzato per incrementare lo stanziamento nell'annualità 2025 "la cui copertura è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese con questa legge".

| Missione<br>Programma<br>Titolo         | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                                                          | Variazione anno 2023 | Variazione anno 2024 | Variazione anno 2025 | note                                        |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Missione 10<br>Programma<br>04 Titolo 1 | 2100410014 | Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22 | -2.177.000,00        | 0,00                 | 2.177.000,00         | Variazioni<br>apportate con<br>questa legge |
|                                         |            | disponibilità di competenza alla data di presentazione della                                                                                                                                           | 3.177.000,00         | 3.177.000,00         | 3.177.000,00         |                                             |

|  |  |            |  |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|--|
|  |  | variazione |  |  |  |  |
|--|--|------------|--|--|--|--|

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Nel seguente prospetto è riportato il dettaglio della competenza assestata del capitolo di riferimento:

| Missione<br>Programma<br>Titolo         | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                                                          | Variazione anno 2023 | Variazione anno 2024 | Variazione anno 2025 | note               |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Missione 10<br>Programma<br>04 Titolo 1 | 2100410014 | Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22 | 1.000.000,00         | 3.177.000,00         | 5.354.000,00         | Stanzamenti finali |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

**-articolo 9** (*Interventi di sostegno al sistema delle imprese*) corrispondente all'art. 7 della Pdl:

|         | Finalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autorizzazione      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| comma 1 | LR 19/2021 - (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) - progetti di promozione dei settori produttivi regionali e animazione economica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), della l.r. 19/2021 e allo sviluppo dell'artigianato artistico tipico e tradizionale di cui all'articolo 21, comma 4) | 1.562.762,86        |
| comma 2 | LR 4/2022 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano) - investimenti produttivi connessi all'attuazione dell'articolo 2                                                                                                                                           | 721.892,98          |
| comma 3 | LR 13/2020 - (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) - contributi di cui all'articolo 4, comma 6 - Fondo per il sostegno alla liquidità                                                                                                                 | 4.447.432,60        |
| comma 4 | Fondo di sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatesi a partire dal 15 settembre 2022                                                                                                                                                                                       | 1.000.000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7.732.088,44</b> |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Il comma 5 stabilisce l'acquisizione delle nuove entrate per complessivi euro 6.447.432,60 derivanti dal recupero dei fondi che si sono resi disponibili presso gli intermediari finanziari che hanno gestito fondi comunitari (per euro 2.719.825) e regionali (per euro 3.727.607,60).

La relazione precisa che queste risorse, già rimosse con decreti di accertamento DDSET IACR 122/2023, DDSET IACR 310/2023, DDSET IACR 148/2023, DDD APIM 49/2023, DDD APIM 75/2023, concernono fondi destinati a fornire la riassicurazione alle garanzie concesse dai confidi a favore dei finanziamenti ottenuti dalle PMI presso il sistema bancario e gestiti da intermediari finanziari, per le quote che si sono liberate dal vincolo di copertura della garanzia grazie al buon esito del processo di restituzione dei prestiti alle banche da parte delle piccole e medie imprese. Si tratta in particolare del recupero di risorse dal Fondo di garanzia Marche,

dal fondo di garanzia e accesso al credito nonché dal Fondo rischi finanziato con risorse POR FESR 2007-2013 per euro 2.719.825,00, per il cui riutilizzo si applicano le condizioni previste dal Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 in materia di strumenti finanziari.

Con riferimento particolare a queste ultime somme di fonte FESR 2007-2013, la relazione sottolinea che *“queste risorse hanno già concorso al raggiungimento degli obiettivi della programmazione europea 2007-2013; pertanto, coerentemente con la loro destinazione originaria concordata con la Commissione Europea, possono essere reimpiegate dalla Regione per il finanziamento di ulteriori misure di sostegno al sistema economico regionale e in particolare per il sostegno alle imprese”*.

Il comma 6 attribuisce, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera d), del d.lgs. 118/2011, alle nuove entrate, in quanto accertate, straordinarie, non aventi natura ricorrente, il vincolo di destinazione. In particolare, le risorse derivanti dal recupero dei fondi non utilizzati nella precedente programmazione comunitaria vengono vincolate al finanziamento degli interventi della l.r. 13/2020; le risorse regionali recuperate vengono vincolate al finanziamento degli interventi delle leggi regionali 13/2020, 19/2021 e del Fondo di sostegno alle imprese agricole. Di seguito viene riportato il dettaglio per capitoli delle singole autorizzazioni e delle relative coperture.

Con riferimento al **comma 1** l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 per complessivi euro 1.562.762,86 come limite massimo di stanziamento per la tipologia degli interventi specificati della l.r. 19/2021, è iscritta a carico dei seguenti capitoli:

| Missione<br>Programma<br>Titolo         | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                                                   | Variazione anno 2023 | note                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 14<br>Programma<br>01 Titolo 1 | 2140110296 | Contributi per il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale per la commercializzazione dei prodotti L.R. 19/2021 - CORRENTE correlato                                                   | 300.000,00           | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 19/2021 |
| Missione 14<br>Programma<br>01 Titolo 1 | 2140110297 | CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO, TIPICO E TRADIZIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ASSOCIAZIONI - L.R. 19/2021 - correlato                                            | 50.000,00            | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 19/2021 |
| Missione 14<br>Programma<br>01 Titolo 1 | 2140110298 | contributi per la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI -L.R.19/2021 - correlato                                                             | 50.000,00            | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 19/2021 |
| Missione 14<br>Programma<br>01 Titolo 1 | 2140120101 | Contributi per il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale per l'ammodernamento la ristrutturazione il ripristino e il mantenimento laboratori L.R. 19/2021 - INVESTIMENTO - correlato | 250.000,00           | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 19/2021 |
| Missione 14<br>Programma<br>01 Titolo 1 | 2140120102 | Contributi per l'acquisto di macchinari brevetti e recupero attrezzature non reperibili sul mercato - L.R. 19/2021 - INVESTIMENTO - correlato                                                   | 350.000,00           | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 19/2021 |
| Missione 14<br>Programma<br>01 Titolo 1 | 2140110294 | Contributi per progetti per la promozione dei settori produttivi L.R. 19/2021- avanzo vincolato-                                                                                                | 562.762,86           | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 19/2021 |
| <b>Totale</b>                           |            |                                                                                                                                                                                                 | <b>1.562.762,86</b>  |                                                                                               |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 “Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative”

La copertura è garantita:

a) dalle nuove entrate da recupero di fondi regionali vincolate con la presente legge per euro 1.000.000,00 e iscritte a carico del capitolo sotto riportato

| Titolo/<br>Tipologia            | Capitolo   | Denominazione                                                                     | Variazione anno 2023 | note                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 3 /<br>Tipologia<br>0500 | 1305990098 | recupero di fondi regionali da<br>destinarsi alle imprese - rientro da<br>Confidi | 1.000.000,00         | Nuova entrata iscritta con questa legge<br>a titolo di recupero dei fondi regionali<br>dai CONFIDI - quota parte a copertura<br>rifinanziamento LR19/2021 |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

b) dalla riduzione di stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente disponibili alla data di presentazione della variazione in quanto gli interventi previsti sono stati ultimati e la riduzione è funzionale a perseguire lo stesso obiettivo dell'emergenza economica con diversi interventi, per euro 562.762,86. Di seguito il dettaglio:

| Missione<br>Programma<br>Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                          | Disponibilità 2023 al 13/9 | Note                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 14<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2140110286 | Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di<br>contributi alle imprese -avanzo vincolato | 562.762,86                 | Compensativa di avanzo vincolato<br>già reiscritto con DGR 295/2023. Gli<br>interventi previsti sono stati ultimati<br>e la riduzione è funzionale a<br>perseguire lo stesso obiettivo<br>dell'emergenza economica con<br>diversi interventi |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Con riferimento al **comma 2** l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, come limite massimo di stanziamento per la tipologia degli interventi specificati della l.r. 4/2022, è iscritta a carico del seguente capitolo:

| Missione<br>Programma<br>Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                               | Disponibilità 2023 al 13/9 | Note                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 14<br>Programma 3<br>Titolo 2 | 2140320010 | Fondo regionale incentivi alle imprese per favorire investimenti strategici | 721.892,98                 | Stanziamento iscritto con questa<br>legge per il finanziamento degli<br>interventi della L.R. 4/2022; tetto di<br>spesa |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

La copertura è garantita dalla riduzione di stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente (riduzione di precedente autorizzazione di spesa - Tabella D allegata alla l.r. 31/2022) disponibili alla data di presentazione della variazione, per euro 721.892,98. La riduzione si rende possibile in quanto la compartecipazione al progetto finanziato dal Ministero ai sensi del d.m. 1 aprile 2015 è venuta meno per rinuncia del beneficiario.

| Missione<br>Programma<br>Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                | Disponibilità 2023 al 13/9 | Note                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 14<br>Programma 5<br>Titolo 2 | 2140520089 | QUOTA COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE A VALERE SUL DM 1 APRILE 2015 E SMI | 721.892,98                 | Riduzione di precedente autorizzazione di spesa. La riduzione si rende possibile in quanto la compartecipazione al progetto finanziato dal Ministero ai sensi del DM 1 aprile 2015 è venuta meno per rinuncia del beneficiario |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Con riferimento al **comma 3**, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, di euro 4.447.432,60 come limite massimo di stanziamento per la tipologia di interventi specificata della l.r. 13/2020, è iscritta a carico dei seguenti capitoli

| Missione<br>Programma<br>Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                                                | Variazione anno 2023 | Note                                                                                          |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 14<br>Programma 5<br>Titolo 1 | 2140510108 | fondo sostegno della liquidità- emergenza covid 19 - trasferimento intermediario finanziario | 1.727.607,60         | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 13/2020 |
| Missione 14<br>Programma 5<br>Titolo 1 | 2140510120 | fondo sostegno della liquidità- emergenza covid 19 - trasferimento intermediario finanziario | 2.719.825,00         | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi della LR 13/2020 |
| Totale                                 |            |                                                                                              | 4.447.432,60         |                                                                                               |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

La copertura è garantita dalle nuove entrate da recupero iscritte e vincolate con la presente legge per il medesimo importo a carico dei capitoli sotto riportati:

| Titolo/<br>Tipologia            | Capitolo   | Denominazione                                                                             | Variazione anno 2023 | note                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 3 /<br>Tipologia<br>0500 | 1305990097 | recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi fondo rischi | 2.719.825,00         | Nuova entrata iscritta con questa legge a titolo di recupero dei fondi comunitari (FESR 2007/2013) da CONFIDI UNICO a copertura finanziamento LR 13/2021 |
| Titolo 3 /<br>Tipologia<br>0500 | 1305990098 | recupero di fondi regionali da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi               | 1.727.607,60         | Nuova entrata iscritta con questa legge a titolo di recupero dei fondi regionali dai CONFIDI - quota parte per interventi LR 13/2021                     |
| Totale                          |            |                                                                                           | 4.447.432,60         |                                                                                                                                                          |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2023, la spesa complessiva massima di euro 1.000.000,00 per il finanziamento del nuovo Fondo per il sostegno alle imprese agricole regionali istituito per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022.

| Missione<br>Programma<br>Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                                               | Variazione anno 2023 | Note                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2160110362 | Fondo per il sostegno alle imprese agricole regionali per fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 - CORRENTI - correlato | 1.000.000,00         | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle imprese agricole delle aree colpite dall'alluvione del 15 settembre 2022 |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

La copertura è garantita dalle nuove entrate regionali vincolate e iscritte con questa legge, a carico del capitolo sotto riportato:

| Titolo / Tipologia        | Capitolo   | Denominazione                                                               | Variazione anno 2023 | note                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 3 / Tipologia 0500 | 1305990098 | recupero di fondi regionali da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi | 1.000.000,00         | Nuova entrata iscritta con questa legge a titolo di recupero dei fondi regionali dai CONFIDI - quota parte per interventi agricoltura |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

**-articolo 10** (*Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*) corrispondente all'art. 8 della Pdl.

La relazione tecnica sulla Pdl contiene la seguente tabella:

| Missione Programma Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                | Stanziamento bilancio iniziale 2023 | Variazione assestamento 2023 | Stanziamento assestato 2023 |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Missione 20 Programma 3 Titolo 1 | 2200310097 | FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI        | 14.500,00                           | 1.350.000,00                 | 1.364.500,00                |
| Missione 20 Programma 3 Titolo 2 | 2200320052 | FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI | 500,00                              | 400.000,00                   | 400.500,00                  |
|                                  |            |                                                                                                              | 15.000,00                           | 1.750.000,00                 | 1.765.000,00                |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

**I dati riportati nella precedente tabella non sono conformi a quelli contenuti nel testo legislativo definitivo, in quanto non tengono conto degli emendamenti**

**-articolo 11** (*Fondi di riserva*) corrispondente all'art. 9 della Pdl.

Con riferimento al Fondo per le spese obbligatorie di seguito il dettaglio della variazione:

| Missione Programma Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                             | Variazione 2023 | Variazione 2024 | Variazione 2025 | note                                  |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Missione 20 Programma 1 Titolo 1 | 2200110002 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31) | 21.503,79       | - 116.465,53    | 7.799,37        | Variazione apportata con questa legge |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Di seguito il dettaglio della disponibilità di competenza del capitolo 2200110002:

| Missione Programma Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                             | Disponibilità 2023 | Disponibilità 2024 | Disponibilità 2025 |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Missione 20 Programma 1 Titolo 1 | 2200110002 | FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31) | 215.515,01         | 452.722,83         | 400.000,00         |
|                                  |            | accantonamenti per coperture PDL                                          | 50.000,00          |                    | 100.000,00         |
|                                  |            | Disponibilità netta                                                       | 165.515,01         | 452.722,83         | 300.000,00         |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Con riferimento al Fondo di riserva di cassa, di seguito il dettaglio della variazione apportata con questa legge a carico del capitolo di riferimento:

| Missione<br>Programma<br>Titolo        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                      | Variazione 2023 |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Missione 20<br>Programma<br>1 Titolo 1 | 2200110001 | FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA (ART. 22 L.R. 11/12/2001, N. 31 | 100.000.000,00  |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

**Il dato riportato nella precedente tabella non è conforme a quello contenuto nel testo legislativo definitivo, in quanto non tiene conto degli emendamenti**

**-articolo 13** (*Variazioni delle tabelle allegate alle l.r. 31/2022 e alla l.r. n. 32/2022*) corrispondente all'art. 10 della Pdl.

Riguardo alle disposizioni di questo articolo, la relazione non contiene prospetti, limitandosi ad attestare che esso approva le variazioni alle seguenti tabelle di autorizzazione allegate alle leggi regionali n. 31 e n. 32 del 30 dicembre 2022:

Tabella A - Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio;

Tabella B - Rifinanziamenti;

Tabella D1 - Cofinanziamenti regionali a programmi statali;

Tabella D2 - Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari;

Tabella E - Autorizzazioni di spesa;

**-articolo 14** (*Autorizzazioni all'indebitamento per investimenti nel triennio 2023/2025*) corrispondente all'art. 11 della Pdl.

La relazione tecnica specifica che la variazione di complessivi euro 147.346.341,58 dell'autorizzazione alla contrazione di mutui/prestiti per il triennio 2023/2025, rispetto all'autorizzazione iniziale di cui all'articolo 9 della l.r. 32/2022 (Bilancio di previsione 2023/2025), è imputabile sia alle variazioni definite in sede di riaccertamento in attuazione di quanto stabilito all'Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - paragrafo 9.1 del d.lgs. 118/2011 (pari a complessivi euro 53.865.666,06) sia alle variazioni apportate con questa legge agli stanziamenti degli interventi finanziabili con il ricorso al mutuo (pari a complessivi euro 93.480.675,54).

Per effetto della reimputazione degli impegni corrispondenti agli interventi di investimento finanziati dal debito (risultanti dall'allegato E2 "Spese reimputate finanziate da debito autorizzato per le quali non si costituisce il Fondo Pluriennale Vincolato e si incrementa il debito autorizzato e non contratto degli esercizi successivi" alla DGR 551/2023) l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2023

aumenta di euro 49.276.647,08, l'autorizzazione a contrarre dell'anno 2024 aumenta di euro 4.589.018,96.

Di seguito il dettaglio contabile delle variazioni da riaccertamento degli stanziamenti dei capitoli di riferimento iscritti al Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata:

| Titolo/<br>Tipologia           | Capitolo   | Denominazione                                                                                    | Variazione 2023 da<br>riaccertamento -<br>Allegato E2 della DGR<br>551/2023 | Variazione 2024 da<br>riaccertamento -<br>Allegato E2 della<br>DGR 551/2023 | Variazione 2025 da<br>riaccertamento -<br>Allegato E2 della<br>DGR 551/2023 |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300 | 1603010027 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023 | 49.276.647,08                                                               |                                                                             |                                                                             |
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300 | 1603010028 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024 |                                                                             | 4.589.018,96                                                                |                                                                             |

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

| Titolo/<br>Tipologia                        | Capitolo   | Denominazione                                                                                    | Variazione 2023<br>apportate da legge di<br>assestamento | Variazione 2024<br>apportate da legge<br>di assestamento | Variazione 2025<br>apportate da legge<br>di assestamento |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300              | 1603010027 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023 | 10.226.789,76                                            |                                                          |                                                          |
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300              | 1603010028 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024 |                                                          | 30.233.885,78                                            |                                                          |
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300              | 1603010029 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025 |                                                          |                                                          | 53.020.000,00                                            |
| Totale variazione anno 2023 cap. 1603010027 |            |                                                                                                  | 59.503.436,84                                            |                                                          |                                                          |
| Totale variazione anno 2024 cap. 1603010028 |            |                                                                                                  |                                                          | 34.822.904,74                                            |                                                          |
| Totale variazione anno 2025 cap. 1603010029 |            |                                                                                                  |                                                          |                                                          | 53.020.000,00                                            |

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del bilancio 2023-2025 e modifiche normative"

Per effetto delle variazioni come sopra evidenziate, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per il triennio 2023/2025 sono rideterminate nei seguenti importi:

| Titolo/<br>Tipologia           | Capitolo   | Denominazione                                                                                    | Stanziamento assestato |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300 | 1603010027 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2023 | 137.206.471,17         |
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300 | 1603010028 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2024 | 126.060.090,07         |
| Titolo 6 /<br>Tipologia<br>300 | 1603010029 | Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2025 | 208.921.111,00         |
|                                |            |                                                                                                  | 472.187.672,24         |

Fonte: elaborazione Corte dei conti dati da Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 224/2023 "Assestamento del 2023-2025 e modifiche normative"

Riguardo ai dati riportati nel precedente prospetto, si è rilevato, in fase istruttoria, che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 1603010027 risultava avere, alla data del 26.10.2023, previsioni di competenza pari ad euro 126.979.681,41 per il 2023; il capitolo 1603010028 risultava avere, alla data del 26.10.2023, previsioni di competenza pari ad euro 95.826.204,29 per il 2024; il capitolo 1603010029 risultava avere, alla data del 26.10.2023, previsioni di competenza pari ad euro 155.901.111 per il 2025.

In corrispondenza delle autorizzazioni a contrarre iscritte nello stato di previsione delle entrate del triennio, sono autorizzati per i medesimi importi nello stato di previsione della spesa 2023/2025 interventi di investimento il cui dettaglio per capitoli è rinvenibile nell'allegato a) alla Nota integrativa.

Con riferimento agli articoli: 15 (*Variazioni allo stato di previsione della entrata e della spesa 2023-2025*), 16 (*Allegati*), 17 (*Copertura finanziaria*) e 18 (*Dichiarazione d'urgenza*), corrispondenti agli articoli 12, 13, 14 e 15 della Proposta di legge, la relazione non reca alcun prospetto, limitandosi ad attestare la "*natura ordinamentale*" delle disposizioni contenute negli ultimi tre articoli citati.

*Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche*

**18.1.** - MANCANZA, TRA GLI ATTI PRESENTI NEL SITO DELLA REGIONE, DELLA RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA E SUGLI EMENDAMENTI

Gli articoli 5, 6, 12, così come formulati nella deliberazione legislativa, sono assenti nella proposta di legge. Pertanto, la Relazione tecnico-finanziaria sulla citata proposta (unica relazione tecnico-finanziaria presente nel sito della Regione) non contiene la trattazione degli stessi.

Inoltre, i dati riportati nella relazione tecnica sulla Pdl, con riferimento agli articoli 8 e 9, comma 2 della stessa, non sono conformi a quelli contenuti nel testo legislativo definitivo (v., rispettivamente, articoli 10 e 11, comma 2), in quanto non tengono conto dei successivi emendamenti.

**18.1.R.** Nel corso dell'istruttoria, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche, in relazione alla mancanza, tra gli atti presenti nel sito della Regione, della relazione tecnico - finanziaria sulla deliberazione legislativa e sugli emendamenti, ha evidenziato che si tratta di adempimento non rientrante nell'ambito delle competenze delle strutture della Giunta regionale operanti ai sensi degli articoli 3 ter, comma 3 della legge regionale n. 3/2015 e 8 della legge regionale 31/2001.

**18.2.** - INOSSERVANZA DEL TERMINE DEL 31 LUGLIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS. N. 118/2011 PER DELIBERARE L'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO"

**18.2.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha motivato il ritardo, attestando che la proposta di legge contiene, oltre ai necessari contenuti tecnici dell'assestamento previsti dalla normativa contabile, anche le variazioni riguardanti la rimodulazione delle risorse richieste dalle strutture regionali competenti. Pertanto, la data di presentazione della proposta di legge ha risentito del fatto che dette variazioni erano volte a reimpiegare i minori utilizzi degli stanziamenti rilevabili in fase avanzata dell'esercizio.

### **18.3. - INCONGRUENZE DATI**

Come sopra evidenziato, con riferimento ai capitoli indicati in uno dei prospetti contenuti nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati relativi alle previsioni risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli riportati nel prospetto.

**18.3.R.** L'Amministrazione ha precisato che i dati riportati nel prospetto contabile della relazione tecnico finanziaria relativo all'articolo 14 riguardano i valori assestati (comprensivi delle variazioni apportate con l'assestamento). Poiché il cruscotto di Business Intelligence recepisce le variazioni apportate dalla proposta di legge il giorno della sua entrata in vigore, i suddetti valori assestati sono stati resi disponibili dal sistema a decorrere dal 27/10 (data dell'entrata in vigore della legge). Pertanto, il controllo effettuato il 26 ottobre ha rilevato i valori non ancora assestati. Gli stanziamenti in questione sono comunque verificabili nell'allegato alla DGR 1576/2023 concernente "*Bilancio finanziario gestionale assestato del triennio 2023 - 2025*" (pagg. 235-236).

### **18.4. - OMESSA INDICAZIONE LEGISLATIVA DELLE MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA PREVISTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 2**

Si ricorda che l'art. 17, co. 1, della legge n. 196/2009, in attuazione dell'art. 81, Cost., prevede che la stessa legge di autorizzazione della spesa provveda alla "*contestuale*" copertura finanziaria dei relativi oneri.

**18.4.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha evidenziato che la copertura degli oneri derivanti dall'aumento del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è dimostrata dall'equilibrio complessivo del bilancio di cassa risultante dall'Allegato 8 "*Quadro generale riassuntivo assestato*" della LR 16/2023, che recepisce l'esito di tutte le variazioni di cassa approvate dalla legge.

## 18.5. – MANCATA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUATI DALLA LEGGE.

Nella relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa non sono indicati, con riferimento specifico all'articolo 9 della legge, i *"dati e metodi utilizzati per la quantificazione"* degli oneri di spesa, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009 e, a livello di normativa regionale, dall'articolo 8, comma 2 bis della l.reg. n. 31/2001<sup>20</sup> e s.m.i.

**18.5.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito quanto segue.

-quanto al comma 1, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 relativa alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (*Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano*), pari ad euro 1.562.762,86, come spesa massima complessiva (tetto di spesa), è stata commisurata, per euro 1.000.000,00, all'importo della nuova entrata iscritta con la medesima legge al capitolo 1305990098 *"Recupero di fondi regionali da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi"* e, per euro 562.762,86, alle risorse disponibili già iscritte a carico del capitolo 2140110286 *"Fondo straordinario per fronteggiare l'emergenza economica concessione di contributi alle imprese -avanzo vincolato"*, utilizzabili in quanto gli interventi previsti sono stati ultimati. L'autorizzazione di spesa è stata quantificata tenendo conto della previsione della domanda potenziale in base all'andamento di queste misure destinate al sostegno di progetti di innovazione, ampliamento e modernizzazione delle imprese dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;

- con riferimento al comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, relativa alla legge regionale 17 marzo 2022, n. 4 *"Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano"*, finalizzata al sostegno degli investimenti produttivi connessi all'attuazione dell'articolo 2 della medesima l.r. 4/2022 (comma 2), pari ad euro 721.892,98, come spesa massima complessiva (tetto di spesa), è stata commisurata alle risorse disponibili già iscritte a carico del capitolo 2140520089 *"Quota cofinanziamento regionale progetto ricerca e sviluppo sperimentale a valere sul DM 1 aprile 2015 e smi"* ed è stata ritenuta congrua rispetto ai progetti da finanziare. La riduzione si è resa possibile in quanto la compartecipazione al progetto finanziato dal Ministero ai sensi del DM 1 aprile 2015 è venuta meno per rinuncia del beneficiario;

- con riferimento al comma 3, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 relativa alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 *"Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro"*

---

<sup>20</sup> Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 *"Ordinamento contabile della regione Marche e strumenti di programmazione"*.

*autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19", finalizzata alla concessione dei contributi di cui al comma 6 dell'articolo 4 della medesima l.r. 13/2020 (comma 3), pari ad euro 4.447.432,60, come spesa massima complessiva (tetto di spesa), è stata commisurata all'importo delle nuove entrate iscritte con la medesima legge al capitolo 1305990098 "Recupero di fondi regionali da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi" per euro 1.727.607,60 e al capitolo 1305990097 "Recupero di fondi comunitari da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi fondo rischi" per euro 2.719.825,00;*

*- quanto al comma 4 dell'art. 9 (Fondo per le aziende agricole colpite da eventi meteorologici successivi a settembre 2022), l'importo autorizzato come spesa massima complessiva pari ad euro 1.000.000,00 (tetto di spesa) , è stato commisurato all'importo della nuova entrata iscritta con la medesima legge al capitolo 1305990098 "Recupero di fondi regionali da destinarsi alle imprese - rientro da Confidi" .*

## **7.19 Legge regionale 6 novembre 2023, n. 17 "Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co." (B.U.R.M. 16 novembre 2023, n. 99)**

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 51/2021*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 31 ottobre 2023, n. 127, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*), la scheda di analisi tecnico-normativa, la relazione tecnico finanziaria sul testo licenziato dalla Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### ***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

Con la presente legge, la Regione valorizza l'istituzione delle Denominazioni Comunali "*quale strumento efficace per promuovere il territorio attraverso i prodotti agroalimentari e gastronomici tipici e i relativi disciplinari di produzione*" (art. 1).

- l'**articolo 3**, comma 1, istituisce il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co. all'interno del quale vengono iscritti i Comuni con relativi prodotti e disciplinari di produzione riconosciuti con De.Co.;

- l'**articolo 3**, comma 4, attribuisce alla Giunta regionale:

a) l'individuazione delle strutture regionali interessate alla tenuta e alla gestione del Registro regionale De.Co., nonché delle modalità, anche digitali, di tenuta e gestione del Registro regionale De.Co.;

b) la definizione delle procedure di iscrizione al Registro regionale De.Co., di aggiornamento, nonché delle modalità di cancellazione dallo stesso;

c) la definizione delle sezioni e delle informazioni che andranno a comporre il Registro regionale De.Co.;

d) la fornitura della forma grafica al logo del Registro regionale De.Co. e la determinazione delle regole per la sua concessione ed il suo ritiro;

e) la definizione di tutte le modalità di diffusione del Registro regionale De.Co.;

- l'**articolo 3**, comma 5, attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad adottare il regolamento per l'iscrizione al Registro sopra citato e ne stabilisce il contenuto;

- l'**articolo 4** prevede la promozione delle De.Co. da parte della Regione all'interno di manifestazioni, fiere ed esposizioni in Italia e all'estero, attraverso gli strumenti informativi, anche sulle piattaforme digitali, nonché il sostegno per tutte le filiere che integrino e promuovano le De.Co.;

- l'**articolo 6** (*Invarianza finanziaria*) attesta che da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione tecnico-finanziaria, con riferimento a tutti gli articoli, ad eccezione dell'articolo 6, attesta che le relative disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio della Regione.

#### ***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale***

##### **19.1. CARENZA INFORMATIVA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA: ASSENZA DEGLI ELEMENTI RICHIESTI IN PRESENZA DI CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

Con riferimento agli adempimenti previsti dalle disposizioni della presente legge (tenuta e gestione del Registro regionale De.Co. da parte di strutture regionali, promozione delle De.Co. e di tutte le filiere che integrino e promuovano le stesse), la citata relazione non quantifica i relativi oneri né indica le risorse già esistenti in bilancio per farvi fronte.

Pertanto, si richiamano le osservazioni espresse al punto **1.1.** della scheda relativa alla l. reg. n. 29/2022.

**19.1.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto evidenziato in relazione al punto 1.1.

## **19.2. INCONGRUENZA TRA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ARTICOLO 6 DELLA LEGGE SUI MOTIVI DELL'INVARIANZA FINANZIARIA**

Mentre l'articolo 6 motiva l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale attestando che all'attuazione della legge *"si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente"* e, quindi, con le risorse già disponibili, la relazione tecnico finanziaria, invece, per tutte le disposizioni (ad eccezione dell'articolo 6), riconduce l'assenza di oneri alla *"natura ordinamentale"* delle stesse.

**19.2.R.** In merito a ciò, l'Amministrazione ha richiamato quanto già precisato con riferimento al punto 1.2.

## **19.3. MANCATA INDICAZIONE LEGISLATIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 A CARICO DI ALTRI ENTI E DELLA RELATIVA COPERTURA**

L'articolo appena citato attribuisce nuovi adempimenti ai Comuni riguardanti l'iscrizione delle Denominazioni Comunali nel Registro regionale De.Co. nonché la facoltà di riconoscere queste ultime.

Si richiamano le osservazioni formulate al punto **12.2.** della scheda relativa alla legge regionale n. 10/2023.

**19.3.R.** L'Amministrazione ha replicato che le funzioni attribuite ai Comuni appaiono marginali e che già alcuni Comuni effettuano il riconoscimento mediante le risorse ordinariamente attribuite.

## **7.20 Legge regionale 9 novembre 2023, n. 18 "Iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale" (B.U.R.M. 16 novembre 2023, n. 99)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 77/2021*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata scheda economico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 novembre 2023, n. 128, la proposta della IV Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*), dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*) e dalla I Commissione assembleare permanente, la scheda di analisi tecnico normativa, la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla IV Commissione e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

Nel sito citato **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### ***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

Con questa legge, la Regione riconosce ai cittadini italiani senza dimora che non risultino residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi all'Anagrafe sanitaria regionale e di effettuare la scelta del Medico di medicina generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA previste per i cittadini italiani residenti in Italia (art. 1).

- **L'articolo 3** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, per l'attuazione di questa legge, autorizza, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 10.000,00, da iscrivere nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 in apposito capitolo denominato "Spese relative all'iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale" dello Stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

- **l'articolo 3**, comma 2, prevede che alla copertura della spesa autorizzata al comma precedente si provveda, per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella

Missione 20 *“Fondi e accantonamenti”*, Programma 03 *“Altri fondi”* e, per l’anno 2025, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 *“Servizi istituzionali, generali e di gestione”*, Programma 03 *“Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”*;

- l’articolo 3, comma 3, rimette l’autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

### **La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa**

La relazione riconosce all’articolo 1 *“un onere finanziario limitato, da contenere nei limiti della spesa autorizzata all’articolo 3”* e, con riferimento all’articolo 3, precisa che *“la spesa decorre dall’anno 2024 tenuto conto dell’entrata in vigore della legge e della circostanza che, per l’iscrizione all’Anagrafe sanitaria regionale, sono sufficienti le risorse umane, organizzative e strumentali già disponibili.”*.

Quanto alla quantificazione della spesa, la relazione specifica che *“è stata effettuata facendo una stima dei cittadini italiani senza fissa dimora nel territorio regionale in rapporto al costo annuo per ciascun utente per l’accesso al servizio del Medico di Medicina Generale e alle prestazioni garantite dai LEA, nonché valutando i risparmi che si ottengono in relazione ai minori accessi al Pronto Soccorso e alla riduzione dei tempi di degenza in caso di ricovero.”*.

La relazione reca il seguente prospetto che evidenzia la sintesi degli effetti finanziari sulla base della verifica di disponibilità al 16 ottobre 2023

|                                             |                                                                                                    |      |           |           | COPERTURA                                              |                                                                                                                                                                    |                                     |                                            |                                                      |                                            |                                                      |                                            |                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Miss./<br>Progr./<br>Titolo                 | Capitolo<br>Descrizione                                                                            | 2023 | 2024      | 2025      | Miss./<br>Progr./<br>Titolo/<br>Cap.                   | Capitolo<br>Descrizione                                                                                                                                            | Disponibilità<br>competenza<br>2023 | Riduzione 2023 a<br>copertura oneri<br>PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2024<br>al 16/10/2023 | Riduzione 2024 a<br>copertura oneri<br>PDL | Disponibilità<br>competenza<br>2025<br>al 16/10/2023 | Riduzione 2025 a<br>copertura oneri<br>PDL | Anni<br>successivi   |
| Miss.<br>13/<br>Progr.<br>2/<br>Titolo<br>1 | CNI<br>Spese relative<br>all’iscrizione dei<br>senza dimora<br>all’Anagrafe sanitaria<br>regionale |      | 10.000,00 | 10.000,00 | Miss. 20/<br>Progr. 3/<br>Titolo 1/<br>Cap. 2200310097 | Fondo speciale per il<br>finanziamento degli<br>oneri correnti<br>derivanti da nuovi<br>provvedimenti                                                              |                                     |                                            | 400.000,00                                           | 10.000,00                                  |                                                      |                                            | Leggi di<br>bilancio |
|                                             |                                                                                                    |      |           |           | Miss. 1/<br>Progr. 3/<br>Titolo 1/<br>Cap. 2010310014  | Spese postali,<br>acquisto di<br>affrancatori<br>automatici,<br>affrancatura,<br>corrispondenza e<br>ritiro di<br>corrispondenza<br>tassata, spese<br>telegrafiche |                                     |                                            |                                                      |                                            | 120.000,00                                           | 10.000,00                                  | Leggi di<br>bilancio |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta del 7 novembre 2023, n. 128

**In fase istruttoria, riguardo ai dati riportati nel precedente prospetto, si è rilevato che, nel Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione, il capitolo 2200310097 risultava avere, alla data del 9.11.2023, economie di competenza pari ad euro 105.000,00 per**

il 2024, anziché euro 400.000,00; il capitolo 2010310014 risultava avere, alla data del 9.11.2023, economie di competenza pari ad euro 918,00 per il 2025, anziché euro 120.000,00 e, quindi, appariva non essere capiente.

*Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. 2748 del 15.04.2024 del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche*

## **20.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:**

**20.1.1.** Né la relazione tecnica né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle disposizioni contenuto nella stessa specificano la “**morfologia giuridica**” degli oneri, cioè se trattasi di “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”, né indicano, sotto il profilo della distribuzione dell’onere nel tempo, se trattasi di oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali.

Solo dal testo normativo, potrebbe desumersi che si tratti di oneri riconducibili a fattori legislativi, con durata non circoscritta ad un solo anno, in quanto relativi all’assistenza sanitaria riconosciuta a cittadini italiani senza dimora, per le quali è autorizzata una spesa massima quantificata nello stesso ammontare (euro 10.000,00) per gli anni 2024 e 2025, mentre, per gli anni successivi, viene rinviata l’autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio (art. 3).

L’omessa specificazione, nell’ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (occasionali, continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare se il rinvio, operato dalla legge in esame, dell’autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio sia coerente con l’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, che consente detto rinvio solo alle leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorie.

**20.1.1.R.** In fase istruttoria, l’Amministrazione ha replicato che, come risulta dal testo della legge, si tratta di oneri riconducibili a fattori legislativi, con durata non circoscritta ad un solo anno e che l’art. 3 della legge quantifica l’onere annuale previsto per gli anni 2024 e 2025 del bilancio 2023-2025, rinviando alle successive leggi di bilancio l’autorizzazione della spesa oltre il triennio, nel rispetto dell’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011.

**20.1.2.** La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia “*i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione*” degli oneri, come richiesto dall’art. 17, co. 3 della legge 196/2009, limitandosi genericamente ad attestare che la quantificazione “*è stata effettuata facendo una stima dei cittadini*

*italiani senza fissa dimora nel territorio regionale in rapporto al costo annuo per ciascun utente per l'accesso al servizio del Medico di Medicina Generale e alle prestazioni garantite dai LEA, nonché valutando i risparmi che si ottengono in relazione ai minori accessi al Pronto Soccorso e alla riduzione dei tempi di degenza in caso di ricovero.”.*

Al riguardo, si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.2.** della scheda relativa alla l.r. n. 1/2023.

**20.1.2.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto osservato in relazione al punto 3.1.2.

**20.1.3.** La relazione tecnico-finanziaria, pur indicando la disponibilità di risorse al capitolo 2010310014, non evidenzia i **motivi** della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge.

Si richiamano le osservazioni formulate al punto **3.1.3.** della scheda relativa alla legge regionale n. 1/2023.

L'assenza nella relazione tecnica degli elementi informativi sopra descritti non consente di verificare la correttezza delle quantificazioni degli oneri effettuate né di valutare se la copertura finanziaria sia congrua, adeguata ed effettiva, in quanto commisurata ad una spesa correttamente determinata nel suo ammontare.

**20.1.3.R.** In merito a ciò, l'Amministrazione ha richiamato le precisazioni concernenti il punto 3.1.3.

## **20.2. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE**

Né nella legge né nel prospetto contenuto nella relazione tecnica relativo agli effetti finanziari degli articoli di questa legge, è indicato il capitolo di spesa di nuova istituzione destinatario delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

Si richiamano le osservazioni formulate al punto **3.2.** della scheda relativa alla legge regionale n. 1/2023.

**20.2.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto evidenziato in relazione al punto 3.2. ed ha aggiunto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 2072/2023, ha istituito il capitolo di spesa: 2130210268 *“Spese relative all'iscrizione dei senza dimora all'Anagrafe sanitaria regionale”* con i relativi stanziamenti.

## **20.3. – INCONGRUENZE DATI**

Come sopra evidenziato, con riferimento ai capitoli indicati nel prospetto contenuto nella relazione tecnico finanziaria, si rilevano incongruenze tra i dati relativi alle economie di competenza risultanti dal Cruscotto di Business Intelligence reso disponibile dalla Regione e quelli riportati nel prospetto. In particolare, il capitolo 2010310014 sembrerebbe non capiente, mostrando una disponibilità per il 2025 pari ad euro 918,00.

**20.3.R.** La Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha precisato che la disponibilità per il capitolo 2200310097, indicata nella relazione tecnico finanziaria – al 16/10 - di euro 400.000,00, corrisponde allo stanziamento da contabilità di euro 450.000,00 ridotto della copertura di euro 50.000,00 a seguito della la l.reg. 11/2023 approvata ed entrata in vigore, ma per la quale non era stata ancora approvata la relativa delibera di variazione di bilancio finanziario gestionale alla data del 16/10/2023. Pertanto, non essendo stata ancora approvata tale variazione di bilancio, i dati di contabilità risultavano ancora al lordo della suddetta quota di 50.000,00.

Per quanto concerne il capitolo 2010310014, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie ha confermato la disponibilità alla data di verifica (16/10) effettuata su richiesta dalla commissione consiliare ed ha aggiunto che la capienza insufficiente rilevata per l'anno 2025 è stata ripristinata in sede di bilancio di previsione 2024/2026, come si evince dallo stanziamento risultante dall'allegato alla DGR 2072/2023 concernente il Bilancio finanziario gestionale del triennio 2024-2026 (pag. 300).

**20.4. COPERTURA CON I FONDI SPECIALI SENZA PREVIA INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PREVEDE SIANO APPROVATI NEL CORSO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE**

Si richiamano le osservazioni formulate al punto **13.2.** della scheda relativa alla legge regionale n. 11/2023.

**20.4.R.** L'Amministrazione ha richiamato quanto osservato in relazione al punto 13.2.

**7.21 Legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" (B.U.R.M. 30 novembre 2023, n. 104)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta regionale (Pdl n. 217/2023).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata relazione tecnico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 novembre 2023, n. 134, la proposta della III Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione assembleare permanente (*con condizioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con condizioni*) e la nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, ove si attesta che il parere si intende non dato *"poiché, pur avendo espresso voto favorevole la maggioranza dei Comuni e delle Unioni Montane, le Province hanno espresso voto contrario"* e la relazione tecnico finanziaria sulla Pdl nel testo licenziato dalla III Commissione.

Sulla citata Proposta di legge il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole, *"suggerendo in fase applicativa di effettuare un confronto con le modalità operative adottate dalle altre regioni con particolare riguardo ai portati di Toscana e Veneto e non solo."*

Nel sito citato **non sono presenti** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale e quella sulla deliberazione legislativa.

### ***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

Com'è desumibile dalla relazione illustrativa alla Pdl, la stessa *"propone di avviare nella regione Marche un processo innovativo di organica revisione della disciplina del governo del territorio e della sua pianificazione, che consenta di orientare e coordinare gli Enti Locali e i loro piani a favore degli obiettivi del contenimento del consumo di suolo, della rigenerazione urbana e territoriale e del riuso del costruito, dello sviluppo sostenibile."* In particolare:

- **l'articolo 5** (*Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale*), comma 5, prevede che, per gli strumenti di pianificazione comunale l'autorità competente per la VAS è individuata all'interno del Comune o della forma associativa tra Comuni cui compete la loro adozione e approvazione, purché in possesso dei requisiti ivi previsti;
- **l'articolo 5**, comma 6, stabilisce che, in carenza di strutture organizzative in possesso dei requisiti di cui al comma 5, l'autorità competente per la VAS è individuata nella Provincia di

Riferimento;

- **l'articolo 6** (*Contrasto al consumo di suolo*), comma 9, prevede che i Comuni rendano pubblici i dati numerici e cartografici dello stato del consumo di suolo nel proprio territorio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente e che la Giunta regionale possa istituire l'Osservatorio sul consumo di suolo, costituito dalle strutture regionali e provinciali competenti, avvalendosi, mediante specifici accordi, anche di soggetti individuati dalle università marchigiane, dovendo provvedere al monitoraggio del consumo di suolo ed alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale dei relativi dati;
- **l'articolo 7** (*Quadro conoscitivo, raccolta e interscambio dei dati informativi*) definisce il quadro conoscitivo (QC) quale il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione dei contenuti degli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge;
- **l'articolo 9** (*Procedimento di approvazione del PPR*) regola il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale;
- **l'articolo 11** (*Procedimento di approvazione del PTR*) disciplina il procedimento di approvazione del Piano territoriale regionale;
- **l'articolo 13** (*Procedimento di approvazione del PTCP*) definisce il procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale;
- **l'articolo 15** (*Procedimento di approvazione del PUG*) disciplina il procedimento di approvazione del Piano urbanistico generale unico;
- **l'articolo 17** (*Procedimento di approvazione dei PUE e degli AO*) disciplina il procedimento di approvazione dei Piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata e degli Accordi operativi;
- **l'articolo 18** (*Consorzi di proprietari e comparti edificatori*) stabilisce che i proprietari, riuniti in consorzio, possano presentare al Comune la proposta di PUE a iniziativa privata, purché rappresentino almeno la maggioranza assoluta del valore degli immobili ricompresi nell'ambito interessato. In caso di PUE di iniziativa pubblica il Comune informa della proposta i proprietari che rappresentano la totalità degli immobili dell'ambito interessato;
- **l'articolo 22** (*Varianti mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*) disciplina le varianti al PUG mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

- **l'articolo 23** (*Varianti mediante SUAP*) disciplina le varianti mediante Sportello Unico per le attività produttive;
- **l'articolo 24** (*Disciplina del territorio rurale*) disciplina la pianificazione del territorio rurale;
- **l'articolo 26** (*Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana*), comma 7, prevede che la Regione promuova attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale assegnato agli uffici tecnici delle Province e dei Comuni con particolare riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale disciplinata dall'articolo 25 della legge in esame;
- **l'articolo 28** (*Accordi territoriali*) stabilisce che la Regione e le Province possano promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione delle scelte strategiche e degli assetti territoriali del PTR e dei PTCP, di politiche di intervento di livello sovracomunale, per la perequazione territoriale, per la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale e per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale e che tali accordi possano prevedere il concorso dei Comuni;
- **l'articolo 29** disciplina la Commissione regionale per il paesaggio e le Commissioni locali per il paesaggio;
- **l'articolo 30** (*Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e funzioni delegate agli enti locali*), comma 1, istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- **l'articolo 30**, comma 5, delega le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 ai Comuni, che possono conferirle a Unioni di Comuni, per gli interventi che interessano il loro territorio, ed alle Province per gli interventi che interessano il territorio di due o più Comuni appartenenti al territorio provinciale, "*purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.*";
- **l'articolo 30**, comma 6, prevede che, per gli interventi che interessano il territorio di due o più Province la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 sia esercitata dalla Regione che a tal fine si avvale dei propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali nel rispetto delle disposizioni del comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;

- **l'articolo 30**, comma 7, dispone che, per i Comuni e le Province sprovvisti dei requisiti di cui al comma 5, le funzioni di cui al medesimo comma siano esercitate, rispettivamente, per i Comuni, dalla Provincia territorialmente competente e, per le Province, dalla Regione;
- **l'articolo 30**, comma 8, attribuisce alla Regione funzione di vigilanza sull'ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 42/2004 da parte degli enti delegati per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio;
- **l'articolo 31** prevede l'assoggettamento degli strumenti di pianificazione e delle loro varianti, da cui derivi una trasformazione o che riguardino interventi di rigenerazione urbana o territoriale in grado di modificare il regime idraulico, ad una verifica di compatibilità idraulica volta a riscontrare che non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello;
- **l'articolo 32** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, autorizza per l'anno 2024, per l'attuazione dell'articolo 7, in sede di prima applicazione, la spesa massima complessiva di euro 90.000,00 a carico della Missione 8 "*Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa*", Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025, di cui euro 40.000,00 al Titolo 01 ed euro 50.000,00 al Titolo 02;
- **l'articolo 32**, comma 2, autorizza per l'anno 2024, per l'attuazione dell'articolo 9, in sede di prima applicazione, la spesa massima complessiva di euro 80.000,00 a carico della Missione 8 "*Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa*", Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*", Titolo 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- **l'articolo 32**, comma 3, autorizza per l'anno 2024, per l'attuazione dell'articolo 11, in sede di prima applicazione, la spesa massima complessiva di euro 80.000,00 a carico della Missione 8 "*Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa*", Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*", Titolo 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- **l'articolo 32**, comma 4, autorizza per l'anno 2024, per l'attuazione dell'articolo 26, in sede di prima applicazione, la spesa massima complessiva di euro 30.000,00 a carico della Missione 8 "*Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa*", Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*", Titolo 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- **l'articolo 32**, comma 5, autorizza per l'anno 2024, per l'attuazione dell'articolo 30, in sede di prima applicazione, la spesa massima complessiva di euro 120.000,00 a carico della Missione 8 "*Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa*", Programma 01 "*Urbanistica e assetto del territorio*"

dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025, di cui euro 45.000,00 al Titolo 01 ed euro 75.000,00 al Titolo 02;

- **l'articolo 32**, comma 6, dispone che alla copertura delle spese autorizzate ai commi da 1 a 5 si provvede mediante riduzione:

a) di euro 80.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 10 *“Trasporti e diritto alla mobilità”*, Programma 01 *“Trasporto ferroviario”*, Titolo 1, e di euro 195.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 10 *“Trasporti e diritto alla mobilità”*, Programma 02 *“Trasporto pubblico locale”*, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

b) di euro 125.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 20 *“Fondi e accantonamenti”*, Programma 03 *“Altri fondi”*, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

- **l'articolo 32**, comma 7, per gli esercizi successivi, rinvia l'autorizzazione delle spese previste da questa legge alle rispettive leggi di bilancio.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sul testo della III Commissione permanente***

Con riferimento agli articoli sopra riportati, la citata relazione reca prospetti e motivazioni giustificative dell'assenza di nuovi oneri. In particolare, con riferimento:

-all'articolo 5 (*Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale*), la relazione motiva l'assenza di oneri organizzativi a carico degli enti coinvolti in quanto la semplificazione, la razionalizzazione previste in materia pianificatoria, la formazione del personale, nonché, il ruolo delle Province che già esercitano questa funzione, consentono l'esercizio delle attività previste da parte dei medesimi soggetti;

-all'articolo 6 (*Contrasto al consumo di suolo*), la relazione attesta la *“natura ordinamentale”*;

-all'articolo 7 (*Quadro conoscitivo, raccolta e interscambio dei dati informativi*), la relazione reca il seguente prospetto:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo | Capitolo               | Denominazione                                                      | Stanziamento anno 2024 | Nota                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 02 | N. SCHEDA<br>CNI 13289 | Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva    | 50.000,00              | Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di acquisto e sviluppo software e relativa manutenzione, quota investimento.                                              |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti | 40.000,00              | Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative agli incarichi necessari per la redazione e implementazione del Quadro Conoscitivo contenente i dati e le informazioni territoriali. |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo proposto dalla III Commissione assembleare permanente

Inoltre, la relazione precisa che l'importo massimo di euro 90.000,00 è stato *“stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.”*;

-all'articolo 9 (*Procedimento di approvazione del PPR*), la relazione reca il seguente prospetto:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo | Capitolo               | Denominazione                                                      | Stanziamento anno 2024 | Nota                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti | 80.000,00              | Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative a n.2 incarichi necessari per il completamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale. |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo proposto dalla III Commissione assembleare permanente

Inoltre, la relazione precisa che l'importo massimo di euro 80.000,00 è stato *“stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.”*;

-all'articolo 11 (*Procedimento di approvazione del PTR*), la relazione reca il seguente prospetto:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo | Capitolo               | Denominazione                                                      | Stanziamento anno 2024 | Nota                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti | 80.000,00              | Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative a n.2 incarichi necessari per il completamento degli elaborati del Piano Territoriale Regionale. |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo proposto dalla III Commissione assembleare permanente

Inoltre, la relazione precisa che l'importo massimo di euro 80.000,00 è stato *“stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.”*;

-agli articoli: 13 (*Procedimento di approvazione del PTCP*), 15 (*Procedimento di approvazione del PUG*), 17 (*Procedimento di approvazione dei PUE e degli AO*) e 18 (*Consorzi di proprietari e comparti edificatori*), la relazione attesta la *“natura ordinamentale”*;

-all'articolo 22 (*Varianti mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*), giustifica l'assenza di oneri organizzativi aggiuntivi attestando che l'articolo disciplina istituti già presenti nella normativa regionale: articoli 26 bis e 26 ter della l. r. n. 34/1992;

-all'articolo 23 (*Varianti mediante SUAP*), motiva l'assenza di oneri organizzativi aggiuntivi attestando che l'articolo disciplina funzioni già esercitate ai sensi dell'articolo 26 quater della l. r. n. 34/1992;

-all'articolo 24 (*Disciplina del territorio rurale*), la relazione attesta la *“natura ordinamentale”* e, con riferimento al comma 7, motiva l'assenza di oneri organizzativi aggiuntivi attestando che

lo stesso disciplina un'attività già esercitata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l. r. n. 13/1990;

-all'articolo 26 (*Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana*), la relazione reca il seguente prospetto:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo | Capitolo               | Denominazione                                                                                      | Stanziamiento anno 2024 | Nota                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13290 | Spese per<br>interventi<br>formativi<br>e di<br>addestramento per<br>personale esterno<br>all'ente | 30.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per le<br>spese per interventi formativi e di<br>addestramento per personale esterno all'ente |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo proposto dalla III Commissione assembleare permanente

Inoltre, la relazione precisa che l'importo massimo di euro 30.000,00 è stato *"stimato con riferimento a indagini di mercato e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente."*.

-all'articolo 28 (*Accordi territoriali*), la relazione motiva l'assenza di oneri organizzativi aggiuntivi attestando che l'articolo disciplina quanto già previsto dall'articolo 15 della l.r. n. 241/1990;

-all'articolo 29 (*Commissione regionale per il paesaggio e Commissioni locali*), la relazione motiva l'assenza di oneri organizzativi aggiuntivi attestando che l'articolo disciplina quanto già previsto dalla d.g.r. 438/2011 e che le Commissioni locali sono già previste dalla l.r. 34/2008;

-all'articolo 30 (*Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e funzioni delegate agli enti locali*), la relazione reca il seguente prospetto:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo | Capitolo               | Denominazione                                                                                                                                                         | Stanziamiento anno 2024 | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 02 | N. SCHEDA<br>CNI 13289 | Spese per acquisto<br>e sviluppo<br>software e<br>manutenzione<br>evolutiva                                                                                           | 75.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per le<br>spese per acquisto e sviluppo software e<br>manutenzione evolutiva                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13286 | Indennità e<br>rimborsi spese di<br>commissioni<br>spettanti ai<br>componenti<br>dell'Osservatorio<br>regionale<br>per la qualità del<br>paesaggio                    | 4.750,00                | Stanziamiento iscritto con questa legge per le<br>spese relative ai componenti dell'Osservatorio<br>regionale per la qualità del paesaggio.<br>(La somma comprensiva del gettone di<br>presenza e degli oneri accessori, è stata stimata<br>mediante una proiezione in cui si prevedono 7<br>incontri annuali con la partecipazione di 10<br>membri). |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13287 | Indennità e<br>rimborsi spese<br>di commissioni<br>spettanti ai<br>componenti<br>dell'Osservatorio<br>regionale<br>per la qualità del<br>paesaggio<br>-pagamento IRAP | 250,00                  | Stanziamiento iscritto con questa legge per le<br>spese IRAP dei componenti dell'Osservatorio<br>regionale per la qualità del paesaggio.                                                                                                                                                                                                              |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il<br>conferimento di<br>incarichi a<br>professionisti ed                                                                                                   | 40.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per le<br>spese relative al conferimento di incarichi a<br>professionisti ed esperti necessario per                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |         |  |                                                                          |
|--|--|---------|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  |  | esperti |  | l'elaborazione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. |
|--|--|---------|--|--------------------------------------------------------------------------|

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo proposto dalla III Commissione assembleare permanente

Inoltre, la relazione precisa che l'importo massimo di euro 120.000,00 è stato *“stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.”*.

-all'articolo 31 (*Verifica di compatibilità idraulica*), motiva l'assenza di oneri organizzativi aggiuntivi attestando che l'articolo disciplina un'attività già prevista dall'articolo 10 della l. r. n. 22/2011;

-all'articolo 32 (*Disposizioni finanziarie*), la relazione reca i seguenti prospetti:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo | Capitolo               | Denominazione                                                                                                                              | Stanziamiento anno 2024 | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 02 | N. SCHEDA<br>CNI 13289 | Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                                            | 50.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                                                                                                                                                                                   |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti                                                                         | 40.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti                                                                                                                                                                                                                   |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti                                                                         | 80.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti                                                                                                                                                                                                                   |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti                                                                         | 80.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti                                                                                                                                                                                                                   |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13290 | Spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente                                                           | 30.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente                                                                                                                                                                                                  |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 02 | N. SCHEDA<br>CNI 13289 | Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                                            | 75.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva                                                                                                                                                                                               |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13286 | Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio                 | 4.750,00                | Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. (La somma comprensiva del gettone di presenza e degli oneri accessori, è stata stimata mediante una proiezione in cui si prevedono 7 incontri annuali con la partecipazione di 10 membri). |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13287 | Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio -pagamento IRAP | 250,00                  | Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese IRAP dei componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.                                                                                                                                                                                               |
| Miss. 08/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01 | N. SCHEDA<br>CNI 13288 | Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed                                                                                 | 40.000,00               | Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative al conferimento di incarichi a professionisti ed esperti                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                    |            |  |
|--|--|--------------------|------------|--|
|  |  | esperti            |            |  |
|  |  | Totale complessivo | 400.000,00 |  |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo proposto dalla III Commissione assembleare permanente

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo                                      | Capitolo   | Denominazione                                                                                                 | copertura   | Stanziamento disponibile 2024 | Nota                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miss. 10/<br>Prog. 01/<br>Tit. 01                                      | 2100110046 | spese per il miglioramento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario/ctt - l.r. n. 45/1998 - cni/23 | -80.000,00  | 200.000,00                    | Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023                                                                                          |
| Miss. 10/<br>Prog. 02/<br>Tit. 01                                      | 2100210081 | Cofinanziamento regionale del tpl automobilistico - trasferimenti ad aziende - l.r. 45/98 - cni/1             | -89.000,00  | 89.659,00                     | Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023                                                                                          |
| Miss. 10/<br>Prog. 02/<br>Tit. 01<br>Miss. 10/<br>Prog. 02/<br>Tit. 01 | 2100210080 | Cofinanziamento regionale del tpl automobilistico - corrispettivi aziende - l.r. 45/98 - cni/16               | -106.000,00 | 770.000,00                    | Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023                                                                                          |
| Miss. 20/<br>Prog. 03/<br>Tit. 02                                      | 2200320052 | fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi  | -125.000,00 | 438.000,00                    | Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023 (disponibilità al netto degli accantonamenti per coperture PDL in corso di approvazione) |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sul testo proposto dalla III Commissione assembleare permanente

### ***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**21.1.** MANCATA INDICAZIONE LEGISLATIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 15, 17 E 18 A CARICO DI ALTRI ENTI E DELLA RELATIVA COPERTURA

Gli articoli appena citati, qualificati dalla relazione tecnica di "*natura ordinamentale*", pongono a carico delle Province e dei Comuni adempimenti riguardanti, rispettivamente, l'approvazione del PTCP, del PUG, dei PUE e degli AO, i Consorzi di proprietari ed i comparti edificatori.

Pertanto, si richiamano le osservazioni formulate al punto **13.2.** della scheda relativa alla legge regionale n. 11/2023.

**21.1.R.** Nel corso dell'istruttoria, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha affermato che gli articoli 13, 15, 17 e 18 disciplinano i procedimenti di

approvazione del PTCP, del PUG, dei PUE e degli AO, che sostituiscono quelli previgenti ai sensi della precedente normativa (l.reg. 34/92), già delegati agli stessi enti. Viene pertanto attestata la loro natura ordinamentale in quanto disciplinano i procedimenti di approvazione degli atti.

## **21.2. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:**

**21.2.1.** Né la relazione tecnica né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle disposizioni contenuto nella stessa specificano la “**morfologia giuridica**” degli oneri previsti dagli articoli 7, 9, 11, 26 e 30, cioè se trattasi di “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”, né indicano, sotto il profilo della durata temporale degli stessi, se trattasi di oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali. Solo dal testo normativo, potrebbe desumersi che si sia in presenza di oneri riconducibili a fattori legislativi, con durata non circoscritta ad un solo anno, trattandosi di oneri, quantificati nel loro importo massimo, concernenti: il funzionamento del Quadro conoscitivo, i procedimenti di approvazione del PPR e del PTR, la formazione di personale degli uffici tecnici delle Province e dei Comuni con riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, per i quali è autorizzata una spesa quantificata per il solo anno 2024, mentre, per gli anni successivi, viene rinviata l'autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio (art. 32).

L'omessa specificazione, nell'ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (occasionalmente, continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare se il rinvio, operato dalla legge in esame, dell'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio sia coerente con l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011. Si richiamano le osservazioni di cui alla scheda n. 3 sulla l.r. n. 1/2023.

**21.2.1.R.** Al riguardo, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche, in fase istruttoria, ha attestato che gli oneri previsti dagli articoli 7, 9, 11, 26 e 30 sono riconducibili a “*fattori legislativi*”, quantificati nel loro importo massimo nell'annualità 2024, non circoscritti ad un solo anno e non obbligatori e, sotto il profilo della distribuzione dell'onere nel tempo, sono oneri continuativi. Inoltre, la legge in esame imposta una disciplina a regime, nell'ambito del governo del territorio, e individua fasi successive da implementare e realizzare in modo consequenziale. Pertanto, in sede di prima applicazione, all'atto di

approvazione della legge, sono stati autorizzati, nell'ambito del Bilancio 2023-2025, solo gli oneri, intesi come limite massimo di spesa, per le fasi di avvio della riforma urbanistica.

**21.2.2.** La relazione non fornisce adeguata dimostrazione dell'assenza degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 9, classificate meramente di "*natura ordinamentale*", che pongono a carico dei Comuni la funzione di rendere pubblici i dati numerici e cartografici dello stato del consumo di suolo nel proprio territorio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, e attribuiscono alla Giunta regionale il monitoraggio del consumo del suolo e l'istituzione dell'Osservatorio sul consumo di suolo "*costituito dalle strutture regionali e provinciali competenti, avvalendosi, mediante specifici accordi, anche di soggetti individuati dalle università marchigiane*". Si richiamano le osservazioni di cui al punto **8.1.3.** della scheda sulla l.r. n. 7/2023.

**21.2.2.R.** La Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha evidenziato che il comma 9 dell'articolo 6 non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per gli enti locali, in quanto prevede solo la pubblicazione da parte degli enti locali dei dati numerici e cartografici relativi al consumo di suolo, già disponibili nella banca dati dell'Arpa Marche. Riguardo all'Osservatorio, la disposizione ne prevede la possibilità di istituzione in quanto lo stesso articolo riveste carattere di natura programmatica, ma non ne autorizza l'istituzione in fase di prima applicazione della legge. Viene ribadito, infatti, che la legge in esame disciplina in modo organico l'intera materia del governo del territorio, ma autorizza solo gli interventi definiti prioritari, da espletare in sede di prima applicazione.

**21.2.3.** La relazione tecnico-finanziaria, pur indicando la disponibilità di risorse ai capitoli 2100110046, 2100210081, 2100210080, non evidenzia **i motivi** della sussistenza di margini di disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri individuati dalla legge, cioè le ragioni della sopravvenuta eccedenza dei citati capitoli rispetto alle previsioni iniziali (economie, revoca o riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, altro) né fornisce indicazioni sull'eventuale presenza di programmi di spesa che determinino in futuro la necessità di destinare ulteriori risorse ai provvedimenti sulla cui autorizzazione di spesa si incide. ". Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.3.** della scheda sulla l.r. n. 1/2023.

**21.2.3.R.** Al riguardo, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha riferito che nella proposta di legge approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 1242 in data 10/8/2023 la copertura era stata posta a carico esclusivamente dei capitoli dei

Fondi speciali che presentavano la necessaria disponibilità e che, successivamente, nel corso dell'iter di approvazione consiliare della proposta di legge, la copertura è stata modificata.

### **21.3. COPERTURA CON I FONDI SPECIALI SENZA PREVIA INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PREVEDE SIANO APPROVATI NEL CORSO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE**

Si richiamano le osservazioni di cui al punto **13.2** della scheda sulla l.r. n. 11/2023.

**21.3.R.** Al riguardo, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha osservato che né la normativa statale né la normativa regionale sembrano prevedere l'obbligatorietà dell'elenco dettagliato dei provvedimenti legislativi tra gli allegati della legge regionale ed ha precisato che l'utilizzo di tali stanziamenti avviene secondo l'ordine cronologico di maturazione dei medesimi provvedimenti.

## **7.22 Legge regionale 30 novembre 2023, n. 20 "Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto" (B.U.R.M. 30 novembre 2023, n. 104)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (*Pdl n. 232/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con allegati la relazione tecnico-finanziaria ed il parere favorevole dell'Organo di revisione, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2023, n. 135 e la proposta della I Commissione permanente (*non modificativa della Pdl*)

Nel sito citato **non sono presenti** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale e la relazione tecnico finanziaria sulla citata deliberazione legislativa.

### ***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

- **L'articolo 1** (*Nomina del Sottosegretario*), comma 1, in attuazione dell'articolo 28 bis della legge statutaria 8 marzo 2005 n. 1 (Statuto della Regione Marche), attribuisce al Presidente della

Giunta regionale il potere di nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, scegliendolo anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

- **l'articolo 2** (*Trattamento economico e norme applicabili*), comma 1, stabilisce che il Sottosegretario appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale mantiene il trattamento economico già percepito in qualità di consigliere, senza indennità aggiuntive;

- **l'articolo 2**, comma 2, stabilisce che al Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale spettino, dalla data di nomina e per la durata della carica, una indennità onnicomprensiva mensile pari al 75 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della l.r. n. 23/1995, nonché i rimborsi spese per missione di cui all'articolo 5 della medesima legge, senza ulteriori indennità o rimborsi;

- **l'articolo 3** (*Disposizioni finanziarie*), comma 1, autorizza, per l'attuazione di questa legge, la spesa massima complessiva di euro 133.000,00 nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, così ripartita:

a) euro 11.000,00 nell'anno 2023;

b) euro 61.000,00 nell'anno 2024;

c) euro 61.000,00 nell'anno 2025;

- **l'articolo 3**, comma 2, individua la copertura della spesa autorizzata dal comma precedente nelle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1.

- **l'articolo 3**, comma 3, rinvia l'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio.

### **La Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge**

Con riferimento all'articolo 2, la relazione reca il seguente prospetto:

| Missione<br>Programma<br>Titolo       | Capitolo   | Denominazione                                                         | Autorizzazione 2023 | Autorizzazione 2024 | Autorizzazione 2025 | Nota                             |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Missione 1<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2010110004 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA<br>LEGISLATIVA DELLE MARCHE | 11.000,00           | 61.000,00           | 61.000,00           | Stanziamento con<br>questa legge |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2023, n. 135

Con riferimento all'articolo 3, la relazione precisa che la spesa autorizzata, intesa come limite massimo, "è stata quantificata tenendo conto della percentuale del 75% dell'indennità di carica prevista dall'articolo 2 della l.r. 23/1995 per i consiglieri regionali; relativamente ai rimborsi spese per le missioni di cui all'articolo 5 della l.r. 23/1995, si è considerato come riferimento il budget medio per assessore regionale.". Quanto alla copertura, la relazione attesta che la stessa "è garantita dalla rimodulazione (riduzione di precedente autorizzazione di spesa) delle risorse già iscritte nel bilancio vigente nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato che presenta la necessaria disponibilità. La riduzione è possibile in quanto, allo stato attuale, non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso".

| Missione<br>Programma<br>Titolo       | Capitolo   | Denominazione                                             | Disponibilità<br>Anno 2023 | Disponibilità<br>Anno 2024 | Disponibilità<br>Anno 2025 | Nota                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 1<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2010110008 | Spese per gli esperti addetti al Gabinetto del Presidente | 210.000,00                 | 210.000,00                 | 210.000,00                 | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto allo stato attuale non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2023, n. 135

**Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche**

## 22.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:

**22.1.1.** Né la relazione tecnica né il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle disposizioni contenuto nella stessa specificano la "**morfologia giuridica**" degli oneri, cioè se trattasi di "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno", né indicano, sotto il profilo della distribuzione dell'onere nel tempo, se trattasi di oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali.

Tuttavia, dal numero del capitolo di spesa indicato nel citato prospetto (20100110004) si sembrerebbe trattarsi di spesa obbligatoria, in quanto detto capitolo è inserito nell' "Elenco delle spese dichiarate obbligatorie" contenuto nell'allegato 12 alla legge di bilancio 2023-2025 (l.r. n. 32/2022) e dal testo normativo, potrebbe desumersi che si tratti di oneri con durata non circoscritta ad un solo anno, in quanto gli stessi concernono l'indennità ed i rimborsi spese spettanti per tutta la durata della carica al Sottosegretario non appartenente al Consiglio-

Assemblea legislativa, per il quale è autorizzata una spesa quantificata nello stesso ammontare massimo complessivo e nelle quote annuali per il bilancio in corso, mentre, per gli anni successivi, viene rinviata l'autorizzazione alle rispettive leggi di bilancio (art. 3).

L'omessa specificazione, nell'ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare se il rinvio, operato dalla legge in esame, dell'autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio sia coerente con l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, che consente detto rinvio solo alle leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non obbligatorie. Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.1.** relativo alla l.r. n. 1/2023.

**22.1.1.R.** In fase istruttoria, l'Amministrazione ha attestato che si tratta di oneri continuativi rientranti nell'ambito della spesa di funzionamento del Consiglio (spesa obbligatoria) ed ha precisato che lo stanziamento complessivo della spesa di funzionamento del Consiglio (compresa la spesa in argomento) viene quantificato e autorizzato ogni anno, per l'intero triennio, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

**22.1.2.** La relazione tecnico-finanziaria non evidenzia *“i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione”* degli oneri, come richiesto dall'art. 17, co. 3 della legge 196/2009.

Anche se la relazione attesta genericamente che la quantificazione è avvenuta considerando la percentuale del 75% dell'indennità di carica prevista dall'articolo 2 della l.r. 23/1995 per i consiglieri regionali e che, relativamente ai rimborsi spese per le missioni di cui all'articolo 5 della l.r. 23/1995, si è considerato come riferimento il budget medio per assessore regionale, tuttavia non viene fornita una ricostruzione analitica dei calcoli effettuati per tale stima. Infatti, considerato che l'articolo 2 della l.r. n. 23/1995 prevede, per i consiglieri regionali, un'indennità di carica mensile pari ad euro 6.400,00, non è agevolmente comprensibile la quantificazione in euro 11.000,00, della spesa che, pur riguardando l'anno 2023, si riferisce al solo mese di dicembre, in quanto la legge in esame è stata pubblicata il 30 novembre 2023.

L'assenza nella relazione tecnica degli elementi informativi sopra descritti non consente di verificare la correttezza delle quantificazioni degli oneri effettuate né di valutare se la copertura finanziaria sia congrua, adeguata ed effettiva, in quanto commisurata ad una spesa correttamente determinata nel suo ammontare.

**22.1.2.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito che, poiché l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali ammonta ad euro 6.400,00 mensili, l'indennità omnicomprensiva spettante al Sottosegretario non appartenente all'Assemblea legislativa regionale, pari al 75% dell'indennità di carica prevista per i consiglieri, è pari ad euro 4.800,00 mensili. Per l'anno 2023 sono stati presi prudenzialmente in considerazione due mesi in quanto la Giunta ha approvato la proposta di legge in data 30 ottobre 2023 (DGR n. 1577/2023). Per due mesi, quindi, l'indennità di carica è risultata di euro 9.600,00 e la stima per la spesa delle missioni è stata quantificata in euro 1.400,00, in considerazione di una prevista missione nel mese di dicembre che non è stata poi effettuata. Per gli anni 2024 e 2025 l'indennità omnicomprensiva, per ciascun anno, è stata quantificata in euro 61.000,000, pari alla somma di euro 57.600,00 ( $4.800 \times 12$ ) e di euro 3.400,00, corrispondente alla spesa per le missioni, che è stata quantificata in base alla corrispondente spesa media degli assessori.

## **7.23 Legge regionale 30 novembre 2023, n. 22 "Variazione generale al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento)" (B.U.R.M. 30 novembre 2023, n. 104)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 235/2023).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata relazione tecnico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 29 novembre 2023, n. 135, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa della Pdl negli allegati*) ed i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*senza osservazioni*).

Sulla citata Proposta di legge anche il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole.

Nel sito citato **non sono presenti**: la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale, la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa, la relazione tecnica nel testo licenziato dalla Commissione assembleare.

### ***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

Come si rileva dalla relazione illustrativa alla Pdl, la legge si rende necessaria per “*per apportare al bilancio vigente le variazioni richieste dai dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti e risultanti dal portale dedicato alle variazioni di bilancio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011. Nello specifico, le variazioni richieste per il triennio 2023 -2025 allo stato di previsione della spesa non rientrano nel novero delle variazioni effettuabili con atto amministrativo ai sensi della normativa contabile vigente (d.lgs.118/2011) pertanto occorre procedere con variazione di bilancio con legge come previsto dal comma 1 dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011; si tratta di variazioni compensative per la corretta collocazione di alcuni interventi (segnatamente per la modifica di Missione e programma di riferimento) , per la corretta autorizzazione di interventi già previsti nel bilancio vigente, per la rimodulazione di stanziamenti finanziati con il ricorso al credito o con il margine corrente (riportati negli allegati alla Nota Integrativa) e per la rimodulazione tra leggi regionali del medesimo settore al fine di consentire il pieno impiego delle risorse stanziate.*”.

- **L'articolo 1** (*Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2023/2025*), comma 1, dispone la modifica della tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (*Disposizioni per la formazione del bilancio 2023/2025 della Regione Marche. Legge di stabilità 2023*), secondo le risultanze della tabella E di cui all'allegato 1 di questa legge;
- **l'articolo 1**, comma 2, dispone la modifica delle tabelle D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" e D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegate alla citata legge regionale n. 31/2022, secondo le risultanze, rispettivamente, delle Tabelle D1 e D2 di cui all'allegato 1 di questa legge;
- **l'articolo 1**, comma 3, dispone la modifica della tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2023-2025 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio", allegata alla legge regionale 30 dicembre 2022, n. 32 (*Bilancio di previsione 2023-2025*), secondo le risultanze della tabella A di cui all'allegato 1 di questa legge;
- **l'articolo 2** (*Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023/2025*), dispone che allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2023-2025 siano apportate le variazioni riportate nell'allegato 2 di questa legge "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2023-2025";
- **l'articolo 3** (*Copertura finanziaria*) attesta che la copertura delle spese autorizzate con questa legge è garantita dalla contestuale riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa come dimostrato dal prospetto riepilogativo delle variazioni dello stato di previsione della spesa di cui all'allegato 2, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 6.

#### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla proposta di legge***

La citata relazione reca prospetti illustrativi delle variazioni di bilancio previste dalla proposta di legge ma, ovviamente, non tiene conto delle ulteriori variazioni apportate nel corso dell'iter legislativo.

***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

#### **23.1. MANCATA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI**

Nel testo legislativo è assente la quantificazione complessiva delle spese autorizzate e, quindi, degli oneri derivanti dalla legge. Negli allegati alla legge, sono riportate le sole variazioni, in aumento e in diminuzione, del bilancio.

**23.1.R.** La Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha rilevato che, trattandosi di variazione di bilancio, le disposizioni e gli allegati riportano tutte le variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese. Pertanto, le variazioni in aumento rappresentano esse stesse le quantificazioni complessive delle spese autorizzate per ciascuna finalità.

### **23.2. MANCANZA DELLA RELAZIONE TECNICA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA**

L'assenza della relazione tecnica sulla deliberazione legislativa non consente di ricostruire come la somma delle variazioni alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella E sia compensata dalle variazioni di cui alle Tabelle A, D1 e D2 allegate alla legge in esame. Infatti, mentre per l'anno 2023, la somma algebrica delle variazioni riportate nella Tabella E, pari ad euro 397.413,34 è compensata dal medesimo importo negativo derivante dalla somma algebrica delle variazioni di cui alle Tabelle A e D2 e per l'anno 2025 la somma algebrica delle variazioni riportate nella Tabella E, pari ad euro 10.573,32 è compensata dal medesimo importo negativo derivante dalla somma algebrica delle variazioni di cui alla Tabella A, invece, per l'anno 2024, la somma algebrica delle variazioni riportate nella Tabella E, pari ad euro 120.573,34 non è compensata dall'importo derivante dalla somma algebrica delle variazioni di cui alle Tabelle A e D2, che risulta pari ad euro -100.573,34.

Tuttavia, si prende atto del fatto che, negli allegati 2 e 3 alla legge in esame, l'importo totale delle variazioni delle spese concernenti tutte le missioni ammonta a zero per tutto il triennio 2023-2025, evidenziando così che gli incrementi di talune autorizzazioni di spese sono totalmente compensati dalla riduzione di altre.

**23.2.R.** Quanto alla mancanza della relazione tecnica sulla deliberazione legislativa, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha evidenziato che si tratta di adempimento non rientrante nell'ambito delle competenze delle strutture della Giunta regionale che operano ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, della legge regionale n. 3/2015 e dell'articolo 8 della legge regionale 31/2001.

## **7.24 Legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23 “Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita” (B.U.R.M. 21 dicembre 2023, n. 110)**

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

La proposta di legge è ad iniziativa della Giunta (Pdl n. 212/2023).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa con l'allegata relazione tecnico-finanziaria, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dalla I Commissione permanente (*senza osservazioni*), dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*) e la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa.

Sulla citata Proposta di legge anche il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole.

Tra gli atti pubblicati nel sito **non è presente** la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

### *Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi*

La *ratio* di questa legge è la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita, attraverso la promozione di uno stile di vita sano ed equilibrato sotto il profilo alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale e l'individuazione di iniziative volte a perseguire detta finalità (articoli 1 e 2).

- **L'articolo 3** (*Istituzione della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita*), comma 1, prevede l'istituzione da parte della Regione della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita;

- **l'articolo 3**, comma 3, demanda alla Giunta regionale, con proprio atto, la definizione delle modalità di funzionamento della citata Rete regionale ed i criteri per la partecipazione, “*senza oneri a carico del bilancio regionale*”;

- **l'articolo 3**, comma 5, prevede la realizzazione da parte della Regione di un logo identificativo per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita. Alla

Giunta regionale è rimessa la determinazione, con proprio atto, dei contenuti del logo e delle modalità di utilizzo dello stesso da parte dei soggetti che partecipano alla Rete regionale;

- **l'articolo 4** (*Istituzione del Tavolo multisettoriale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita*), comma 1, prevede l'istituzione da parte della Regione del Tavolo multisettoriale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita;

- **l'articolo 4**, comma 5, specifica che la partecipazione ai lavori del Tavolo "è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese";

- **l'articolo 5** (*Programma triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita*), ai commi 1 e 2, stabilisce le modalità e le tempistiche di adozione del programma regionale triennale nel quale sono indicate le iniziative e gli interventi che potranno essere realizzati;

- **l'articolo 5**, ai commi 3 e 4, indica, rispettivamente, i contenuti del Programma e le azioni che potranno essere attivate dalla Regione nelle more dell'istituzione del Tavolo multisettoriale;

- **l'articolo 5**, comma 5, attribuisce all'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e per la pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP), in collaborazione con la Regione e con i soggetti della citata Rete regionale, la promozione dello sviluppo delle filiere agricole e alimentari nell'individuazione di modelli produttivi innovativi e sostenibili al fine di accelerare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano, coerente con la dieta mediterranea e rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

- **l'articolo 6** (*Giornate del benessere e della qualità della vita*), comma primo, prevede la promozione da parte della Regione delle Marche, per favorire la sensibilizzazione e la consapevolezza sull'acquisizione di sani stili di vita;

- **l'articolo 6**, comma 2, specifica che dette iniziative possano essere realizzate direttamente dalla Giunta o mediante il coinvolgimento della Rete regionale;

- **l'articolo 8** (*Disposizioni finanziarie*), al comma primo, autorizza, per l'attuazione degli interventi previsti al comma 5 dell'articolo 3, ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 e all'articolo 6 la spesa massima complessiva di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;

- **l'articolo 8**, comma 2, prevede che la copertura delle spese autorizzate al comma precedente sia garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 che si rendono disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione nella tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023));
- **l'articolo 8**, comma 3, rinvia l'autorizzazione delle spese per gli anni successivi alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci;
- **l'articolo 8**, comma 4, dispone che, per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 1, della Tabella E della l.r. 31/2022 per il *"Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati all'alimentazione, benessere e qualità della vita"* e per il *"Fondo per la divulgazione e animazione sul territorio delle sane abitudini alimentari"* siano azzerate.

#### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa***

La relazione, con riferimento alle disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 3, comma 5, dell'articolo 5, commi 3 e 4, e dell'articolo 6, attesta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In particolare:

- con riferimento all'articolo 3 (*Istituzione della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita*), commi da 1 a 4, la relazione motiva l'assenza di oneri in quanto si riferiscono all'istituzione, alla composizione e al funzionamento della Rete regionale per la promozione e valorizzazione delle Marche, la partecipazione alla quale è specificato essere a titolo gratuito. Inoltre, la relazione specifica che *"La partecipazione alla Rete regionale non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione Marche in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia"*;
- con riferimento all'articolo 4 (*Istituzione del Tavolo multisettoriale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita*), la relazione giustifica l'assenza di oneri finanziari aggiuntivi, attestando che *"Al comma 5 viene stabilito che la partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito e che non sono previsti né compensi, né rimborsi spese."* Inoltre, la relazione specifica che *"la partecipazione al Tavolo non comporta nemmeno oneri organizzativi aggiuntivi per*

la Regione Marche in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia”;

-con riferimento all’articolo 5 (Programma triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita), commi 1 e 2, la relazione ne attesta la natura ordinamentale, in quanto trattano le modalità ed i tempi entro cui adottare detto Programma. Quanto al comma 5, che prevede che alcune delle finalità di cui alla legge siano in capo all’AMAP in collaborazione con la Regione e con i soggetti della Rete Regionale, l’assenza di oneri aggiuntivi viene motivata attestando che “tali funzioni rientrano in quelle proprie dell’AMAP...previste dalla l.r. n. 11/2022 e già assegnate al personale in servizio presso la struttura.”. Riguardo all’articolo 3, comma 5, che prevede la realizzazione di un logo identificativo per la valorizzazione delle Marche, la relazione in esame specifica che le risorse necessarie sono iscritte con questa legge nell’annualità 2024 a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa sul nuovo capitolo di seguito riportato, utilizzato a copertura anche di tutti gli oneri per l’attuazione della presente legge.

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo     | Denominazione                                                                                                                                                    | Stanziamiento anno<br>2024 | Stanziamiento anno<br>2025 | Nota                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | CNI<br>13125 | Oneri per<br>l'attuazione di<br>iniziative<br>finalizzate alla<br>valorizzazione<br>delle Marche<br>come terra del<br>benessere e<br>della qualità<br>della vita | 6.000,00                   |                            | Stanziamiento iscritto<br>con questa legge<br>per il finanziamento<br>di tutti gli oneri di<br>attuazione della<br>presente legge e nel<br>caso specifico del Logo<br>(art. 3, comma 5) |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

La relazione tecnica specifica che la spesa è stata quantificata in base ad una stima riferita alla realizzazione di iniziative simili e che trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 a carico del capitolo 2160110351, che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato a finalità in linea con quelle previste dalla legge in oggetto.

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo | Capitolo   | Denominazione                                | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2024 | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2025 | Nota                                                                   |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1        | 2160110351 | FONDO PER LA<br>DIVULGAZIONE<br>E ANIMAZIONE | 200.000,00                                | 200.000,00                                | Stanziamiento già<br>iscritto nel bilancio<br>vigente disponibile alla |

|          |  |                                                           |  |  |                                                                                                          |
|----------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 1 |  | SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022 |  |  | data di presentazione della PDL.<br>La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL |
|----------|--|-----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

Riguardo all'articolo 5 (*Programma triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita*), commi 3 e 4, che, rispettivamente, definiscono il contenuto del Programma e le azioni che potranno essere attivate dalla Regione nelle more dell'istituzione del Tavolo multisettoriale, la relazione tecnica attesta che le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo di seguito evidenziato:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo     | Denominazione                                                                                                                         | Stanziamiento anno<br>2024 | Stanziamiento anno<br>2025 | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | CNI<br>13125 | Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita | 314.000,00                 | 320.000,00                 | Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nel caso specifico delle attività del programma triennale (art. 5, comma 3) e delle attività nelle more dell'istituzione del Tavolo (art. 5, comma 4) |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

La relazione tecnica specifica che la spesa è stata quantificata tenendo conto del limite massimo di disponibilità residua una volta stimati gli altri oneri sulla base dei criteri citati e che trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico dei capitoli 2160110350 e 2160110351, che presentano la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla legge in oggetto.

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo   | Denominazione                                                                                                      | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2024 | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2025 | Nota                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2160110350 | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA - CNI/2022 | 200.000,00                                | 200.000,00                                | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL.<br>La riduzione è possibile in quanto la |

|                                        |            |                                                                                                                       |            |            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |            |                                                                                                                       |            |            | finalità è la stessa della PDL                                                                                                                                            |
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2160110351 | FONDO PER LA<br>DIVULGAZIONE<br>E ANIMAZIONE<br>SUL TERRITORIO<br>DELLE SANE<br>ABITUDINI<br>ALIMENTARI -<br>CNI/2022 | 200.000,00 | 200.000,00 | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL.<br>La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

Riguardo all'articolo 6 (*Giornate del benessere e della qualità della vita*), la relazione attesta che le risorse necessarie al finanziamento di tale articolo sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo come di seguito rappresentato:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo     | Denominazione                                                                                                                         | Stanziamiento anno<br>2024 | Stanziamiento anno<br>2025 | Nota                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | CNI<br>13125 | Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita | 80.000,00                  | 80.000,00                  | Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nello specifico delle attività di cui all'art. 6 |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

La relazione tecnica specifica che la spesa è stata quantificata sulla base di una stima riferita ai costi sostenuti per iniziative simili realizzate negli ultimi anni e che trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico del capitolo 2160110351 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato a finalità in linea con quelle previste dalla legge in oggetto.

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo   | Denominazione                                                                                                         | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2024 | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2025 | Nota                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2160110351 | FONDO PER LA<br>DIVULGAZIONE<br>E ANIMAZIONE<br>SUL TERRITORIO<br>DELLE SANE<br>ABITUDINI<br>ALIMENTARI -<br>CNI/2022 | 200.000,00                                | 200.000,00                                | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL.<br>La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

Riguardo all'articolo 8 (*Disposizioni finanziarie*), la relazione reca i due seguenti prospetti riepilogativi degli effetti finanziari derivanti dalla legge e delle relative modalità di copertura:

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo     | Denominazione                                                                                                                         | Stanziamiento anno<br>2024 | Stanziamiento anno<br>2025 | Nota                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | CNI<br>13125 | Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita | 400.000,00                 | 400.000,00                 | Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge, in particolare di quanto previsto all'articolo 3 c.5, articolo 5 c.3.e c.4 e articolo 6 |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

| Missione/<br>Programma/<br>Titolo      | Capitolo   | Denominazione                                                                                                      | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2024 | Stanziamiento<br>disponibile anno<br>2025 | Nota                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2160110350 | FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA - CNI/2022 | 200.000,00                                | 200.000,00                                | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL |
| Missione 16<br>Programma 1<br>Titolo 1 | 2160110351 | FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022                   | 200.000,00                                | 200.000,00                                | Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL |

Fonte: relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata dall'assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 dicembre 2023, n. 136

*Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche*

#### 24.1. CARENZE INFORMATIVE DELLA RELAZIONE TECNICA:

**24.1.1.** Né la relazione tecnica né, in particolare, i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari delle disposizioni contenuti nella stessa specificano la “**morfologia giuridica**” degli oneri, cioè se trattasi di spese obbligatorie o flessibili (facoltative)<sup>21</sup>, né indicano, sotto il profilo della distribuzione dell’onere nel tempo, se trattasi di oneri occasionali, cioè *una tantum*, o continuativi (obbligatori<sup>22</sup> o non obbligatori), cioè caratterizzati da una costante incidenza su una pluralità imprecisata di esercizi finanziari, oppure pluriennali, cioè aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo.

Solo dal testo normativo, potrebbe desumersi che si tratti di oneri flessibili, cioè spese espressamente autorizzate dal legislatore per specifiche finalità quali limiti massimi di spesa, con durata non circoscritta ad un solo anno, trattandosi di oneri volti a finanziare iniziative finalizzate a valorizzare le Marche come terra del benessere e della qualità della vita, per i quali è autorizzata una spesa quantificata nello stesso ammontare per gli anni 2024 e 2025, mentre, per gli anni successivi, ne viene rinviato l’aggiornamento alle rispettive leggi di bilancio.

Infine, l’omessa specificazione, nell’ambito della relazione tecnica, della natura giuridica degli oneri, sotto il profilo della loro distribuzione nel tempo (occasionali, continuativi obbligatori o non obbligatori, pluriennali), non consente di valutare la conformità all’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 del rinvio, operato dalla legge in esame, dell’autorizzazione della spesa per gli anni successivi alle rispettive leggi di bilancio. Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.1.** della scheda n. 3 sulla l.r. n. 1/2023.

**24.1.1.R.** Nel corso dell’istruttoria, l’Amministrazione ha attestato che si tratta di oneri flessibili, in quanto spese che il legislatore fissa come limite massimo e che non si tratta di oneri obbligatori.

**24.1.2.** Quanto ai dati e i metodi utilizzati per la quantificazione della spesa, la relazione si limita ad attestare genericamente che la stessa è avvenuta “*sulla base di una stima riferita alla*

<sup>21</sup> L’art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009 distingue tra: “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”.

<sup>22</sup> Ai sensi dell’art. 21, comma 5, della legge 196/2009 rientrano tra gli oneri inderogabili “*le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa*”. Ai sensi dell’art. 48, comma 1, lett. a) del d.lgs. 118/2011, “*le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa*”.

*realizzazione di iniziative simili*". Si richiamano le osservazioni di cui al punto **3.1.2.** della scheda n. 3 sulla l.r. n. 1/2023.

L'assenza nella relazione tecnica degli elementi informativi sopra descritti ai punti 24.1.1. e 24.1.2. non consente di verificare la correttezza delle quantificazioni degli oneri effettuate né di valutare se la copertura finanziaria sia congrua, adeguata ed effettiva, in quanto commisurata ad una spesa correttamente determinata nel suo ammontare.

**24.1.2.R.** L'Amministrazione ha riferito che la quantificazione degli oneri è stata effettuata applicando agli interventi che si prevede di realizzare in attuazione della medesima legge i costi medi sostenuti dalla Regione per la realizzazione di iniziative simili.

La spesa complessiva ha trovato idonea copertura con le risorse disponibili già stanziata a carico del bilancio vigente per le medesime finalità (Tab. E allegata alla L.R. 31/2022 di stabilità 2023-2025); quindi trattasi di riduzione di una precedente autorizzazione di spesa, come indicato al comma 4 dell'articolo 8 della L.R. 23/2023.

**24.1.3.** Quanto alle implicazioni organizzative, suscita perplessità l'attestazione, contenuta nella relazione tecnica, che la partecipazione alla Rete regionale e al Tavolo multisettoriale non comportano oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione *"in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia"*, trattandosi di nuove iniziative introdotte dalla legge in esame.

**24.1.3.R.** L'Amministrazione, al riguardo, ha precisato che, con la legge in esame, si è solo provveduto a dare una veste più organica ed organizzata ad attività che, di fatto, sono già attuate. Pertanto, all'interno della struttura regionale competente in materia, esistono già delle figure professionali che hanno, all'interno delle proprie linee di attività, quelle disciplinate dalla legge stessa.

## **24.2. MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI NUOVA ISTITUZIONE**

Né nella legge né nel prospetto contenuto nella relazione tecnica relativo agli effetti finanziari degli articoli di questa legge, sono indicati i capitoli di spesa di nuova istituzione destinatari delle risorse da trasferire dallo stanziamento oggetto di riduzione.

**24.2.R.** L'Amministrazione ha replicato che la relazione tecnico finanziaria riporta, di norma, solo il numero della scheda del nuovo capitolo, in quanto l'assegnazione del numero al nuovo capitolo si verifica in occasione della successiva fase di approvazione delle delibere di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione delle leggi.

## **7.25 Legge regionale 13 dicembre 2023, n. 24 “Ulteriori disposizioni di adeguamento della legislazione regionale” (B.U.R.M. 21 dicembre 2023, n. 110)**

### ***L'iniziativa e i documenti pubblicati***

La proposta di legge è ad iniziativa consiliare (*Pdl n. 216/2023*).

Nel sito istituzionale delle norme della Regione Marche sono presenti: la proposta di legge, la relazione illustrativa alla stessa, la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 12 dicembre 2023, n. 137, la proposta della II Commissione permanente (*modificativa della Pdl*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali (*senza osservazioni*) e dal Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (*con osservazioni*) e la relazione tecnico finanziaria nel testo licenziato dalla citata Commissione assembleare.

### ***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

Dalla relazione illustrativa alla proposta di legge si desume che la stessa è diretta ad introdurre alcune modifiche alle leggi regionali vigenti, allo scopo di “*assicurarne la maggiore rispondenza alle esigenze della comunità regionale.*”.

In particolare:

- **l'articolo 1** prevede la modifica della lettera a) del comma 11 dell'articolo 4 della l.r. n. 34/1998 concernente la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale assegnato ai gruppi consiliari;
- **l'articolo 2** inserisce nella l.r. n. 39/1997 specifiche disposizioni per promuovere l'inserimento sociale, economico e formativo dei giovani marchigiani emigrati all'estero;
- **l'articolo 7** introduce alcune modifiche alla l.r. n. 14/2018. In particolare, il comma 1 inserisce nella citata legge la valorizzazione da parte della Regione della progettualità dei comuni di Magliano di Tenna e di Montegiorgio quali comuni capofila delle iniziative regionali inerenti alle finalità e agli obiettivi della legge e prevede finanziamenti per iniziative realizzate in forma singola o associata con altri enti locali, soggetti pubblici e privati;

- **l'articolo 8** dispone la modifica della l.r. n. 6/2020 sia mediante l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), che prevedeva l'adozione da parte della Giunta di un programma annuale degli interventi di sostegno alla promozione della produzione di birra artigianale ed agricola sia mediante l'inserimento di una nuova norma che prevede l'approvazione da parte della Giunta di un programma triennale degli stessi interventi che specifichi, tra l'altro, le risorse disponibili e la relativa annualità di finanziamento;
- **l'articolo 9** dispone la modifica della l.r. n. 8/2022 mediante la sostituzione del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. n. 8/2022 con una nuova norma che prevede l'approvazione da parte della Giunta di un programma triennale di promozione del cavallo del Catria che specifichi, tra l'altro, le risorse disponibili e la relativa annualità di finanziamento, in sostituzione del programma annuale precedentemente previsto;
- **l'articolo 10** introduce alcune modifiche alla l.r. n. 11/2022 per integrare le fattispecie finanziabili dell'articolo 14, comma 1, lettera b), introducendo la tipologia dei contributi, oltre a quella già prevista dei trasferimenti;
- **l'articolo 12** dispone la sostituzione del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. n. 19/2022 con una nuova norma concernente la nomina del collegio sindacale delle Aziende sanitarie territoriali e dell'Azienda ospedaliero-universitaria, la loro durata in carica e composizione;
- **l'articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria, attestando che dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e che alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

***La relazione tecnico finanziaria nel testo licenziato dalla Commissione assembleare***

La citata relazione non prende in considerazione gli articoli 1 e 12 della legge in esame, in quanto evidentemente inseriti successivamente all'esame della proposta da parte della Commissione.

Invece, riguardo agli altri articoli trattati nella stessa relazione e confluiti nel testo legislativo approvato dall'Assemblea legislativa, viene attestata la “*natura ordinamentale*” e l'assenza di oneri a carico della Regione. In particolare:

- con riferimento all'articolo 2 della legge (corrispondente all'articolo 1 della Pdl nel testo licenziato dalla Commissione), la relazione attesta che *"Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione, in quanto tutti gli interventi si realizzano nel limite delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione a copertura della l.r. 39/1997 medesima"*;
- con riferimento all'articolo 7 della legge (corrispondente all'articolo 3 ter della Pdl nel testo licenziato dalla Commissione), la relazione attesta che *"Le modifiche proposte hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico della Regione, dal momento che saranno attuate nel limite delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione a copertura della l.r. 14/2018 medesima"*;
- con riferimento all'articolo 8 della legge (corrispondente all'articolo 4 della Pdl nel testo licenziato dalla Commissione), la relazione attesta che *"Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione e riduce gli oneri derivanti dalla predisposizione di un programma annuale."*
- con riferimento all'articolo 9 della legge (corrispondente all'articolo 7 della Pdl nel testo licenziato dalla Commissione), la relazione attesta che *"Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico della Regione e riduce gli oneri derivanti dalla predisposizione di un programma annuale."*

### **Osservazioni istruttorie**

#### **25.1. MANCANZA, TRA GLI ATTI PRESENTI NEL SITO DELLA REGIONE, DELLA RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA E SUGLI EMENDAMENTI**

Gli articoli 1 e 12, così come formulati nella deliberazione legislativa, sono assenti nella proposta di legge. Pertanto, la Relazione tecnico-finanziaria nel testo licenziato dalla Commissione assembleare, non contiene la trattazione degli stessi.

**25.1.R.** In fase istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato che la relazione tecnico-finanziaria della deliberazione legislativa è stata pubblicata l'11 gennaio 2024.

#### **25.2. INCONGRUENZA TRA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ARTICOLO 15 DELLA LEGGE SUI MOTIVI DELL'INVARIANZA FINANZIARIA**

Mentre l'articolo 15 motiva l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale attestando che all'attuazione della legge *"si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie*

*previste dalla legislazione vigente” e, quindi, con le risorse già disponibili, la relazione tecnico finanziaria nel testo licenziato dalla Commissione, invece, in relazione a tutti gli articoli, riconduce l’assenza di oneri alla “natura ordinamentale” delle stesse.*

**25.2.R.** L’Amministrazione, al riguardo, ha rinviato a quanto evidenziato in relazione al punto 1.2.

### **25.3. DETERMINAZIONE DELL’ONERE E SUA COPERTURA CON DELEGA ALLA GIUNTA**

Suscitano perplessità, sotto il profilo della coerenza con gli articoli 81 Cost. e 17 della legge n. 196/2009, gli articoli 8 e 9 della legge in esame che, nel modificare, rispettivamente, le leggi regionali nn. 6/2020 e 8/2022, attribuiscono alla Giunta regionale di indicare, nell’ambito dei programmi triennali rimessi alla sua approvazione, le risorse disponibili. Ciò sembrerebbe comportare una delega alla Giunta ai fini dell’individuazione degli oneri per l’attuazione di detti programmi e della relativa copertura.

**25.3.R.** L’Amministrazione ha precisato che la disposizione non attribuisce alla Giunta regionale il potere di decidere sull’ammontare degli oneri per l’attuazione di programmi e sulla relativa copertura, in quanto l’espressione “*risorse disponibili*” concerne i singoli interventi ammessi a finanziamento e l’approvazione del programma da parte della Giunta è successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

## 7.26 Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)" (B.U.R.M. 28 dicembre 2023, n. 114)

### *L'iniziativa e i documenti pubblicati*

L'iniziativa è stata della Giunta regionale (Pdl n. 238/2023). Nel sito delle norme della Regione Marche, sono presenti: la proposta di legge e la deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 22 dicembre 2023, n. 139 (*con modificazioni rispetto al testo proposto dalla Giunta*), la relazione illustrativa e la relazione tecnica alla Pdl, il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, la proposta della I Commissione permanente (*modificativa*), i pareri favorevoli espressi dal Consiglio delle Autonomie Locali e dal Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (*entrambi con osservazioni*) ed il parere favorevole espresso dalla IV Commissione assembleare permanente.

Tra gli atti pubblicati nel sito **non sono presenti** la relazione tecnico finanziaria sulla deliberazione legislativa né la relazione tecnica relativa agli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale né la relazione tecnica sul testo licenziato dalla Commissione.

L'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e il punto 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (*allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011*) stabiliscono i contenuti e le funzioni della legge di stabilità regionale<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> In particolare, l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che "La regione adotta, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione ed è disciplinata dal principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al presente decreto."

Il paragrafo 7 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, quanto ai contenuti, ribadisce che la legge di stabilità regionale "contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione" ed aggiunge che la stessa "provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica."

***Le disposizioni di rilievo ai fini della presente analisi***

- **L'articolo 1** (*Quadro finanziario di riferimento*), definisce il quadro finanziario di riferimento del periodo 2024/2026, relativo alle previsioni delle entrate, come segue: anno 2024: euro 5.911.583.396,56; anno 2025: euro 5.090.724.315,16; anno 2026: euro 4.697.180.733,18;

- **l'articolo 2** (*Autorizzazioni di spesa per il triennio 2024- 2026*), al comma 1, autorizza le spese indicate nella Tabella B "*Rifinanziamento per gli anni 2024-2026 delle leggi regionali*" allegata alla legge nei limiti degli importi ivi previsti;

- **l'articolo 2**, comma 2, autorizza, per gli anni 2024-2026, i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 allegata alla legge;

- **l'articolo 2**, comma 3, autorizza, per gli stessi anni, i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 allegata alla legge;

- **l'articolo 2**, comma 4, autorizza, per lo stesso triennio, le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "*Autorizzazioni di spesa*", allegata alla legge;

- **l'articolo 3** (*Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*") dispone l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3 dello stato di previsione della spesa dei seguenti Fondi speciali:

a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 135.500,00 nell'annualità 2024;

b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 1.000,00 nell'annualità 2025;

- **l'articolo 4** (*Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali per il triennio 2024/2026*), al primo comma, stabilisce che la Regione per il triennio 2024/2026 concorre a titolo di cofinanziamento, fino all'importo complessivo massimo di euro 11.708.000,00, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate

dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Il cofinanziamento complessivo di euro 11.708.000,00 è così ripartito per le singole annualità:

- a) euro 3.177.000,00 per l'anno 2024;
- b) euro 3.177.000,00 per l'anno 2025;
- c) euro 5.354.000,00 per l'anno 2026;

- **l'articolo 4**, comma 2, individua la copertura della spesa di cui al comma precedente nelle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026;

- **l'articolo 5** (*Modifica alla l.r. 14/2007*), comma 1, aggiunge il comma 2 bis all'articolo 16 della l.r. 14/2007, recante nuove disposizioni nell'ambito dello svolgimento dell'attività di recupero dei tributi regionali da parte dell'Amministrazione, concernenti la misura degli interessi tributari e le spese di notifica da applicare;

- **l'articolo 5**, comma 2, dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 14/2007 che prevedeva l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, anche alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione, in quanto tale previsione normativa è stata successivamente inserita al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3/1971 dalla l.r. n. 45/2012;

- **l'articolo 6** (*Modifica alla l.r. 31/2022*), comma primo, estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel 2023, anche a quelli immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2024, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo;

- **l'articolo 6**, comma 2, prevede che dall'applicazione di questo articolo derivi un minore gettito stimato in euro 400.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto al Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024/2026;

- **l'articolo 7** (*Modifica alla l.r. 35/2001*), comma primo, dispone la modifica della lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l. r. n. 35/2001, mediante l'aggiunta , in fine, di un nuovo periodo al fine di garantire il mantenimento del beneficio fiscale consistente nell'applicazione dell'aliquota Irap al 3,9 per cento, rispetto a quella ordinaria del 4,73 per cento, in favore di quegli enti che hanno perso o non possono più avere la qualifica di ONLUS per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, comprese le ODV di nuova costituzione, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del Codice Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- **l'articolo 7**, comma 3, prevede che dall'applicazione delle disposizioni di questo articolo derivi un minore gettito stimato in euro 179.079,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2024/2026, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 *"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"* dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024/2026;
- **l'articolo 8** (*Modifica alla l.r. 18/2009*), comma primo, dispone la sostituzione dell'articolo 25 della l.r. n. 18/2009 per adeguare le disposizioni regionali in materia di tariffa fitosanitaria alla normativa statale del d.lgs. 19/2021. Il nuovo articolo 25 concerne l'attività di riscossione della tariffa medesima, ora denominata diritti obbligatori, per i controlli ufficiali effettuati dall'AMAP (Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"), l'emissione di avvisi di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in caso di mancato o tardivo versamento dei diritti obbligatori;
- **l'articolo 9** (*Disposizioni in materia di concessioni di acque minerali e termali e modifiche alla l.r. 32/1*), comma primo, apporta modifiche normative concernenti l'importo dei diritti dovuti in relazione ai beni minerali e termali;
- **l'articolo 9**, comma 2, dispone la trasformazione delle concessioni di acque minerali e termali prive di termine di scadenza in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- **l'articolo 9**, comma 3, stabilisce che le disposizioni di cui a questo articolo si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2024 anche alle concessioni in essere;

- **l'articolo 10** (*Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e modifiche alla l.r. 5/2006*), comma primo, dispone la modifica del comma 6 dell'articolo 15 della l. r. 5/2006 portando da quindici a trenta anni la durata delle concessioni per l'utilizzo di acque pubbliche;
- **l'articolo 10**, commi 2 e 3, stabiliscono la rideterminazione, con decorrenza 1° gennaio 2024, dei canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46, comma 1, della l.r. 5/2006, come da tabella allegata (Tabella F);
- **l'articolo 11** (*Modifiche all'articolo 40 della l.r. 18/2021*) apporta modifiche ai commi 3, 4, 5 e 8 dell'articolo 40 della l.r. n. 18/2021, concernenti l'incarico di segretario generale. In particolare:
  - **l'articolo 11**, commi 1 e 2, modifica i commi 3 e 4 del citato articolo 40, al fine di precisare che il conferimento dell'incarico a soggetti esterni è effettuato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e dunque la valutazione, seppure non di tipo concorsuale, è comparativa;
  - **l'articolo 11**, comma 3, dispone la sostituzione del comma 5 del medesimo articolo 40 con una nuova disposizione che definisce la struttura del trattamento economico del segretario generale secondo parametri previsti per le figure di vertice della dirigenza pubblica;
  - **l'articolo 11**, comma 4, dispone la sostituzione del comma 8 del citato articolo 40 con una nuova disposizione che stabilisce che la relativa retribuzione di posizione e di risultato viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
  - **l'articolo 11**, comma 5, stabilisce il mantenimento della validità dei contratti, degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni regionali previgenti in materia di organizzazione e di personale della Giunta regionale, con salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici già sorti. Inoltre, stabilisce che il comma 8 dell'articolo 40, come modificato da questo articolo, si applica a decorrere dall'anno 2024;
- **l'articolo 12** apporta modifiche alla l.r. n. 24/2011 portando da sedici a quattordici l'età minima dei destinatari degli interventi della legge modificata e di coloro che compongono le associazioni giovanili iscritte nell'apposito elenco regionale previsto dalla stessa legge;

- **l'articolo 13** modifica la l.r. n. 33/2012 aggiungendo, nella composizione della Commissione apistica regionale, un esperto del settore designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente;
- **l'articolo 14** dispone la sostituzione del comma 4 dell'articolo 3 della l.r. n. 7/2021 con una nuova disposizione che stabilisce che il limite annuale del rimborso per le spese a supporto delle cure oncologiche è complessivamente pari ad euro 3.000,00;
- **l'articolo 15** (*Interpretazione autentica del comma 4.1. dell'articolo 9 della l.r. 4/2017*) attesta che detto comma si interpreta nel senso che la sospensione, connessa al collocamento in aspettativa, dell'attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile presso l'università in rappresentanza della quale il soggetto è stato candidato non determina la decadenza dall'incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS;
- **l'articolo 16** demanda alla Giunta regionale di provvedere, entro il 30 giugno 2024, all'individuazione delle modalità di pagamento del ticket per prestazioni del servizio sanitario regionale;
- **l'articolo 17** (*Modifica all'articolo 48 della l.r. 19/2022*), al primo comma, proroga l'attuale delimitazione degli ambiti territoriali sociali (ATS) fino al 31 dicembre 2024;
- **l'articolo 17**, comma 2, dispone che, nelle more della ridelimitazione dei citati ambiti e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, la Giunta regionale non possa approvare gli statuti di aziende pubbliche di servizi alla persona che intendano qualificarsi quali enti competenti per lo svolgimento delle funzioni di ambito territoriale sociale;
- **l'articolo 18** proroga fino al 30 giugno 2024 il termine di cui all'articolo 3 della l.r. n. 8/2023, che aveva prorogato quello fissato dall'articolo 10 del regolamento regionale 6/2009 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11) in merito all'assetto temporaneo dei compartimenti per la pesca dei molluschi bivalvi;
- **l'articolo 19** dispone l'abrogazione della l.r. n. 19/2023 in materia di disciplina dei procedimenti contrattuali regionali;
- **l'articolo 20** (*Copertura finanziaria*) stabilisce che agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2024/2026, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato

di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio, come dimostrato dagli allegati 3, 5 e 7 della legge di bilancio di previsione 2024/2026.

### ***La Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl***

La relazione tecnico-finanziaria sulla Pdl riporta vari prospetti indicativi degli effetti finanziari derivanti dagli articoli contenuti nella stessa. Nella presente trattazione, vengono riportati quelli relativi agli articoli che non hanno subito modifiche nel corso dell'iter legislativo:

**- articolo 4** (*Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali per il triennio 2024/2026*)

La citata relazione specifica che le risorse stanziare e rimodulate con la presente legge, completano il quadro finanziario del cofinanziamento regionale di euro 12.708.000,00 stabilito dalle norme statali. La legge 197/2022, articolo 1, comma 840, prevede quanto segue: "840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025."

Il quadro finanziario complessivo del cofinanziamento regionale che attua le disposizioni statali sopra citate è il seguente:

- anno 2023 euro 1.000.000,00 (autorizzato dall'articolo 10 della l.r. 31/2022 come rimodulato dall'articolo 8 della l.r. 16/2023);
- anno 2024 euro 3.177.000,00 (autorizzato dall'articolo 10 della l.r. 31/2022 come rimodulato dall'articolo 8 della l.r. 16/2023);
- anno 2025 euro 3.177.000,00 (autorizzato dall'articolo 10 della l.r. 31/2022 come rimodulato dall'articolo 8 della l.r. 16/2023 e rideterminato con questa legge);
- anno 2026 euro 5.354.000,00 (autorizzato con questa legge).

La copertura degli oneri derivanti dalla disposizione è garantita dalle risorse iscritte a carico del capitolo sotto riportato:

| Missione<br>Programma<br>Titolo | Capitolo | Denominazione | Stanziamiento anno 2024 | Stanziamiento anno 2025 | Stanziamiento anno 2026 | note |
|---------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|---------------------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|

|                                         |            |                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Missione 10<br>Programma<br>04 Titolo 1 | 2100410014 | Contributi straordinari all'ENAC per concorrere a compensare oneri servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'Aeroporto di Ancona volti ad assicurare la continuità territoriale - CNI/22 | 3.177.000,00 | 3.177.000,00 | 5.354.000,00 | Per l'annualità 2024 lo stanziamento è già iscritto a bilancio. Con la presente legge gli stanziamenti per gli anni 2025 e 2026 sono rideterminati come indicato e completano il quadro finanziario di cofinanziamento regionale previsto dalle L. 234/2021 e L.197/2022. |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)"

#### **-articolo 5 (Modifiche alla l.r. 14/2007)**

La citata relazione specifica che l'articolo in esame "modifica ed integra le disposizioni previste in materia di tributi regionali dall'articolo 16 della legge regionale 14/2007, al fine di dare più completa disciplina alla gestione dei tributi la cui attività è svolta direttamente dalla Regione, in linea con le previsioni normative statali di riferimento. Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis dell'articolo 16 della citata l.r. 14/2007, recando ora nuove disposizioni più chiare e precise nell'ambito dello svolgimento dell'attività di recupero dei tributi regionali da parte dell'Amministrazione, con riferimento alla misura degli interessi tributari e le spese di notifica da applicare. In particolare, per gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni ai fini del recupero dei tributi regionali evasi, si stabilisce a carico del contribuente la misura degli interessi moratori semestrali prevista dalla legge 29/1961, recante norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, uniformando tale misura percentuale sia per le somme dovute sia per i rimborsi delle somme non dovute, nonché il costo delle spese ripetibili per i compensi di notifica degli atti impositivi emessi dalla Regione, in linea con i costi della notifica previsti dal decreto del direttore generale delle finanze del MEF del 14 aprile 2023 che individua le misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore. Tuttavia, sono fatte salve, in caso di adesione, le disposizioni relative alla piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in ordine a quanto previsto per i costi di notifica dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022. Il comma 2 abroga il precedente comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 14/2007 che prevedeva l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, anche alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione, giacché tale previsione normativa è stata successivamente inserita al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 3/1971 (istitutiva di tale imposta).".

La relazione attesta, inoltre, che la disposizione è ad invarianza finanziaria in quanto gli effetti finanziari derivanti dalla norma sono computati negli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli sotto riportati

| Titolo/Tipologia        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                                                                           | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 | note                                                           |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010013 | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97)                                                                     | 50.000.000,00      | 45.000.000,00      | 40.000.000,00      | Quota parte stimata con riferimento alla Tassa automobilistica |
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010027 | MPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012) - A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97) | 100.000,00         | 100.000,00         | 100.000,00         | Stanziamiento iscritto nello stato di previsione dell'entrata  |
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010038 | DIRITTI OBBLIGATORI PER CONTROLLI UFFICIALI EX TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ART. 25 L.R. N. 18/09 - D.LGS. N. 19/21)                                               | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | Stanziamiento iscritto nello stato di previsione dell'entrata  |
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010037 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'ACCISA SUL GAS NATURALE (ARISGAN) - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO (D.LGS 398/1990 - D.LGS. 504/1995 - L.R. 19/2007)                                        | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | Stanziamiento iscritto nello stato di previsione dell'entrata  |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)"

#### - articolo 6 (Modifica alla l.r. 31/2022)

La citata relazione specifica che l'articolo in esame "estende l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel 2023, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel territorio regionale nel 2024, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo. Per tale esenzione si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 400.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend delle immatricolazioni per le auto ibride, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, nell'ultimo triennio."

La relazione specifica, inoltre, che riduzione di gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2024/2026, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2024/2026

| Titolo/Tipologia        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                                                                                              | Stima della riduzione di gettito 2024 | Stima della riduzione di gettito 2025 | Gettito stimato 2026 | note                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010014 | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012) | -400.000,00                           | -400.000,00                           | 153.000.000,00       | Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2024 e 2025. Stanziamiento 2026 quantificato con effetto dell'esenzione |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)"

#### **-articolo 7 (Modifica alla l.r. 35/2001)**

La citata relazione evidenzia che il presente articolo, al comma 1, apporta modifiche all'agevolazione Irap di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 35/2001, prevista nei confronti delle Onlus, al fine di garantire il mantenimento di tale beneficio fiscale, attraverso l'applicazione dell'aliquota Irap al 3,9 per cento, rispetto a quella ordinaria del 4,73 per cento (come riparametrata ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della legge 244/2007), a favore di quegli enti che hanno perso o non possono più avere la qualifica di ONLUS per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, comprese le ODV di nuova costituzione, a seguito delle novità introdotte dalla riforma del Codice Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Il comma 3 ascrive gli effetti finanziari della misura agevolativa a carico del bilancio regionale 2024-2026. La relazione evidenzia che *"l'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni Irap presentate, anni di imposta dal 2018 al 2021, disponibili su Sogei Cent - Cruscotto delle entrate tributarie, tenendo conto delle potenziali iscrizioni al Runts – e determina a titolo di manovra fiscale un minor gettito stimato in 179.079,00 euro per ogni anno di imposta dal 2024 al 2026. La riduzione di gettito computata nello stato di previsione delle entrate 2024/2026, è contestualmente compensata nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio 2024/2026"*

| Titolo/Tipologia        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                                                  | Stima della riduzione di gettito 2024 | Stima della riduzione di gettito 2025 | Gettito stimato 2026 | note                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010023 | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) -GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011 | - 179.079,00                          | - 179.079,00                          | 65.445.921,00        | Riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio per le annualità 2024 e 2025 quota parte relativa all'agevolazione di cui trattasi. Stanziamento 2026 quantificato con effetto dell'agevolazione fiscale |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)"

#### **-articolo 8 (Modifica alla l.r. 18/2009)**

La citata relazione evidenzia che la disposizione sostituisce l'articolo 25 della l.r. 18/2009 per adeguare le disposizioni regionali in materia di tariffa fitosanitaria alla normativa statale del

d.lgs. 19/2021, nell'ambito dell'attività della riscossione e del recupero della tariffa medesima, ora, denominata diritti obbligatori, per i controlli ufficiali effettuati dall'AMAP (Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca). Inoltre, la relazione specifica che l'attività di recupero dei diritti obbligatori evasi e l'irrogazione delle sanzioni per il mancato o tardivo versamento restano in capo alla Regione.

| Titolo/Tipologia        | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                             | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 | note                                                          |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010038 | DIRITTI OBBLIGATORI PER CONTROLLI UFFICIALI EX TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DALL'ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (ART. 25 L.R. N. 18/09 - D.LGS. N. 19/21) | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | Stanziamiento iscritto nello stato di previsione dell'entrata |
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010032 | TARIFFA FITOSANITARIA - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO ( D.LGS. 214/05 - ART. 25 L.R. N. 18/09- D.P.R. 602/1973 - L.R. 15/1995 )                 | 300,00             | 200,00             | 100,00             | Stanziamiento iscritto nello stato di previsione dell'entrata |
| Titolo 1/Tipologia 0101 | 1101010039 | Diritti obbligatori per i controlli ufficiali (art. 25 L.R. n. 18/09 D.lgs. 19/2021)-CNI/2023                                                                             | 83.407,13          | 83.407,13          | 83.407,13          | Stanziamiento iscritto nello stato di previsione dell'entrata |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)"

La relazione, infine, attesta che la disposizione non comporta oneri organizzativi in capo all'AMAP in quanto l'attività rientra tra le attività istituzionali dell'Agenzia stessa;

**-articolo 9** (*Disposizioni in materia di concessioni di acque minerali e termali e modifiche alla l.r. 32/198*)

La relazione precisa che le modifiche apportate dall'articolo in esame concernono le entrate relative alla redditività del patrimonio indisponibile della Regione, in particolare i beni minerali e termali, e all'importo dei diritti dovuti in relazione a detti beni, non ritenuto proporzionato alla redditività degli stessi.

L'articolo proposto comporta, a decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) l'incremento del diritto annuo disposto dalla legge regionale, sia in relazione al permesso di ricerca che in relazione alla concessione di sfruttamento per acque minerali e termali: rispetto ai valori già quantificati dalla legge regionale a titolo di diritto annuo per permesso di ricerca (articolo 7, comma 1) e per lo sfruttamento della concessione (articolo 19, comma 1) - ultima revisione in aumento avvenuta con legge regionale del 2008 - l'incremento applicato è del 30%, come da variazione dell'indice ISTAT prezzi al consumo (FOI), registrata nel periodo 2008/2023;

b) l'incremento del diritto annuo relativo al quantitativo di acqua imbottigliata (articolo 19, comma 3): viene fissato in euro 1,60, dato che la l.r. 23 agosto 1982, n. 32, all'articolo 19, comma

3, indicava un aumento graduale per il triennio 2008/2010, ripartito sugli anni 2008, 2009 e 2010;

c) introduzione di un diritto superficiario minimo, pari ad euro 750,00, da applicarsi alle concessioni di acque minerali ad uso termale, prima inesistente; del pari la maggiorazione (articolo 19, comma 2 e articolo 7, comma 2) degli importi minimi dei canoni già fissati dalla norma, incrementati sempre del 30% come da variazione dell'indice ISTAT prezzi al consumo (FOI), registrata nel periodo 2008/2023.

La relazione specifica, infine, che detti importi vanno applicati anche alle concessioni in essere, in quanto la norma di legge opera una modifica degli atti concessori rilasciati. La disposizione comporta un incremento computato nello stato di previsione delle entrate 2024/2026 a carico dei capitoli sotto riportati; l'incremento è del 30% degli introiti, rispetto ai valori attuali, cui si è aggiunta la quantificazione del canone minimo, introdotto per le concessioni di acque minerali ad uso termale, sulla base delle concessioni esistenti

| Titolo/Tipologia              | Capitolo   | Denominazione                                                                        | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 | note                                                                                           |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo<br>3/Tipologia<br>0100 | 1301030008 | ENTRATE DERIVANTI DA RICERCA E SFRUTTAMENTO<br>ACQUE MINERALI E TERMALI - LR 32/1982 | 683.000,00         | 683.000,00         |                    | Stanziamiento già<br>iscritto                                                                  |
|                               |            |                                                                                      | 310.000,00         | 310.000,00         | 993.000,00         | Quota di<br>stanziamiento iscritto<br>con questa legge<br>commisurato alla<br>maggiore entrata |
|                               |            |                                                                                      | 993.000,00         | 993.000,00         | 993.000,00         |                                                                                                |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)"

**-articolo 10** (*Disposizioni in materia di canoni relativi alle utenze di acqua pubblica e modifiche alla l.r. 5/2006*)

La relazione evidenzia che la disposizione comporta un'entrata per il bilancio regionale, in termini di durata del relativo introito, che da anni 15 passa ad anni 30 (in linea con la durata stabilita dal regio decreto 1775/1933 (articolo 96, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che modifica il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775).

Inoltre, la relazione specifica che *"Le concessioni per l'utilizzo di acque pubbliche sono soggette al pagamento di un canone annuo alla Regione Marche da stabilire, in base all'articolo 46 della l.r. 5/2006, con "legge finanziaria regionale" ora legge regionale di stabilità. L'ultimo aggiornamento dei canoni previsti dalla l.r. 5/2006 è avvenuto con l'articolo 16, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49. Rispetto a detti importi si procede alla rivalutazione, tenuto conto dell'indice ISTAT dei prezzi al*

consumo, nella misura di circa il 30%.”

| Titolo/Tipologia              | Capitolo   | Denominazione                                                                                                                                                  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 | note                                                                                  |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo<br>3/Tipologia<br>0100 | 1301030005 | PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL<br>DEMANIO IDRICO -CANONI GRANDI DERIVAZIONI ED<br>INDENNIZZI OCCUPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5<br>BS DELLA L.212/03 | 1.648.000,00       | 1.648.000,00       |                    | Stanziamiento già<br>iscritto                                                         |
|                               |            |                                                                                                                                                                | 61.900,00          | 61.900,00          | 268.000,00         | Stanziamiento<br>iscritto con questa<br>legge commisurato<br>alla maggiore<br>entrata |
|                               |            |                                                                                                                                                                | 1.709.900,00       | 1.709.900,00       | 268.000,00         |                                                                                       |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)”

| Titolo/Tipologia              | Capitolo   | Denominazione                                                                                                          | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 | note                                                                                  |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo<br>3/Tipologia<br>0100 | 1301030011 | PROVENTI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE DEL<br>DEMANIO IDRICO -CANONI PICCOLE DERIVAZIONI<br>ART. 46 LR 5/2006 - CNI/16 | 2.363.000,00       | 2.363.000,00       |                    | Stanziamiento già<br>iscritto                                                         |
|                               |            |                                                                                                                        | 445.000,00         | 445.000,00         | 2.100.000,00       | Stanziamiento<br>iscritto con questa<br>legge commisurato<br>alla maggiore<br>entrata |
|                               |            |                                                                                                                        | 2.808.000,00       | 2.808.000,00       | 2.100.000,00       |                                                                                       |

Fonte: Relazione tecnico finanziaria sulla Pdl n. 238/2023 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)”

#### **-articolo 11** (Modifiche all’articolo 40 della l.r. 18/2021)

La relazione evidenzia che le modifiche proposte all’articolo 40 della legge regionale 18/2021 concernenti l’incarico di segretario generale “non comportano oneri finanziari aggiuntivi. La spesa è computata nello stato di previsione a carico dei capitoli: 2010210003, per il trattamento economico lordo, 2010210002, per gli oneri contributivi e 2010210004, per l'Irap. Missione 01 -Programma 02 - COFOG 013”;

**-articolo 17** (Modifica all’articolo 48 della l.r. 19/2022), corrispondente all’articolo 12 della Pdl. La relazione specifica che il primo comma proroga l’assetto attuale degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) ulteriormente di un anno, non essendosi ad oggi avviato il processo di nuova delimitazione dei distretti sanitari (DS) che è di riferimento anche per l’assetto degli ATS;

**-articolo 19** (Modifica all’articolo 48 della l.r. 19/2022), corrispondente all’articolo 13 della Pdl. La relazione evidenzia che la disposizione è finalizzata, in un’ottica di trasparenza e di coerenza normativa nell’ambito delle fonti di diritto, ad eliminare il contrasto tra fonte regionale e fonte statale in materia di contrattualistica pubblica, in quanto “La legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 concernente: “Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali” è ormai desueta. La stessa è stata

*infatti già superata dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e ancor di più dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»».*

***Osservazioni istruttorie e repliche dell'Amministrazione con nota prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024 della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche***

**26.1.** – MANCANZA, TRA GLI ATTI PUBBLICATI NEL SITO DELLA REGIONE, DELLE RELAZIONI TECNICO FINANZIARIE SULLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA, SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI (ED INTRODOTTI) DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE E SUL TESTO LICENZIATO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE

Gli articoli 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, così come formulati nella deliberazione legislativa, sono assenti nella proposta di legge, in quanto le norme di cui agli articoli 3 e 17, comma 2, sono state modificate in Commissione e, per quanto concerne la lettera a) dell'articolo 3, un'ulteriore modifica concernente l'importo dello stanziamento per l'anno 2024 è stata presumibilmente inserita con emendamento consiliare, le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, non presenti nella Pdl, sono state inserite dalla citata Commissione ed, infine, la norma di cui all'articolo 18 del testo legislativo, non presente né nella Pdl né nel testo licenziato dalla Commissione, è stata presumibilmente inserita con emendamento consiliare nel corso dell'iter di approvazione della legge.

Ne consegue che la Relazione tecnico-finanziaria sulla Pdl (unica relazione tecnico-finanziaria presente nel sito della Regione) non contiene la trattazione delle disposizioni sopra menzionate così come recepite nel testo legislativo definitivo.

**26.1.R.** Nel corso dell'istruttoria, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche, in relazione alla mancanza, tra gli atti pubblicati nel sito della Regione, delle relazioni tecnico finanziarie sulla deliberazione legislativa, sugli emendamenti proposti (ed introdotti) dai componenti del consiglio regionale e sul testo licenziato dalla I commissione assembleare, ha evidenziato che si tratta di adempimento non rientrante tra le competenze delle strutture della Giunta regionale, che operano ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3 della legge regionale n. 3/2015 e dell'articolo 8 della legge regionale 31/2001.

**26.2.** – INOSSERVANZA DEL TERMINE, PREVISTO PAR. 4.1., LETT. C), DELL'ALLEGATO 4/1 AL D.LGS. 118/2011 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA

## PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO", PER LA PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' REGIONALE AL CONSIGLIO

Il Principio citato prescrive che il disegno di legge di stabilità regionale sia presentato al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, mentre la Pdl n. 238/2023 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)" è stata presentata in data 11 dicembre 2023, pertanto oltre il termine del 31 ottobre ed anche oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, avvenuto in data 30 ottobre 2023.

Al riguardo, l'Amministrazione non ha fornito riscontro.

### **26.3. - INDIVIDUAZIONE DI FONDI SPECIALI PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONANO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO SENZA INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CHE MOTIVANO DETTI STANZIAMENTI**

L'articolo 3 della legge in esame stabilisce gli stanziamenti per le annualità 2024 e 2025 del *"Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio"*, tuttavia, nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2024-2026, non sono indicati i singoli provvedimenti che motivano detti stanziamenti, così come previsto dall'articolo 18 della legge n. 196/2009.

**26.3.R.** Al riguardo, la Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie della Regione Marche ha replicato che *"né la normativa statale né la normativa regionale sembrano prevedere in modo specifico l'obbligatorietà dell'elenco dettagliato dei provvedimenti legislativi tra gli allegati della legge regionale"* ed ha precisato che l'utilizzo di tali stanziamenti avviene secondo l'ordine cronologico di maturazione dei medesimi provvedimenti.

### **26.4. MODIFICHE ALL'ART. 40 DELLA L.R. 18/2021 ED ATTESTATA ASSENZA DI ONERI FINANZIARI AGGIUNTIVI**

Con riferimento alle citate modifiche apportate dall'art. 11 della legge in esame, inerenti all'incarico del segretario generale, la relazione tecnica sulla Pdl si limita ad attestare che le stesse *"non comportano oneri finanziari aggiuntivi"* senza fornirne adeguata dimostrazione.

**26.4.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha replicato che la figura del Segretario Generale esiste sin dall'entrata in vigore della l.reg. n. 20 /2001 (art. 27, come modificato dall'art. 22, comma

1, dalla legge regionale n. 19 del 2005) ed è stata mantenuta dalla l. reg. n. 18/2021 (art. 40). Le norme sopra citate hanno previsto che per l'esercizio delle funzioni di Segretario Generale, contrattualizzato con rapporto di lavoro di natura subordinata a termine, spettasse il riconoscimento di un trattamento economico omnicomprensivo determinato secondo i parametri previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica (identico contenuto definito dalle due leggi regionali), ovvero (solo nell'ambito della legge regionale n. 20 del 2001) anche secondo i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. Pertanto, ad avviso della Regione, non sono stati modificati i parametri di individuazione del quantum retributivo spettante. Con riferimento alle modifiche di cui alla legge regionale n. 25 del 2023, la Regione ha attestato che la copertura della relativa spesa è garantita dalle risorse computate nello stato di previsione a carico dei capitoli: 2010210003, per il trattamento economico lordo, 2010210002, per gli oneri contributivi e 2010210004, per l'Irap, Missione 01 - Programma 02 - COFOG 013. Per quanto riguarda l'inclusione del salario accessorio del trattamento economico omnicomprensivo nel Fondo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, prevista dall'articolo 40, comma 8, della l.reg. 18/2021, come modificato dal comma 4, dell'articolo 11, della legge regionale n. 25/2023, detta inclusione - ad avviso dell'Amministrazione - non comporta spesa aggiuntiva a carico del Bilancio regionale, in quanto il Segretario Generale è da sempre remunerato con lo stesso corrispettivo nei termini di cui all'articolo 40 della legge regionale precitata, ma si tratta di una mera valorizzazione all'interno del Fondo contrattuale della dirigenza regionale che deve avvenire *"ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016...."*.

**26.4. - GENERICA O NON CHIARA RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI POSTI ALLA BASE DELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI (MINORI ENTRATE) DERIVANTI DAGLI ARTICOLI 6 E 7.**

Con riferimento all'articolo 6, la relazione tecnica si limita ad attestare che, per l'esenzione del bollo auto per i nuovi autoveicoli stabilita da detto articolo, *"si stima una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di euro 400.000,00 per ogni annualità agevolata, calcolata sulla base dell'elaborazione dei dati sui veicoli ibridi, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, tenendo conto del trend delle immatricolazioni per le auto ibride, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, nell'ultimo triennio"*.

Riguardo all'articolo 7, la relazione tecnica si limita ad attestare che l'analisi degli effetti delle modifiche all'agevolazione Irap apportata dall'articolo in esame nei confronti delle Onlus sul gettito "è stata effettuata mediante l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni Irap presentate, anni di imposta dal 2018 al 2021, disponibili su Sogei Cent - Cruscotto delle entrate tributarie, tenendo conto delle potenziali iscrizioni al Runtts – e determina a titolo di manovra fiscale un minor gettito stimato in 179.079,00 euro per ogni anno di imposta dal 2024 al 2026".

**26.4.R.** Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito quanto segue:

-quanto all'articolo 6, ai fini della stima degli effetti sul gettito della agevolazione in esame, sono state effettuate delle elaborazioni con l'utilizzo dei dati sui veicoli ibridi immatricolati nelle Marche, con potenza massima non superiore a 66 kilowatt, presenti nell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, relativamente agli anni 2021-2022 e con una proiezione fino al 31 dicembre per il 2023, come indicato nel seguente prospetto:

| anno                          | veicoli ibridi immatricolati<br>fino a 66 KW<br>correttamente esenti | perdita di gettito su anno |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2021                          | 3587                                                                 | 537.000,00                 |
| 2022                          | 2391                                                                 | 352.500,00                 |
| 2023 (proiezione al<br>31/12) | 2283                                                                 | 340.000,00                 |

Fonte: nota della Regione Marche prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024

L'Amministrazione ha evidenziato che la perdita di gettito media degli ultimi 3 anni di cui sopra è stata arrotondata per ogni annualità agevolata dal 2024 ad euro 400.000,00;

-quanto all'articolo 7, l'Amministrazione ha spiegato che, per la valutazione della perdita di gettito derivante dall'agevolazione IRAP prevista nei confronti delle Onlus, sono stati presi in considerazione i dati con codice aliquota dell'agevolazione per le Onlus, elaborati e quindi disponibili tramite cruscotto entrate tributarie (CENT), relativamente alle dichiarazioni Irap presentate dai contribuenti per i periodi di imposta dal 2018 al 2021, come di seguito indicato:

| Elaborazioni dati CENT - sogei - Agenzia delle Entrate - Dichiarazioni Irap |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                       |                        |                         |                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>IRAP MARCHE</b>                                                          | Marche Codice 003 Aliquota agevolata per i soggetti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), del D.Lgs.446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 ( Art. 1, comma 4, lettera c), L.R. 19/12/2001, n. 35) | Imposta Netta Freq (A) | Imposta Netta Amm (B) | Base Imponibile Freq © | Base Imponibile Amm (D) | Differenza con aliquota ord 4,73 (E) =B-(D*4,73%) | Media perdita (F)=E/A |
| <b>ANNO IMPOSTA 2021</b>                                                    | Aliquota 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129                    | 1.068.413,00          | 129                    | 27.395.353,00           | - 227.387,20                                      | - 1.762,69            |
| <b>ANNO IMPOSTA 2020</b>                                                    | Aliquota 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126                    | 935.525,00            | 126                    | 23.987.873,00           | - 199.101,39                                      | - 1.580,17            |
| <b>ANNO IMPOSTA 2019</b>                                                    | Aliquota 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 131                    | 1.024.328,00          | 131                    | 26.264.928,00           | - 218.003,09                                      | - 1.664,15            |
| <b>ANNO IMPOSTA 2018</b>                                                    | Aliquota 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128                    | 1.296.807,00          | 128                    | 33.251.494,00           | - 275.988,67                                      | - 2.156,16            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                       |                        |                         | Tot media                                         | - 7.163,17            |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                       |                        |                         | Imposta netta media                               | - 1.790,79            |

Fonte: nota della Regione Marche prot. n. 0694129 del 4 giugno 2024

Pertanto, ipotizzando che potenzialmente siano 100 le nuove Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico del 3° settore (Runts) la perdita annua ammonta ad euro - 179.079,21.

